# CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 69. SITZUNG 4-7-1962

Presidente:

ROSA

Vicepresidente: PUPP

INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 24:

« Ordinamento dei Comuni »

Gesetzentwurf Nr. 24:

« Gemeindeordnung »

pag. 3

Seite 3

A cura dell'Ufficio resoconti consiliari

Ore 9.55

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 3-7-62.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

La seduta è aperta.

Riprende l'esame articolato del **Disegno** di legge n. 24: « Ordinamento dei Comuni ».

#### Art. 22

La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

Spetta alla Giunta comunale:

- 1) nominare gli ausiliari ed i salariati ed adottare ogni altro provvedimento secondo l'ordinamento relativo, salva la disposizione di cui all'art. 26;
- 2) ordinare e liquidare le spese della parte

- ordinaria, nei limiti dello stanziamento di bilancio e liquidare le spese della parte straordinaria;
- 3) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva;
- 4) deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'art. 21, quando i relativi contratti non superino i valori e non eccedano le durate ivi indicati;
- 5) accettare lasciti e donazioni dandone comunicazione al consiglio;
- 6) formare i ruoli dei tributi e deliberare i ruoli delle entrate patrimoniali;
- 7) emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza;
- 8) deliberare in ordine alle azioni possessorie ed a tutte le altre, da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore;
- 9) deliberare su tutti gli affari demandati alla Giunta da disposizioni di legge o regolamenti.

### La Giunta inoltre:

10) fissa la data delle riunioni del consiglio, anche su invito del Presidente della Giunta provinciale, o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica, e predispone l'ordine del giorno;

- 11) predispone il bilancio preventivo;
- 12) compie gli studi degli affari preparatori da sottoporre alla deliberazione del consiglio.

Sono stati presentati emendamenti dal cons. Ceccon, all'art. 22.

Al 2º comma: « Sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti:

- 2) deliberare le spese che non superino le 80.000 lire annue.
- 9) deliberare su tutti gli altri affari...». Al 3º comma: « Spetta alla Giunta:
- 10) fissare la data ...;
- 11) predisporre il . . ;
- 12) compiere gli studi ... ».

È aperta la discussione.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, innanzitutto, prima di affrontare lo emendamento, io desidererei avere da lei una delucidazione su quanto contenuto al punto 7) di questo articolo, là dove si dice: « emanare ordinanze generali e particolari nelle materie di sua competenza ».

Ora lei mi insegna, onorevole Assessore, che l'ordinanza è propria del sindaco. Soltanto il sindaco emette ordinanze e le emette in base al criterio d'urgenza. Sono ben definite le materie nelle quali il sindaco può emettere ordinanze; sono materie che son state delegate dallo Stato, con legge. Quindi lei mi potrà obiettare che possono esistere però altre materie in cui si determina la necessità di intervenire, di emettere ordinanze, e queste materie, che non sono contemplate dalle leggi dello Stato, affidiamole alla Giunta comunale. Ora lei mi insegna che l'ordinanza, non solo è fa-

coltà e di pertinenza del sindaco, ma l'ordinanza non può mai essere emessa da un organo collegiale, l'ordinanza appartiene ad un'unica autorità. Quindi io non so come effettivamente qui si possa superare questo impasse, onorevolle Assessore. Io penso di avere interpretato esattamente, — lo sentirò da lei se l'ho interpretato esattamente —, il motivo per cui si è ricorsi a questa enunciazione, ma io non credo che la si possa mantenere, proprio per la contraddizione che nol consente. Avviene, io penso, nel comune, esattamente quello che avviene.

## (Interruzione).

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi fa piacere, così mi tolgo proprio un dubbio. Penso che avvenga nel Comune quello che può avvenire in seno all'organo Regione, quando il Presidente della Giunta emette un decreto, e lo emette questo decreto, è evidente, su conforme delibera della Giunta, ma il decreto lo emette il Presidente; non potrà mai essere la Giunta, organo collegiale, che emette questo decreto. Questo mi pare sia un principio fondamentale del nostro ordinamento. E passo a quegli emendamenti, puramente formali, che io ho fatto all'art. 22. Badi bene, onorevole Assessore, nulla vieta che il testo rimanga così come sta e giace. Allora lei si chiederà: perché ha fatto l'emendamento? L'ho fatto per una parola sola, onorevole Assessore. L'ho fatto per quella parole « inoltre », perché mi pare che essa introduca una distorsione del significato giuridico che noi vogliamo dare a tutto quanto l'articolo. Mi pare che essa introduca un concetto, ed è così letterariamente, il concetto che ci sono funzioni primarie e funzioni secondarie. E può essere così, tante volte avviene in realtà che sia così. Ci sono funzioni di primo piano e ci sono funzioni di secondo

piano. Ora non mi pare che le funzioni configurate al punto 10), 11) e 12) possano essere ritenute di seconda scelta, di secondo piano, di valore minore e non primario, come quelle configurate negli altri punti. Perciò io le vedo della stessa portata, dello stesso valore, ed io son convinto che il fissare le date delle riunioni del Consiglio, che il predisporre il bilancio preventivo, e che il compiere studi, ecc. ecc., siano funzioni primarie della Giunta. Quindi non penso che si possano elencare qui a parte, dopo gli altri 9 punti, con questa introduzione: « inoltre », quasi a configurare a queste attività, un valore non forte, non assoluto e non di sufficiente peso, come hanno gli altri 9 punti. Per questo motivo solo io avevo presentato quell'emendamento formale. Torno a ripetere che, se la onorevole Giunta crede che questo concetto non ci sia, possa essere superato, lasciando anche la formulazione così come è stata proposta, nessuna difficoltà a riconoscere che questo possa essere e quindi non occorre neanche votare l'emendamento. Torno a ripetere che la mia era una preoccupazione che non si potesse ritenere che queste tre funzioni fossero funzioni secondarie e non affatto primarie, della Giunta comunale.

PRESIDENTE: Altri prendono la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Prima di rispondere al cons. Ceccon, volevo sottoporre al Consiglio una situazione che va esaminata in questo articolo. Si tratta dei lavori pubblici. Ora, come loro sanno, in base al nuovo sistema, che abbiamo introdotto qui in questa legge, la parte ordinaria del bilancio viene amministrata dalla Giunta; la parte straordinaria, dal Consiglio. Ci sono dei lavori pubblici, che riguardano la ordinaria manutenzione, che sono trattati dalla Giunta co-

munale, ma ci sono dei lavori pubblici di straordinaria manutenzione, oppure piccoli lavori pubblici, che, data l'urgenza con la quale devono venire effettuati, che non può aspettare la seduta del Consiglio comunale e tutte le procedure inerenti, è bene che siano affidati alla Giunta; ciò che in pratica avviene già nell'attuale sistema, con il sistema delle deleghe che noi abbiamo abrogato. I capoluoghi di provincia in particolari città grosse, come Bolzano e Trento, hanno deciso, con delibera del Consiglio comunale, le deleghe. Per esempio, questa di Bolzano, stabilisce lavori pubblici, quando si tratti di valore complessivo, non eccedente i 12 milioni di spesa. Sarebbe una cifra superiore ai 10 milioni stabiliti dal punto 4) dell'art. 21. La proposta sarebbe questa quindi: all'art. 22, al n. 4 invece di « deliberare sugli oggetti di cui ai n. 4, 5, 7 e 12 bis », dire: « deliberare sugli oggetti di cui ai n. 4, 5, 7, e 10 bis, sempre quando il valore non ecceda gli importi indicati ». E gli importi sono quelli che abbiamo già esaminato ieri, cioè 500 mila lire per 1.000 abitanti, 1 milione per 3.000 abitanti, 2 milioni fino a 5.000 abitanti. 3 milioni fino a 10.000, 6 milioni fino ai 30.000 e 10 milioni per gli altri. Importi che ritengo modesti, anche perché stabiliti ancora tre anni fa, e con la svalutazione della lira sono già diventati importi più modesti di quanto erano allora.

Questa è la proposta che la Giunta voleva presentare.

In ordine agli emendamenti, presentati dal cons. Ceccon, mi pare che il 2º comma non sia accettabile, perché parla di deliberare spese che non superino le 80 mila lire...

PREVE CECCON (M.S.I.): (Interrompe).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Pag. 5, art. 22...

PREVE CECCON (M.S.I.): Io non l'ho illustrato.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Lei non l'ha illustrato, ma io lo vedo scritto qua, e siccome l'avrà anche il Presidente, devo per forza dire una parola su questo.

Al punto 9): « deliberare su tutti gli altri affari », mi pare che la cosa sia accettabile; « su tutti gli altri affari », si intende poi « demandati alla Giunta da disposizioni di legge ». Poi il 3º comma: « spetta alla Giunta di fissare », è un emendamento che migliora il testo e che pertanto può essere accettato. Sostanzialmente la cosa rimane.

Per quanto riguarda gli emendamenti del cons. Corsini . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Scusi Assessore se la interrompo. Per il n. 7, quella delucidazione sulle ordinanze?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, subito. Per quanto riguarda gli e-mendamenti del cons. Corsini all'art. 22...

CORSINI (P.L.I.): Quello al punto 2) cade!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Quello al punto 2) cade, perché è stato superato dalla decisione di ieri, e quello al punto 4): « deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4 e 7 del precedente art. 21 quando il valore non ecceda gli importi indicati al n. 4 e sugli oggetti di cui al n. 5 del predetto articolo quando non siano superati i limiti di tem-

po », fa soltanto riferimento ai limiti di tempo e non ai limiti di valore.

CORSINI (P.L.I.): Ma cade anche questo, perché era con l'emendamento presentato al cap. 21!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ecco. E così pure cade anche l'emendamento soppressivo al punto 5), se non sbaglio.

L'osservazione che ha fatto il cons. Ceccon al punto 7) dell'art. 22: « emanare ordinanze generali », ha una ragione di essere, nel senso che le ordinanze poi sono firmate dal sindaco e sono una prerogativa del sindaco. Io penso che si potrebbe rimediare, mettendo «deliberare ordinanze generali » . . .

BENEDIKTER (S.V.P.): Ci sono anche molte ordinanze della Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, ci sono anche ordinanze della Giunta. Se il Presidente della commissione che ha guardato questa materia può intervenire, mi fa un piacere. Per conto mio si potrebbe anche dire: « deliberare le ordinanze generali e particolari sulle materie », intendendo che poi la ordinanza viene emanata dal sindaco, firmata dal sindaco, ed è atto del sindaco.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

CORSINI (P.L.I.): Sull'articolo, signor Presidente?

PRESIDENTE: Sull'articolo come sull'emendamento. La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.) Dunque, come ha detto l'onorevole Assessore, vengono a cadere gli

emendamenti da me presentati al punto 2) e al punto 4), e l'emendamento soppressivo del punto 5), in quanto erano emendamenti presentati all'art. 22, in correlazione con quelli presentati all'art. 21. Non è però che tutte le questioni siano state risolte, signor Assessore, perché l'emendamento soppressivo del punto 5) aveva, come avevo fatto notare ieri, due aspetti: uno era quello di sopprimere questo punto 5) dall'art. 22, in quanto avevo fatto la proposta di portare tali attribuzioni nell'art. 21, per deferirle cioè alla competenza del Consiglio. E questo è stato respinto, per cui è ovvio che questo art. 5 rimanga a designare una competenza deferita alla Giunta. Però, nella discussione di ieri, io avevo fatto presente, e il signor Assessore si era riservato di trattare la questione e di rispondere nel momento in cui si fosse parlato dell'art. 21, del punto 5), avevo fatto presente che la accettazione di lasciti e donazioni, - ed io avevo proposto di dire « accettare e rifiutare », ritornando a quello che era il testo del 15 —, la accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni sono soggetti a dei vincoli particolari, che si ritrovano tanto nel codice civile, quanto con richiamo dal codice civile alle leggi speciali che erano state emanate, precisamente alla legge del 1896. Ora ieri avevo detto che se ci si può liberare facilmente di una legge vecchia, dicendo: « be' è vecchia, adesso noi facciamo qualche cosa di nuovo », mi pare un po' più difficile liberarsi da una tassativa disposizione che sia contenuta nel codice civile. Questo era quello che avevo detto ieri. La risposta, data dal cons. Benedikter, è stata quella di far notare che per la Regione siciliana, la autorizzazione alla accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni, invece che essere ottenuta dal Governo, viene data direttamente dalla Regione; al che io ho aggiunto che non avrei niente in contrario ad accettare anche

questa tesi, purché naturalmente ci fosse questa norma cautelativa. Questa autorizzazione non vogliamo più che sia data dal Governo, va bene, la darà la Regione, ma bisogna che a un dato momento si trovi questa norma, per cui avevo proposto che fosse introdotto: « salvo il rispetto delle disposizioni di leggi vigenti ». E, nel caso in cui il signor Assessore non avesse lì presente, pur avendolo letto ieri, rileggo l'art. 473 del codice civile, che richiama l'art. 17 dello stesso codice civile, e preavverto che, nel caso in cui ci fosse qualche dubbio sul fatto che queste persone giuridiche comprendano anche gli enti locali, questo dubbio è già stato superato in un commento del Messineo, che purtroppo non ho portato qui, ma che è visibile abbastanza facilmente. Se ci sarà bisogno, basta che faccia una telefonata a casa, per avere gli appunti che ho seguito.

L'art. 473 dice: « La accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche, non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni circa l'autorizzazione governativa ».

Ora è inutile che noi introduciamo « non può farsi che col beneficio d'inventario », in quanto c'è già la norma del codice civile, ed è sufficiente; ma questo « osservate le disposizioni circa l'autorizzazione governativa », dovremmo pur metterlo o sostituirlo con « osservate le disposizioni circa la autorizzazione »; lasciamolo pure vago. Questa autorizzazione verrà data poi dalla Regione od altro, ma togliere completamente questo, né mi sembra opportuno, come dicevo ieri, per la delicatezza della materia, perché nell'accettazione di lasciti o di eredità, il Comune va sempre ad accollarsi degli impegni corrispondenti, e mi sembra che non dobbiamo proprio dimenticare che, per quanto possiamo fare leggi e leggi e leggi, non credo che abbiamo la facoltà di mutare le disposizioni del codice civile. Su questo si era riservato ieri il signor Assessore di esaminare oggi il tema e gradirei che non fosse dimenticato.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Quello che dice il cons. Corsini, cioè in riferimento all'articolo del codice civile, è esatto. Però il codice civile: « accettare l'eredità col beneficio dell'inventario », stabilisce cioè di accettare l'eredità, ecc., previa autorizzazione dell'autorità governativa. Ora, è proprio necessario che noi ripetiamo quelle norme che sono prescritte dal codice civile? O non sono implicite queste norme? Cioè, se noi non mettiamo niente, forse che vengono a cadere quelle norme del codice civile che hanno carattere generale? Questo è il punto, perché, quando noi abbiamo approvato questa norma nel 1958 due volte, questa stessa norma, nella valanga di osservazioni che il Governo ci ha fatto, nessuna osservazione è stata fatta a questo riguardo. Va bene, anche il Governo può sbagliare, può aver dimenticato di fare il rilievo qui; vorrei dire però che pur non contestando la giustezza di quanto lei afferma, non ritengo che in questo caso si debba ripetere quanto viene stabilito dal codice civile, ritenendo che se la norma c'è va osservata, senza bisogno di ripeterla esplicitamente. Per esempio, per quanto riguarda la accettazione dei lasciti, ecc., che riguarda le opere pie, la Giunta regionale dà la autorizzazione all'accettazione, senza che ciò sia esplicitamente previsto da una legge regionale, ma rifacendosi a quelle che sono le disposizioni di legge in vigore. Quindi, su questo punto la Giunta è indifferente: se lei ritiene di presentare un emendamento, di insistere, il Consiglio voti. Non mi pare che cioè l'accettare o non accettare i suggerimenti giusti da lei proposti, possa portare alla mancanza della osservazione di quei principi e di quelle norme, stabiliti dal codice civile, quindi l'accettazione col beneficio d'inventario; quindi l'autorizzazione per l'accettazione da parte dell'organo tutorio e di quell'organo che ha competenza.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich muß gestehen, daß es mir, zum Unterschied vom Assessor, nicht gleichgültig ist, ob der Hinweis auf den Artikel des Bürgerlichen Gesetzbuches hineinkommt oder nicht. Auch gestern hat der Ausschuß bekanntgegeben, daß es ihm gleichgültig ist, ob im Art. 20 die Beschlußfassung über die Verträge bleibt oder nicht. Ich muß dabei aufmerksam machen, daß dadurch, daß im Art. 59 vorgesehen ist, daß sowohl der Gemeinderat als auch der Gemeindeausschuß über einen Vertrag nur einen Grundsatzbeschluß fassen können, der die wesentlichen Bestandteile des Vertrages enthält, während alles weitere dem Bürgermeister überlassen wird, anstelle der angestrebten Vereinfachung und Erleichterung, eine Komplizierung und Erschwerung beschlossen wurde, wofür die Verantwortung diejenigen übernehmen, die dafür gestimmt haben.

Hier geht es um eine ähnliche Sache. Warum hat man den Hinweis auf das Bürgerliche Gesetzbuch nicht hineingetan? Warum hat der Regionalrat zweimal schon diesen Text beschlossen? Um nicht päpstlicher zu sein als der Papst, um nicht sich selbst und den Gemeinden Schwierigkeiten zu bereiten. Denn wenn wir eine Gemeindeordnung schaffen, so doch zu dem Zweck, die Dinge zu vereinfachen, zu erleichtern, nicht sie zu komplizieren. Das wäre an sich auch ein Sport, aber ich glaube

nicht, daß er uns zukommt. Hier geht es doch darum, daß man dem Gemeindeausschuß die Zuständigkeit zuspricht, Verlassenschaften und Schenkungen anzunehmen. Ob der einschlägige Artikel des Bürgerlichen Gesetzbuches eingehalten, ob die Genehmigung des Präfekten (Regierungskommissärs) eingeholt werden muß, ist eine Frage, die nicht hier entschieden werden kann. Die eventuelle Zuständigkeit der Region, diese Genehmigung zu erteilen, kann nicht hier durchgesetzt werden, das muß allenfalls auf andere Art und Weise geschehen. Jedenfalls mache ich darauf aufmerksam, daß das sizilianische Gesetz genau dieselbe Zuständigkeit des Ausschusses zur Annahme von Schenkungen und Hinterlassenschaften enthält. Wie es dann im Kommentar heißt, gelten, solange die Region nicht anderweitig ihre Zuständigkeit behauptet hat, die Artikel 473, erster Absatz, und 782, vierter Absatz, des Bürgerlichen Gesetzbuches. Wenn wir hier also nichts sagen, ist dieser Artikel deswegen nicht abgeschafft; die Frage bleibt offen. In Sizilien ist diese Zuständigkeit dann von der Region übernommen worden. Die Frage muß aber meiner Ansicht nach eben auf andere Art und Weise geklärt werden und soll auch nicht dadurch präjudiziert werden, daß man jetzt einen überflüssigen Hinweis auf die einschlägigen Artikel des Bürgerlichen Gesetzbuches einsetzt, wobei es an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes, wie schon gesagt wurde, nichts ändert, weil eben, wenn kein Hinweis gemacht wird, der heutige Rechtszustand aufrechtbleibt.

(Devo ammettere che a me non è indifferente, a differenza dell' Assessore, se introdurre o meno il richiamo all'articolo del Codice Civile. La Giunta ha fatto intendere anche ieri come le sia indifferente che nell'art. 20 sia contenuta o meno la delibera sui contratti. Devo però far notare che, dato che l'art. 59 prevede che tanto il Consiglio come la Giunta comunale possano prendere in materia di contratti soltanto deliberazioni di principio contenenti le parti essenziali del contratto, mentre tutto il resto viene lasciato al Sindaco, al posto della semplificazione e dell'allegerimento a cui si tendeva è stata decisa una complicazione e un aggravamento, la cui responsabilità ricadrà su coloro che hanno votato a favore.

Qui la questione è molto simile. Perché non si è introdotto il riferimento al Codice Civile? Perché il Consiglio regionale ha già due volte licenziato questo testo? Per non essere più cattolici del Papa, per non creare difficoltà a se stesso ed ai Comuni. Quando creiamo un ordinamento comunale, lo facciamo senza dubbio allo scopo di semplificare e facilitare le cose e non per complicarle; questo potrebbe essere uno sport, ma non credo che ci si addica. Qui si tratta di attribuire alla Giunta comunale la competenza ad accettare lasciti e donazioni e se si debba rispettare il relativo articolo del Codice Civile o se si debba chiedere il benestare del prefetto (o commissario del governo) non è cosa che debba essere qui definita. L'eventuale competenza della Regione a concedere questo benestare non può esser fatta valere qui ma in altro modo. In ogni caso vorrei far notare che la legge siciliana contiene l'identica competenza della Giunta in merito all'accettazione di lasciti e donazioni. Nel commento sono dichiarati poi validi, finché la Regione non avrà in altro modo fatto valere la sua competenza, l'art. 473, primo comma ed il quarto comma dell'art. 782 del Codice Civile.

Se noi dunque tralasciamo la citazione non abbiamo per questo eliminato l'articolo e la questione rimane aperta; in Sicilia questa competenza è stata poi assunta dalla Regione. A parer mio la questione va chiarita in un altro modo e non deve essere danneggiata dall'inserzione di un superfluo riferimento al relativo articolo del Codice Civile, considerando anche che ciò non cambia nulla, come già detto, alla costituzionalità della legge, in quanto non facendo alcun riferimento rimane in vigore l'attuale stato giuridico.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): A me pare che il tema vada ulteriormente arricchito di alcune considerazioni. Innanzitutto, devo far osservare che l'articolo del T.U. del '15 e della legge del 1934, la legge comunale, precisava con esattezza il fatto che occorreva avere la autorizzazione. Ora si potrebbe dire: c'era bisogno di precisarlo, dato che le leggi esistevano? È la domanda poi, in fondo, che rivolge il cons. Benedikter. C'è bisogno che noi precisiamo in questo articolo, « fatte salve le disposizioni di legge? ». Che noi lo precisiamo o che non lo precisiamo, il codice civile rimane in piedi ugualmente, e lascieremo ad un altro momento di chiarire se questa autorizzazione deve venire ancora da parte del Governo o potrà essere data dalla Regione od altro.

Mi pare che il testo dell'emendamento, che io ho proposto ieri e che deve poi essere ridiscusso oggi, perché abbiamo detto che ne riparliamo in questa sede, la lasci veramente impregiudicata, perché dice: « fatte salve le disposizioni di legge ». Attualmente sono quelle che sono: potranno essere mutate e il testo vale per il presente ed anche per il futuro e rimane in piedi perciò ugualmente. Ma il testo proposto invece dalla Giunta, — proposto dalla Giunta ed accettato dalla Commissione —, introduce un'altra clausola. Dice « dandone comunicazione al Consiglio ». Ora, sem-

bra in questo modo, — e lo è anche da quello che si capisce dagli interventi —, che l'unico gravame a cui sono soggetti gli atti di accettazione o di rifiuto delle donazioni e dei lasciti da parte della Giunta, sia quello semplicemente di darne comunicazione al consiglio e che tutto si esaurisca lì. Io dicevo, e credo che sia ragionevole, che non è necessario riportare il testo del codice civile. Quello vale ed esiste, per quanto riguarda il « fatto salvo il beneficio di inventario»; ma per quanto riguarda il richiamo esplicito alla autorizzazione governativa, cosa facciamo? Facciamo come gli struzzi? Mettiamo la testa sotto la sabbia, e diciamo: va be', vedremo nel futuro che cosa accadrà! Ma se vogliamo vederlo nel futuro, che difficoltà c'è oggi ad aggiungere « fatte salve le disposizioni di legge in materia? ». Nessunissima difficoltà. Fino al momento in cui la Giunta regionale, il Consiglio regionale. la Regione, non avrà chiarito i suoi eventuali poteri in materia, hanno valore queste disposizioni di legge o non lo hanno? Secondo il testo qui affermato, che pone come clausola obbligatoria soltanto la comunicazione al Consiglio, si dovrebbe ritenere di no. Non direi poi che è completamente sfuggita la materia, sia pure non sotto questo aspetto, ma sotto l'aspetto di innovazione, di deferirla alla Giunta comunale invece che al consiglio, perché nel testo delle osservazioni mosse, presentate dal Commissariato del Governo in data 12 settembre 1958 con n. 11041, almeno il rilievo, - nel senso di mettere in rilievo, non di fare delle osservazioni contrarie ---, a questa accettazione dei lasciti e delle donazioni, appare a pag. 9. Si dice che è un fatto nuovo, quello di toglierlo alla competenza del Consiglio ed affidarlo alla competenza della Giunta. La cosa non è passata perciò completamente inosservata.

Nella Sicilia, si dice, questa autorizzazio-

ne viene data dalla Regione. Non è stato contestato, evidentemente: si vede che non è stato riscontrato illegittimo, da un punto di vista della esplicazione dell'attività legislativa della Regione, questo fatto. Introduciamolo anche noi! In questo momento noi lasciamo, non solo ai Consigli comunali, — che pure erano organi più ampli, dove la discussione poteva venire più compiuta e più approfondita —, ma addirittura lasciamo alle Giunte comunali la possibilità di accettare o rifiutare dei lasciti. con una semplice clausola obbligatoria: quella di darne comunicazione al Consiglio. Per cui io mi consento di insistere presso l'onorevole Giunta, perché la introduzione di questo « fatte salve le disposizioni di legge », non viene proprio a turbare niente di niente, a meno che, — e sono costretto a dire anch'io quello che ha detto l'Assessore ieri -, a meno che non ci siano dei motivi che qui non sono stati ancora detti, ed allora sono a pregare che si dica il perché si vuole togliere completamente quello che è tassativamente predisposto e voluto dal codice civile.

PRESIDENTE: Ma quale emendamento? Non c'è un emendamento!

CORSINI (P.L.I.): Ieri il signor Presidente della Giunta ha detto che avrebbe trattato questo tema in corrispondenza della potestà, delle attribuzioni della Giunta. L'ho anche fatto osservare.

PRESIDENTE: Se adesso la Giunta o il Consiglio vuole mantenere la dizione dell'art. 22 al punto 5), il discorso non si può fare. Evidentemente non si può fare, a meno che lei non presenti un emendamento, ed allora parliamo sull'emendamento.

Lei vuole emendare il punto 5) dicendo: « fatte salve le disposizioni di legge », o come

ritiene meglio; presenti un emendamento, altrimenti la discussione è a vuoto.

CORSINI (P.L.I.): Il regolamento. Non posso che prendere la parola su questo.

Ieri, — e i verbali ne fanno testo, signor Presidente —, quando è stato posto, — e lo Assessore me lo conferma —, quando è stato posto in discussione questo emendamento qui, prima di passare alla votazione, la Giunta ha detto che mantiene la sua posizione per quanto concerne di deferire tali attribuzioni al consiglio comunale, ma che per il resto, l'altra materia, quella concernente il rispetto delle norme del codice civile, l'avrebbe trattata nel momento in cui si parlava dell'art. 22. Prima di andare in votazione, io ho anche fatto avvertita l'onorevole Presidenza del Consiglio, che si trattava di deliberare su due cose, tant'è vero che lei, signor Presidente, -- e qui nel riassunto c'è —, dice: se non mi si domanda di smembrare l'emendamento, io lo metto in votazione così com'è. È vero, è stato respinto, però c'è l'impegno da parte della Giunta, di rivederla oggi la cosa.

PRESIDENTE: Non mi pare che cambi molto la mia opinione in proposito.

Qui, o Giunta o Consiglio presentate un emendamento, o io porrò in votazione così come è disposto dal testo della commissione, che è poi quello della Giunta.

Viene presentato in questo momento, dalla Giunta, un emendamento sostitutivo al punto 4) dell'art. 22.

Dice: « deliberare sugli oggetti di cui ai numeri 4, 5, 7, 10 e 12 bis dell'art. 21 ».

C'è qualcuno che prende la parola? Nessuno.

Allora pongo in votazione il 1º emendamento al 2º comma, che dice: « sono attribuiti

alla Giunta comunale i seguenti compiti », il quale va a sostituire: « spetta alla Giunta comunale ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Il 2º comma è « la Giunta inoltre »; il 1º comma è « la Giunta è l'organo esecutivo del Comune. Spetta alla Giunta comunale ».

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): No.

PREVE CECCON (M.S.I): Nel mio testo sono scritti tutti così in fila.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ma no, guardi che qui è ben chiaro . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Ah! allora chiedo scusa, ma nel mio testo qua sono scritti tutti in fila, per cui per me è un solo comma.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Invece di dire « spetta alla Giunta comunale », il cons. Ceccon propone « sono attribuiti alla Giunta comunale i seguenti compiti ». Questa è la sostanza e su questo si vota.

PRESIDENTE: Allora lo pongo in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Poi c'è un emendamento al punto 2) del cons. Ceccon, che propone di sostituire « ordinare e liquidare le spese della parte ordinaria », con « deliberare le spese che non superino le lire 80.000 annue ».

PREVE CECCON (M.S.I.): No, questo emendamento è caduto.

PRESIDENTE: Allora è ritirato questo.

Punto 9): « deliberare su tutti gli altri affari ».

È posto in votazione questo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Al 3º comma, dice: « spetta alla Giunta », invece che . spetta inoltre alla Giunta ».

Al punto 10) « fissare la data », al punto 11) « predisporre il », al punto 12) « compiere gli studi ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Può anche essere cancellato « spetta alla Giunta ».

PRESIDENTE: Allora mi pare che siamo d'accordo anche su questo. È posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Allora mettiamo in votazione l'emendamento della Giunta al punto 4): « deliberare sugli oggetti di cui ai n. 4, 5, 7, 10 e 12 bis dell'art. 21 . . . ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato con 3 voti contrari e 6 astenuti.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Diese letzte Abänderung des Ausschusses hatte nur den Zweck, den Punkt 10 des Art. 21 einzubeziehen. Aber welcher Text ist dann im übrigen geblieben, der der Kommission oder der des Ausschusses? Was im Ausschußtext nach dem Strichpunkt steht, ist ja überflüssig.

(Quest'ultimo emendamento della Giunta aveva lo scopo di comprendere anche il punto 10 dell'art. 21. Quale dei due testi è però rimasto, quello della Commissione o quello del-

la Giunta? Nel testo della Giunta tutto ciò che viene dopo il punto e virgola è superfluo.)

PRESIDENTE: Altrimenti quello della Giunta non avrebbe senso.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es hat schon einen Sinn, wenn ich den Hinweis auf die Punkte 4, 5, 7, 10 und 12/bis einfüge, aber im übrigen den Text der Kommission lasse, weil das, was im Text des Ausschusses nach dem Strichpunkt steht, überflüssig ist. Das müßte noch geklärt werden.

(Se io aggiungo il riferimento ai punti 4, 5, 7, 10 e 12 bis, lasciando per il resto inalterato il testo della commissione, il senso c'è, perché nel testo della Giunta la parte dopo il punto e virgola è superflua. Anche questo dovrebbe venir chiarito.)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'ultima ipotesi del punto 4 parla di contratti; non è in contrasto con quello che c'era prima. Il testo della commissione è più recinto, mi pare: « . . . quando i relativi contratti non superano i valori e non eccedono le durate ivi indicati ». I prestiti, però, non è una cosa nuova?

BENEDIKTER (S.V.P.): Im Punkt 5 des Art. 21 geht es ja nicht nur um die Dauer, denn der Text des Ausschusses nach dem Strichpunkt sagt: « . . . deliberare i prestiti vincolanti il Comune fino a cinque anni, le locazioni e le conduzioni di immobili fino a nove anni ». Die Kommission wollte also damit nicht nur die zeitliche Begrenzung, sondern auch die Wertbegrenzung festsetzen: der Gemeindeausschuß soll Darlehen und Verpachtungen nur bis zu 5 bzw. 9 Jahren und nur innerhalb der Wertgrenzen beschließen können. Das andere

ist Sache des Gemeinderates. Das muß parallel zum Ausdruck gebracht werden, sonst ist ein Widerspruch vorhanden. Aus diesem Grunde muß auf die Wertgrenzen und die zeitliche Begrenzung Bezug genommen werden.

(Il punto 5 dell'art. 21 non parla soltanto di durata, poiché il testo della Giunta dopo il punto e virgola dice: « . . . deliberare i prestiti vincolanti il Comune fino a 5 anni, le locazioni e le conduzioni di immobili fino a 9 anni ».

La commissione ha voluto con ciò fissare non soltanto i limiti di tempo ma anche quelli di valore: la Giunta comunale dovrebbe poter decidere prestiti e locazioni soltanto fino a 5 e rispettivamente 9 anni e solo entro i fissati limiti di valore, il resto spetta al Consiglio comunale. Ciò dovrà essere formulato parallelamente altrimenti ci sarà una contraddizione: per questa ragione si dovrà far riferimento ai limiti di valore e di tempo.)

PRESIDENTE: Allora votiamo l'articolo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato.

#### Art. 23

Spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune o delle frazioni. Ove tali istituzioni non abbiano una amministrazione propria, questa è nominata dal consiglio comunale.

I revisori dei conti e i rappresentanti del Comune, riferiscono almeno una volta all'anno sulla loro attività.

C'è un emendamento del cons. Ceccon, che propone, ferma restando la prima parte, di sostituire la seconda con la seguente dizione: « . . . del Comune o delle frazioni alle quali non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, nonché la sorveglianza sulle stesse istituzioni di assistenza e beneficienza a favore degli abitanti del Comune ».

Poi c'è l'emendamento proposto dal cons. Corsini, che sostituirebbe l'art. 23 e creerebbe un art. 21 bis; cioè questo art. 23, modificato come da sua proposta, andrebbe a formare il 21 bis. Dice così: « spetta al Consiglio comunale di vigilare sulle istituzioni locali a favore della generalità degli abitanti del Comune o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ».

È aperta la discussione. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Abstimmung über diesen letzten Antrag des Abg. Corsini ist durch die Abstimmung über den Art. 2 überholt. Art. 2 sieht die Verordnungsgewalt der Gemeinde u. a. auf folgendem Gebiet vor: « . . . istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune », und zwar ohne das Wort « locali », das auch damals schon zur Debatte stand. Dieser Antrag kann also nicht neu gestellt werden.

(La votazione su quest'ultimo emendamento del cons. Corsini è ormai sorpassata dalla votazione sull'art. 2. L'art. 2 prevede la potestà del Comune di emanare decreti, fra l'altro nei seguenti campi: « istituzioni in favore della generalità degli abitanti del Comune », ed esattamente senza l'attributo « locali » che già da allora era discusso. L'emendamento non può perciò esser riproposto.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Parlo soltanto, signor Presidente, per questa obiezione fatta dal consiglier Benedikter, per far presente che per il fatto che abbiamo tolto una volta il termine « locale », non vuol dire che non debba più comparire in tutta quanta la legge.

(Interruzione).

CORSINI (P.L.I.): Non è la stessa cosa, perché là si tratta di un potere regolamentare, qui si tratta di un potere di vigilanza; l'oggetto è lo stesso, ma si tratta di un potere regolamentare da una parte e da un potere di vigilanza e di sorveglianza dall'altra. Niente toglie che, anche se si è escluso di mettere il « locali » accanto ad istituzioni, là dove si tratta di un potere regolamentare, possa essere inserito dove si tratta invece di un potere di vigilanza e di sorveglianza.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Entschuldigen Sie, Herr Abg. Corsini und Herr Präsident, aber da kann man wirklich sagen, daß es der Widerspruch ist, der das nicht zuläßt Es ist nicht denkbar, daß eine Verordnungsgewalt der Gemeinde für diese Einrichtungen zum Wohle der Allgemeinheit festgesetzt wird und die mit der Verordnungsgewalt zusammenhängende Aufsicht (vigilanza) dann etwas anderes zum Gegenstand hat. Diese beiden Dinge sind koordiniert: wo Verordnungsgewalt dort auch Aufsichtsgewalt. Man kann sie nicht dem Sinne nach auseinanderreißen, es kann keine Verordnungsgewalt für Einrichtungen geben, die nicht nur örtlichen Charakter haben, während die Aufsichtsgewalt auf Einrichtungen nur örtlichen Charakters beschränkt wird. Es handelt sich, wie Sie selbst zugeben, um denselben Gegenstand. Dieser Gegenstand ist bereits definiert worden und kann jetzt nicht im selben Gesetz noch einmal anders definiert werden.

(Mi scusino il cons. Corsini ed il sig. Presidente, ma qui si può proprio dire che la contraddizione non lo permette. Non è pensabile che la facoltà del Comune di emanare decreti sia definita per istituzioni di pubblico benessere mentre la vigilanza connessa con tale facoltà abbia poi un altro contenuto. Questi poteri sono coordinati: la potestà regolamentare va insieme con quella di vigilanza. Non si può logicamente staccarle, non può esistere una potestà regolamentare per istituzioni a carattere non solamente locale, così come la potestà di vigilanza non può che essere limitata ad istituzioni di carattere locale. Si tratta, come lei stesso ammette, dello stesso contenuto che è già stato definito una volta e che ora non può venire definito altrimenti nella stessa legge.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, m'è parso necessario dover scindere i due concetti, in quanto esistono istituzioni a favore della generalità degli abitanti, a cui non si possono applicare le norme delle istituzioni di assistenza e beneficienza, ma da ciò si evince naturalmente che esistono anche quelle istituzioni a favore della generalità degli abitanti di un comune. Io nel testo mio ho « e delle frazioni », però ho inteso da lei leggere la formula esatta, là dove ha detto: « o delle frazioni », perché è chiaro, — io ho il testo con l'errore —, è chiaro che del Comune fanno parte anche le frazioni, quindi sarebbe stato assurdo pronunciare una simile dizione. Il dubbio per me nasce ad un certo momento, quando parliamo di istituzioni così, sic et simpliciter e si

dice che su queste istituzioni il consiglio comunale interviene, nomina gli organi, se essi non esistono ecc. ecc. Ora mi pare che « istituzione » voglia dire per lo meno riconoscimento giuridico. Non possono esistere istituzioni che non abbiano ottenuto un riconoscimento giuridico, altrimenti non sono istituzioni e se sono istituzioni e quindi hanno ottenuto il loro riconoscimento giuridico, è evidente che posseggono esse anche un loro statuto, ed è a norma di questo statuto che gli organi si nominano ed è a norma di questo statuto che si determina la facoltà alle persone, che sono chiamate appunto ad esprimere gli organi, di riunirsi e di provvedere, come lo statuto prescrive, a surrogare chi si è dimesso, oppure a nominare le nuove direzioni. Non vedo come il Consiglio comunale, in questa faccenda, ci possa entrare.

Torno a ripetere, sempre per il fatto che « istituzioni » comporta necessariamente il concetto di riconoscimento giuridico. Allora io gradirei sentire come si possa superare questo handicap. E vorrei specificare pure che su queste istituzioni mi pare allora che il Comune possa esplicare la propria sorveglianza, la propria vigilanza. Bisogna stare ben attenti al fatto che qualsiasi istituzione non cada sotto questa previsione, perché tutte allora possono diventare egualmente le figlie predilette di una vigilanza esplicata dalle amministrazioni comunali, il che anche mi pare impossibile. Quindi io vorrei conoscere, con estrema chiarezza, quella che è l'opinione della onorevole Giunta in questa materia.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Cons. Ceccon e cons. Corsini, mi pare che la discussione l'abbiamo già fatta all'art.

2. In quella sede abbiamo anche approvato una

dizione di questo genere « istituzioni comunali in favore della generalità degli abitanti del Comune o di una frazione, alle quali non siano applicabili le regole dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficienza ». Quindi abbiamo già escluso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed è inutile che noi ritorniamo a parlare ancora di questo.

Sul concetto di istituzione, non mi sembra esatto quanto dice lei, che « istituzione » le richiama un concetto ben definito e preciso di un ente il quale abbia un riconoscimento giuridico. « Istituzioni « è qualunque ente che abbia o che non abbia un riconoscimento giuridico, tanto che si dice « istituzioni di diritto pubblico », « istituzioni di diritto privato », « istituzioni pubbliche », « istituzioni private ». È un termine generale « istituzioni », quindi non è detto che parlando di istituzioni ci si voglia riferire, nella terminologia giuridica, a quelle che hanno il riconoscimento giuridico, sia di diritto pubblico, che di diritto privato. In questo senso la cosa può restare. Si potrebbe dire « opere », si potrebbe dire « istituzioni », si potrebbe dire « associazioni ». Il termine, voglio dire, non è che qualifichi una particolare forma di organizzazione; quindi direi che questo testo « spetta al Consiglio comunale di vigilare », — e questa vigilanza arriva poi fino al punto di nominare l'amministrazione, quando questa non esista —, sia sufficiente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io, signor Presidente, vorrei rivolgerle una preghiera, con tutto il rispetto per l'onorevole Presidenza: la preghiera di facilitare il lavoro delle minoranze, che è un lavoro ingrato, come lei vede, ed improbo e faticoso, e che non facciamo per gioco;

facciamo convinti, ripeto, come ho detto ieri, di fare il nostro dovere. E credo che la facilitazione che mi attendo dall'onorevole Presidenza del Consiglio, sia quella di decidere le cose e non lasciarle andare via così, silenziosamente, senza sapere con esattezza quali sono le decisioni che la Presidenza stessa prende. Qui è stata sollevata, in sostanza, un' obiezione di improponibilità, di uno degli emendamenti che riguardano questo art. 23, perché come lei vede, signor Presidente, sono due: uno è quello di portarlo, comunque sia il testo che risulterà approvato, portarlo al 21 bis. E mi sbrigo subito di questo. Nessuno che osservi con un po' di cura il disegno di legge, può fare a meno di constatare che l'art. 21 parla del Consiglio comunale, l'art. 22 parla della Giunta comunale, lo art. 23 parla del Consiglio comunale, l'art. 24 parla della Giunta comunale. Per questo non cade mica il mondo, ma se questo art. 23, comunque sia il testo che se ne approva, passerà dopo l'art. 21, che è quello che parla delle attribuzioni del Consiglio comunale, mi pare che sia una disposizione logica, necessaria, da rispettarsi. Del resto avviene anche negli altri testi di legge: quello del '15 e quello del '34. Questo è un emendamento che io propongo.

Il secondo, entra nel merito della cosa. Io voglio sentire, dalla Presidenza del Consiglio, se ritiene che questo mio emendamento sia improponibile, perché già superato da una decisione del Consiglio, in merito all'art. 2, sì o no. Nel caso negativo, prendo la parola e lo illustro; nel caso positivo, devo naturalmente tacere. Però, signor Presidente, faccio presente, come ho fatto prima, ancora una volta che, per il fatto che si parla di « istituzioni locali », e già nell'art. 2 si è esclusa questa circoscrizione territoriale, non è che ci sia una contraddizione che non consenta adesso di mettere il termine « locale », perché, ivi si tratta di un

potere regolamentare, qui si tratta di un potere di vigilanza e di sorveglianza. Bisognerebbe affermare che i due poteri sono così strettamente connessi, per cui la presenza dell'uno richiede inevitabilmente la presenza dell'altro, mentre non mi pare che il potere di vigilanza e di sorveglianza debba richiedere assolutamente, in senso necessario, anche il potere di regolamentazione.

PRESIDENTE: Poiché mi ha interpellato direttamente, le rispondo: per quanto riguarda la competenza ad ordinare logicamente le disposizioni anche votate, questa è indubbiamente della Presidenza. Quindi, se l'art. 23 andrebbe meglio collocato dopo il 21, posso disporne evidentemente io. Invece, per quanto riguarda il merito, qui non è la Presidenza che decide, è il Consiglio. Su questo mi pare che lei abbia un'idea e il cons. Benedikter ne ha un'altra. Poi, se posso esprimere il mio pensiero personale, dirò che questi emendamenti, presentati così all'ultimo momento, su un progetto di legge così tormentato, così discusso, a me fanno paura, perché ciascun emendamento, preso in se stesso, può apparire buono, può apparire utile; viceversa può darsi che, considerato in quel momento lì, ci sfugga quello che è il quadro generale e che, approvando un emendamento, poi ci si trovi di fronte ad altre disposizioni con le quali non va d'accordo. Questo per dire che la presentazione improvvisa di emendamenti, fatti così, nel corso della discussione, bisognerebbe che fosse veramente limitata. Se poi è proponibile o non proponibile, qui proprio non mi azzardo, perché ad esempio, quando il cons. Ceccon vuol definire le istituzioni, io ricordo modestamente che su queste definizioni ci sono volumi che non mi sentirei io di esporvi qui.

Nessun altro prende la parola?

Allora pongo in votazione l'emendamento Ceccon.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Corsini.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

(Interruzione).

PRESIDENTE: No, sulla sostanza dell'emendamento.

CORSINI (P.L.I.): Era proponibile questo emendamento?

PRESIDENTE: Lo metto in votazione perché decida il Consiglio se è proponibile o meno, e quindi se lo accoglie o meno.

È posto in votazione l'emendamento Corsini.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Esaminerà la Presidenza l'opportunità dello spostamento dell'art. 23, come da lei proposto.

CORSINI (P.L.I.): Sì, signor Presidente, pazienza. Io, cosa vuole che le dica, accetto questa procedura, ma mi consenta di esprimere tutti i miei dubbli sulla regolarità della stessa, perché altro è la votazione per la proponibilità di un articolo, altro è l'accettazione dell'articolo stesso. Le votazioni dovevano essere due, a mio modesto avviso.

PRESIDENTE: Mi pare che la seconda risolve anche la prima. Il Consiglio si è espresso largamente.

Pongo in votazione l'art. 23.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

C'è la proposta di un art. 23 bis, a firma Nicolodi, Vinante e Raffaelli:

« Il Consiglio comunale, ai fini di una più spedita trattazione degli affari di propria competenza, può avvalersi dell'opera preparatoria di apposite commissioni consiliari permanenti. Può inoltre stabilire la nomina di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni ».

La parola al cons. Nicolodi.

NICOLODI (P.S.I.): Per quanto riguarda l'inserimento nella legge, il posto esatto ove metterlo, lascio decidere al Presidente del Consiglio.

Io e i miei colleghi abbiamo presentato questo emendamento, anche per sanare una situazione di fatto che esiste già in molti comuni. In molti comuni esistono già delle commissioni permanenti, che trattano diverse materie, come personale, finanze, lavori pubblici, industrializzazione, ecc.; quindi, inserirlo in questa legge, che prevede l'ordinamento delle competenze dei consigli comunali, delle Giunte, ecc. mi sembra opportuno, dando la facoltà proprio ai consigli comunali di istituire queste commissioni. Oueste commissioni inoltre, cioè i consiglieri che partecipano a queste commissioni, hanno anche una maggiore cognizione di causa per prendere loro deliberazioni in sede di consiglio, in quanto collaborano con la Giunta in determinate materie, quindi possono decidere in sede di Consiglio con cognizione di causa. Io spero, noi speriamo almeno, che la Giunta vorrà accogliere questo articolo, che non fa altro, ripeto, che sanare una situazione di fatto, che esiste già in quasi tutti i Comuni con un certo numero di abitanti.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): I presentatori di questo emendamento, dovrebbero consentirci di esaminarlo. Probabilmente non va qua, ma va in un altro posto, comunque è compito della Presidenza di inserirlo nel luogo adatto, per i suoi poteri di ordinamento della legge. La presentazione di questo emendamento, fatta così, in seduta, ci prende completamente alla sprovvista. La cosa in sè può esser buona, come può creare anche delle difficoltà: non è cioè una modifica formale. Loro devono comprendere come, di fronte ad una richiesta che addirittura vuole riportare anche nei consigli comunali quella prassi di commissioni consultive che esiste in Consiglio regionale o esiste nel Parlamento, dove hanno anche poteri legiferanti, è un qualche cosa da esaminare con una certa calma.

NICOLODI (P.S.I.): Ma non esistono di fatto!

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Non esistono di fatto come commissioni ad hoc, per determinate situazioni, allora non occorre fare nessuna norma. Nessuno impedisce al Consiglio comunale di istituire una commissione per esaminare l'opportunità della partecipazione del comune al Giro d'Italia che passa di lì, oppure una commissione che possa esaminare certi sistemi tributari, oppure che possa esaminare la situazione edilizia locale, oppure che possa esaminare gli incrementi industriali, la disoccupazione, ecc. Finora sono sempre state fatte, nessun rilievo è venuto da parte dell'organo tutorio, quindi non occorre appesantire la legge con altre norme che non sono necessarie. Qui la proposta viene dall'art. 2 della legge d'Onofrio e compagni, -- commissioni consiliari —, dove si dice « commissioni permanenti ». Quindi con il suo emendamento si verrebbero ad istituire delle commissioni permanenti per i tributi, per le finanze, per i lavori pubblici, ecc. Preherei quindi i proponenti di attendere finché esaminiamo questa proposta, e poi ci esprimiamo al riguardo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte bemerken, daß das im Gesetz bereits enthalten ist, und zwar im Art. 29, dritter Absatz, wonach der Gemeinderat die Ausübung seiner Funktionen mit Geschäftsordnung regeln kann, die er mit absoluter Mehrheit genehmigen muß. Diese Bestimmung ist dem sizilianischen Statut entnommen; es ist klar, daß im Rahmen dieser Geschäftsordnung auch Kommissionen vorgesehen werden können. Meiner Ansicht nach besteht die rechtliche Möglichkeit, solche Kommissionen auf Grund der Geschäftsordnung zu bilden, die bereits vorgesehen ist, und es ist nicht notwendig, die Sache noch weiter zu behandeln. Denn, wenn es heißt, die Ausübung der Funktionen kann durch eine Geschäftsordnung näher geregelt werden, so bedeutet das, daß diese Funktionen, wenigstens was die Vorberatung betrifft, auch dezentralisiert durch Kommissionen ausgeübt werden können. Die Geschäftsordnung unterliegt der Gesetzmäßigkeitskontrolle des Landesausschusses, aber es ist kein Anhaltspunkt dafür gegeben, daß dieses Kontrollorgan z.B. die in der Geschäftsordnung vorgesehene Bildung von Kommissionen auf Grund einer solchen sehr elastischen Fassung ablehnen könnte.

(Vorrei far osservare come tutto ciò sia già contenuto nella legge, terzo comma dell'art. 29, secondo il quale il Consiglio comunale può regolare l'esercizio delle sue funzioni per mezzo di un regolamento interno che egli stesso deve approvare a maggioranza assoluta. Questa norma è presa dallo Statuto siciliano; è chiaro che entro i limiti di questo regolamento si possono prevedere anche delle commissioni. A parer mio esiste una possibilità legale di istituire tali commissioni in base al regolamento interno e con ciò non sarà più necessario trattare quest'argomento. Questo perché se si dice che l'esercizio delle funzioni si può ordinare più dettagliatamente per mezzo di un regolamento, ciò significa che queste funzioni, almeno per quanto riguarda la consulenza preliminare, si possono esercitare anche in modo decentrato per mezzo di commissioni. Il regolamento interno è sottoposto al controllo di legittimità della Giunta provinciale, non esiste però nessun appiglio a che questo organo di controllo possa negare per esempio la formazione di commissioni prevista nel regolamento in hase a tale elastica formulazione)

PRESIDENTE: L'assessore domanda ancora di poter rinviare la discussione su questo?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): A meno che i consiglieri proponenti non si dichiarino soddisfatti di quello che il Presidente della Commissione ha detto, che condivido anch'io, insisto nella mia richiesta. Se loro cioè ritirano l'emendamento . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Non ho capito il riferimento del dr. Benedikter all'art. 21?

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Art. 29, dritter Absatz, ist eigens zu dem Zweck geschaffen worden, dem Gemeinderat zu ermöglichen, sich eine ähnliche Geschäftsordnung zu geben, wie es bei den Landtagen und dem Regionalrat der Fall ist.

(Il terzo comma dell'art. 29 è stato creato apposta allo scopo di permettere al Consi-

glio comunale di darsi un regolamento simile a quello dei Consigli regionale e provinciale.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Mi pare che il dr. Benedikter abbia ragione, ma portando la sua affermazione un po' all'assurdo, potremmo dire che con l'art. 29 potremmo essere esonerati dallo stabilire tante altre cose, relative al funzionamento delle competenze del Consiglio; per cui non mi pare che guasti, vicino alle altre competenze stabilite, indicare un'altra possibile, non dico competenza, ma facoltà. Per cui ci pensi la Giunta e ci ripenseremo anche noi; d'altra parte non guasta riprenderlo in esame domani, quando la Giunta lo avrà sufficientemente meditato e vedrete che sarà anche possibile trovare che è opportuna quella indicazione che, ripeto, nasce dalla opportunità di sancire uno stato di fatto, che ci sono cioè e commissioni permanenti nei comuni e commissioni ad hoc, di carattere temporaneo. Iscriverlo nella legge, questa facoltà di lavorare in questo determinato modo, mi pare che non sia nè superfluo e tanto meno dannoso. Comunque rinviamo e vediamo poi quando sarà trattato.

PRESIDENTE: Allora Assessore lo rinviamo?

BFRTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì.

PRESIDENTE: Va bene. La discussione è rinviata.

#### Art. 24

La Giunta comunale può adottare, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni altrimen-

ti di competenza del consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima riunione consiliare.

Non possono formare oggetto di deliberazioni d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e quelle per le quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Le deliberazioni di urgenza devono, a pena di decadenza essere sottoposte al consiglio, per la ratifica, nella prima riunione successiva da tenersi non oltre il ventesimo giorno. Rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo fino al momento della negata ratifica.

Emendamenti presentati dal cons. Ceccon.

Al 2º comma: « . . . conto consuntivo o quelle per materie la cui approvazione richieda una maggioranza qualificata ».

Al 3° comma: « . . . Consiglio e da questi ratificate, a pena di decadenza, nella sua prima riunione successiva, che si dovrà comunque tenere entro il ventesimo giorno dalla loro esecuzione. Rimangono salvi . . . ».

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, mi sembra un pochino strano quello che è codificato nel 2° comma, dove ho apportato un emendamento puramente formale.

Lo trovo strano perché mi pare che non ci fosse bisogno d'affermarlo. Certo che la nostra legge, in questa materia, non può dar adito a dubbi interpretativi. Infatti si è tolta in essa la disposizione obbligatoria sulla discussione del bilancio nella sessione di autunno; l'abbiamo tolta. Anzi, dirò di più: si è introdotto nella nostra legge un concetto nuovo, che non esiste, e cioè quello della possibilità di

chiedere l'esercizio provvisorio. Allora, il bilancio, si potrebbe dire, non ha più esigenza di essere approvato con urgenza, quando esista questa possibilità di chiedere l'esercizio provvsiorio. Non può sottostare a queste esigenze, e l'art. 21 della nostra legge ce lo dice al punto 3): « spetta al Consiglio comunale approvare il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo ». Ma appunto perché spetta al consiglio comunale, qualcuno potrebbe dire: la Giunta gli si si potrebbe sostituire, chiederne l'urgenza, approvarlo, ecc. ecc.

Anche questo mi pare non lo si possa fare, proprio per quanto disposto sempre nel corso della nostra legge, all'art. 22, là dove dice: « la Giunta, inoltre, predispone il bilancio preventivo ». Ma poi, proprio questa esigenza prospettata, di concedere la possibilità dell'esercizio provvisorio, mi pare possa togliere di mezzo il verificarsi di quanto prospettato in questo secondo comma. Ma una volta detto questo, mi pare ovvia una ulteriore affermazione, quella cioè di inserire nel 3° comma l'inciso « a pena di decadenza », per non lasciare il consiglio senza possibilità di controllo. Infatti, i provvedimenti eccezionali debbono incontrare approvazione e la debbono incontrare al più presto possibile. In questo caso, il consiglio comunale è l'organo sovrano, ed è il consiglio comunale che deve essere chiamato ad esprimere la ratifica, proprio per non vedersi esautorato. Il testo proposto dall'onorevole Giunta, questa eccezionalità dell'atto sull'intervento d'urgenza, non lo codifica affatto. Infatti esso dice: « le deliberazioni di urgenza devono essere sottoposte al consiglio per la ratifica ». Non dice altro, e si esautora in questo modo il consiglio. « Sottoporre per la ratifica » non vuol dire necessariamente che esse debbono essere approvate. E se il consiglio non le approva? E se non ritiene validi gli argomenti

esposti dalla onorevole Giunta sui fatti d'urgenza, sui motivi che l'hanno spinta a prendere un provvedimento? Se valuta un puro arbitrio l'intervento della Giunta con la sua delibera? Non conta nulla questo giudizio del consiglio comunale, non serve proprio a nulla? Ma allora la Giunta, in questo modo, può sempre sostituirsi al consiglio e non ha condanna. E non vi è dubbio che se questo è il senso dell'articolo, così prospettato dagli onorevoli proponenti, il consiglio comunale altro non può incontrare che esautoramento nelle proprie funzioni. Il principio della decadenza invece assicura proprio questa, per me assolutamente non alienabile, potestà: quella del controllo esercitato dal consiglio e quella della legalità che, come corrispettivo, la Giunta sempre può affidare al consiglio, nel momento in cui essa invoca il provvedimento di urgenza. E mi pare che questo anche sia un principio del diritto, come pure mi pare si debba codificare il termine, entro cui il consiglio comunale deve essere riunito per prendere atto delle delibere prese con urgenza. Non conoscevo il testo presentato dalla commissione legislativa e quindi ho il piacere di vedere che il mio emendamento ha incontrato anche in quella sede un naturale soddisfacimento; anche la commissione, infatti, preposta agli affari generali, aveva previsto un emendamento, in cui rendeva obbligatorio, entro 20 giorni dall'emissione dell'atto, con urgenza, la convocazione del Consiglio, perché ne potesse prendere visione. Torno però a ribadire il concetto, che bisogna introdurre la decadenza del provvedimento, qualora il consiglio comunale non sia d'accordo assolutamente sulla delibera presa. Detto questo, torno al 2º comma, e faccio presente che forse, onorevole Presidente, per meglio chiarire il concetto, sarebbe opportuno introdurre la parola «deliberazioni », dopo « o quelle »: « non possono formare oggetto di deliberazioni d'urgenza l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo, o quelle deliberazioni per materie, la cui approvazione richieda una maggioranza qualificata ».

Detto questo, mi pare che risulti molto più semplificato il concetto che si era esposto con molte più parole nel corso del 2° comma.

PRESIDENTE: Mi pare che l'emendamento al 2º comma, come da lei proposto, si risolve in un emendamento di forma. Suona molto meglio, « e quelle deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata ».

PREVE CECCON (M.S.I.): « Per materie, la cui approvazione richieda una maggioranza qualificata ».

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): (Interrompe).

PREVE CECCON (M.S.I.): No, ho messo io « deliberazioni » adesso. Se loro ritengono più opportuno, lo possono mettere.

(Interruzioni).

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento al 2º comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Al 3º comma volevo far osservare una cosa, che già in commissione ho avuto modo di far rilevare, cioè ritengo che 20 giorni siano un termine troppo breve per la ratifica. Se si tratta del periodo normale, probabilmente non ci sarà neanche bisogno di termini, ma si riferiscono, queste deliberazioni d'urgenza, special-

mente al periodo estivo, nel quale è difficile convocare il consiglio. D'altra parte le deliberazioni devono essere prese, perché ci sono motivi di urgenza, e poi viene convocato il consiglio, nel qual caso venti giorni mi sembrano pochi. Valuti il Consiglio se ritiene di mantenere il termine di venti giorni; io proporrei di portarlo a trenta giorni.

SEGNANA (D.C.): Facciamo quaranta giorni.

PREVE CECCON (M.S.I.): Trenta giorni.

PRESIDENTE: Viene presentato in questo momento l'emendamento al 3º comma, che porta il termine da 20 a 30 giorni. Mettiamo in votazione prima l'emendamento del cons. Ceccon. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità. Metto in votazione l'emendamento che porta il termine da 20 a 30 giorni. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

È posto in votazione l'art. 24.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

#### Art. 25

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale. È Ufficiale del Governo e, a norma della legge dello Stato, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, nonché di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricusa di giurare è dichiarato decaduto dall'ufficio.

C'è un emendamento sostitutivo presentato dal cons. Ceccon, che dice: « Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale del Governo. A norma dell'art. 150 T.U. 1915, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo entro un mese dalla sua elezione, di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia, nonché di adempiere le sue funzioni al solo scopo del bene pubblico. Se ricura di giurare...».

È posto in discussione l'emendamento Ceccon.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi pare, onorevole Assessore, che si debba restare fermi, per questo articolo, alla dizione che ci è dato cogliere nel T.U. 1915, art. 142. Infatti io l'ho trasferito nell'emendamento proposto, e l'ho trasferito di peso: « Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ad è anche ufficiale del Governo». Perché ritengo doverosa, opportuna e necessaria una simile dizione? Perché non esiste differenziazione di funzioni, perché le due qualifiche di amministratore e di ufficiale del Governo coesistono; non c'è antitesi tra di loro, non esiste alcuna contrapposizione, ed è una cosa logica questa configurazione dell'articolo ora in discussione, perché i compiti, torno a ripetere, non sono affatto contrastanti, sono paritetici, e si è giunti al parossismo, mi pare, della distinzione, nel voler distinguere, nel ritenere forse intollerabile una confluenza di funzioni e di compiti, da configurare addirittura questa incapacità di sintesi, nella tormentosa esposizione del pensiero, attraverso questo punto, questo periodo, che si è messo così. E si è detto: « il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ». Benissimo, è

capo dell'amministrazione comunale. Anche il T.U. del '15 così enuncia, solo che il T.U. del '15 non mette il punto dopo comunale, dopo aver enunciato questa figura amminis rativa. Non mette il punto. Continua: « e ufficiale del Governo ». Che nasce da questa diversa impostazione, anche grafica, a mio modesto modo di vedere, che cosa nasce? Nasce la struttura successiva, anche se logica e contenuta nel nostro articolo. Infatti: « Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale. È ufficiale del Governo e, a norma della legge dello Stato, presta giuramento dinanzi al Commissario del Governo ». Che significa, se non che il giuramento viene prestato in quanto ufficiale del Governo e non in quanto Sindaco? Io dico invece che il giuramento lo presta in quanto è stato nominato Sindaco, e per il fatto che esso è Sindaco è anche ufficiale del Governo, e dico che le due funzioni non si possono affatto scindere, non si possono affatto contrapporre, non si possono affatto separare. Il giuramento è una conseguenza logica della elezione a Sindaco, non dell'essere innalzato a ufficiale del Governo. Quindi con il nostro punto e con la scissione del periodo, qui attuata, proprio veniamo a codificare questo principio, che è assurdo: il giuramento del Sindaco avviene in quanto Sindaco e non in quanto ufficiale del Governo.

E badate bene che questo è proprio lo spirito del T.U. del 1915, ed è logico.

Poi mi son trovato di fronte ad una nuova formula di giuramento. Io, onorevole Presidente, ce l'ho, un tantino, con i giuramenti, perché? Io ho giurato, come impiegato comunale, fedeltà al Comune, alle sue leggi, ecc. ecc. Come consigliere regionale, ho giurato fedeltà alla Regione, allo Stato, ecc. ecc. Come consigliere provinciale ho fatto un altro giuramento. Mi accorgo che qui si sta instaurando un giuramento nuovo per i Sindaci, mentre al Com-

missariato del Governo, dove vanno a giurare, c'è un'altra formula, che è quella che io qua dentro ho riportata nella sua enunciazione, e che è la formula prevista dalla legge dello Stato. Ora, io non penso che dobbiamo essere talmente innovatori, da innovare addirittura l'interno della formula sacramentale di giuramento; mi pare anzi che così come l'ha concepita lo Stato, essa sia più completa e sia più doverosa, e meglio funzioni che non l'attuale. Mi pare sia logico dover prestare giuramento di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo Capo; di osservare lealmente le leggi, ecc. ecc. Questa è la formula sancita dalla legislazione vigente sul giuramento, manteniamola anche noi. Non c'è dubbio che non passeremo alla storia come innovatori, se abbiamo introdotto queste innovazioni, proprio nella formula del giuramento dei Sindaci. E, torno a ripetere, penso sia doveroso abolire quel punto, e configurare la figura del Sindaco come Capo dell'amministrazione e come ufficiale di Governo, per toglierci di mezzo questo dubbio, che il giuramento valga per una cosa e non per l'altra. Perché dopo allora, accanto alla medaglia ed al collare, onorevole Assessore, indubbiamente dovremmo istituire una nuova formula di giuramento per i Sindaci come capi dell'amministrazione comunale e non come ufficiali di Governo.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Cons. Ceccon, vede, noi abbiamo predisposto questa formula; lei ne ha proposto un'altra nel suo emendamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non ne propongo mica un'altra, c'è già!

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Ora, non è detto che noi dobbiamo seguire pedissequamente il T.U. del '15. Se facciamo una riforma è anche perché desideriamo modificare non solo la sostanza, ma anche qualche formulazione. Nel campo di queste modifiche, entra anche questa. Ora, lei vede in questo, una modifica di sostanza; lei vede in noi il desiderio di contrapporre la figura del Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, alla figura di Sindaco, ufficiale di Governo. Non è nelle nostre intenzioni. Allora io lo dichiaro e viene messo a verbale. Nel nastro c'è scritto: non abbiamo nessuna intenzione di voler contrapporre le due figure, quasi fossero due facce di una stessa persona. Consideriamo unitariamente il Sindaco in queste sue vesti. Dopo queste assicurazioni, cosa vuol fare di più? Però il testo l'abbiamo preparato, adesso non possiamo star lì a modificare. Ma perché nella legge attualmente in vigore è scritto così, anche noi dobbiamo far così? Questo è questione di punti di vista. Noi la pensiamo così, senza peraltro arrivare alla conclusione che lei quasi vorrebbe addebitarci. Questo no; l'ho dichiarato e resta. Si potrà in qualunque momento dire che non era nelle nostre intenzioni.

Ciò premesso, la cosa è legittima e nessuno ci impedisce di fare questo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, non è che io mi sia azzardato ad attribuire a lei determinate idee o ai proponenti determinate idee. Voglio dire che la logica dei significati nasce purtroppo anche dal periodare, anche dal come si esprimono certe cose. Qui, quando si dice: « il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ». Punto. « È

ufficiale del Governo e a norma della legge dello Stato presta giuramento, ecc. ecc. », appare chiaro che presta giuramento, in quanto è ufficiale del Governo e non in quanto Sindaco. Questo lo si evince dal testo. Non è che io voglia attribuirle significati eversivi, per carità, nè avevo bisogno io delle sue dichiarazioni, onorevole Assessore, nè penso che il Consiglio si sarebbe mai aspettato di sentirle queste dichiarazioni, perché le ritenesse necessarie. Siamo perfettamente convinti che il pensiero dei proponenti è quello retto ed esatto, ma voglio dire che proprio da una esposizione grafica può nascere questo contrasto. Per quanto riguarda poi la formula del giuramento, che attualmente prestano, già attualmente i Sindaci prestano, mi pare che sia sostanziale togliere il fatto di essere fedeli alla Repubblica ed al suo Capo. Come si configura lo Stato, in fin dei conti? Nella persona del Capo dello Stato! Non è concepibile uno Stato senza Capo dello Stato, e non riesco a capire perché si possa ritenere di pura forma, l'emendare la formula del giuramento al richiamo del Capo dello Stato. Prima non c'era il Presidente della Repubblica, si giurava fedeltà al Re ed ai suoi reali successori; adesso c'è il Presidente della Repubblica, perciò al Capo dello Stato, perché questo rappresenta la continuità.

Ora, se è stato tolto, mi pare che si sia introdotto un concetto di sostanza e non di forma. Come pure, quando si toglie « lealmente le leggi »... eh, ma è formula tradizionale! Ha valore anche il pennacchio dei carabinieri, onorevole Presidente. Lo so che non serve a nulla, onorevole Assessore, ma se glielo toglie, toglie una tradizione, mutila una tradizione. « Osservare lealmente le leggi ». Ma è dai nostri nonni, bisnonni e trisavoli che si continua a giurare di « osservare lealmente le leggi ». Lo so che non serve. Vuole che noi

non le osserviamo lealmente? Che le osserviamo con altro spirito? È proprio il riconoscimento della forza della tradizione. Ed il giuramento, che altro valore ha, se non questo? È ben vero che lo stanno introducendo anche nella dichiarazione delle imposte e dei redditi, ma questo è un altro discorso. Quindi a me pare che, effettivamente, se in questo modo lo Stato ha stabilito di giurare, penso che si potrebbe restarne fedeli; e se questa formula, invece, prospettata dagli onorevoli proponenti, rimane, è ben chiaro, che non casca il mondo e non si sposta nulla.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abgesehen davon, daß dieser Artikel in dieser Form bereits zweimal vom Regionalrat genehmigt wurde, wollte ich nur bemerken, daß er, um auch im Ausdruck irgendwie der Entwicklung Rechnung zu tragen, an den Art. 54, ersten Absatz, der geltenden Verfassung angelehnt ist, wo es heißt: « Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la costituzione e le leggi ». Es handelt sich also um eine feierliche Verfassungsformel. Ich weiß nicht, ob im Albertinischen Statut « lealmente » stand, in der heutigen Verfassung ist das « lealmente » jedenfalls nicht mehr enthalten. Trotzdem dürfte die Formel dieselbe Kraft haben. Im Art. 23 des Autonomiestatuts über die Eidesleistung der Regionalräte heißt es auch: « . . . di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo...» usw. Es ist also überall die Rede von der Republik und ich glaube, man müßte die traditionelle Form auch beibehalten. Diese Tradition findet jetzt ihre Verkörperung in der Verfassung und in den Verfassungsgesetzen, die, glaube ich, wohl stärker sein müßten als vergangene Verfassungen oder einfache Staatsgesetze.

(A parte il fatto che il presente articolo è già stato approvato due volte dal Consiglio regionale nella stessa forma, volevo soltanto osservare che esso, per tener conto in qualche modo dello sviluppo anche nella forma, si appoggia al primo comma dell'art. 54 dell'attuale Costituzione in cui si dice: « Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. » Si tratta cioè di una formula costituzionale solenne. Non sono a conoscenza se lo Statuto albertino riportasse « lealmente »; nella Costituzione attuale ad ogni modo la parola non c'è più, anche se la formula dovrebbe avere lo stesso valore. Nell'art. 23 dello Statuto di autonomia, sulla prestazione di giuramento da parte dei consiglieri regionali è detto: « . . . di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo...» ecc. Dappertutto si parla dunque di Repubblica ed io sono del parere che bisognerebbe mantenere la forma tradizionale. Questa tradizione si manifesta nella Costituzione e nelle leggi costituzionali che, secondo me, dovrebbero avere maggior forza che una Costituzione passata o semplici leggi nazionali.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Una cosa è certa: il Sindaco giura sia come capo dell'amministrazione, sia come ufficiale di Governo. Voglio dire che nessuno può intendere che il suo giuramento discende solo dalla sua veste di ufficiale di Governo. Anche come Capo dell'amministrazione deve giurare, e giura. Questo mi pare che sia chiaro. Mi pare che dei consiglieri abbiano comunque presen-

tato un altro emendamento, per superare la questione.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato sarebbe questo: « Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e ufficiale del Governo ». Punto. « A norma della legge, ecc. ».

Questo emendamento è stato presentato dai cons. Segnana, Ziller, Lorenzi.

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Noi abbiamo presentato questo emendamento, perchè riteniamo che così la formula riesca più chiara. Però riteniamo che il resto dell'articolo, come proposto dalla Giunta, sia almeno più moderno, più completo; risponda maggiormente a quelle che sono le osservanze, alle quali è chiamato il Sindaco. Mi sembra inoltre che sia del tutto superfluo nominare il Capo dello Stato, e cioè dire che si giura fedeltà alla Repubblica ed al suo Capo. Ritengo che già il giuramento di fedeltà alla Repubblica comprenda indubbiamente anche la fedeltà a colui che rappresenta ufficialmente anche la Repubblica.

Qiundi ritengo che la formula della Giunta sia più corrispondente a quelle che sono le attuali esigenze, anche rispetto alle nuovi leggi regionali e provinciali, ecc.

PREVE CECCON (M.S.I.): Questa è la formula in atto!

SEGNANA (D.C.): La formula in atto adesso, mi sembra che non sia che una copia della vecchia norma di giurare fedeltà al Regno d'Italia ed al Re, insomma.

PREVE CECCON (M.S.I.): Al Re e ai suoi reali successori!

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte allerdings darauf aufmerksam machen, daß es das viertemal ist, daß dieses Gesetz in den Regionalrat kommt, denn bereits im 0ktober 1956 hatte sich der Regionalrat damit befaßt und beschlossen, es auf die kommende Legislaturperiode zu vertagen. Es ist ferner das fünftemal, daß sich die Kommission damit beschäftigt. Daher kann man sagen, daß alle diese Dinge bereits reiflich überlegt und das Für und Wider in allen Aspekten genau durchdacht wurden. Es werden nun Abänderungen improvisiert, weil man glaubt, es sei irgendetwas gemeint gewesen, was nicht richtig ist, als sei auch der vorliegende Text nur improvisiert worden. Ich mache darauf aufmerksam, daß es im Art. 65 des sizilianischen Gesetzes heißt: « Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ». Zweiter Absatz: « È ufficiale del Governo secondo le leggi vigenti e in tale sua qualità presta giuramento nelle forme e nei modi previsti dalla legge dello Stato ».

(Vorrei però far notare come sia la quarta volta che questa legge viene discussa in Consiglio regionale, dato che già nell'ottobre del 1956 il Consiglio se'ne era occupato ed aveva deciso di rimandarla alla prossima legislatura. Inoltre è la quinta volta che se ne occupa la commissione perciò si può ben dire che tutto ciò è già stato ponderato ed il pro e il contro considerati sotto tutti gli aspetti. Ora si improvvisano emendamenti nella credenza che si sia inteso qualcosa di sbagliato, come se il presente testo fosse stato improvvisato anch'esso. Faccio notare che l'art. 65 della legge siciliana dice: « Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale. » Secondo comma: « È ufficiale del

Governo secondo le leggi vigenti e in tale sua qualità presta giuramento nelle forme e nei modi previsti dalla legge dello Stato. »)

PREVE CECCON: (M.S.I.): Lo so.

BENEDIKTER (S.V.P.): Jedenfalls ist das ein in Kraft befindliches Regionalgesetz.

(In ogni modo questa è una legge regionale in vigore.)

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, sì, ma non è rispettosa, per lo meno.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es dürfte nicht gegen die Grundsätze der staatlichen Rechtsordnung verstoßen, sonst hätte es nicht in Kraft treten können. In dem offiziellen Kommentar heißt es: « In verità il citato art. 150 del testo unico 1915, disponendo che il sindaco debba prestare giuramento prima di entrare in funzione, non distingue tra funzioni che al sindaco spettano quale ufficiale del Governo e funzioni che gli sono invece attribuite quale capo dell'amministrazione comunale, né impone al sindaco l'obbligo al giuramento in considerazione esclusiva della sua veste di ufficiale del Governo. Ma le cose sono ora mutate. Il secondo comma dell'art. 65 avverte espressamente che il sindaco è tenuto a giurare solo per la sua veste di ufficiale del Governo. Il legislatore ha esentato il sindaco quale capo dell'amministrazione comunale dall'obbligo di un nuovo giuramento perché evidentemente ha ritenuto sufficiente quello dallo stesso sindaco prestato quale consigliere all'atto dell'insediamento del Consiglio. La breve prestazione del giuramento nel nuovo sistema condiziona quindi l'esercizio delle sole funzioni che al sindaco competono quale ufficiale del Governo e pertanto soltanto gli atti che ineriscono all'esercizio di dette funzioni possono ritenersi nulli se compiuti prima del giuramento, non anche quelli del sindaco compiuti nella sua veste di capo dell'amministrazione comunale ».

Die Sache ist also nicht so eindeutig, wie dieser improvisierte Abänderungsantrag wahrhaben möchte, sondern es besteht hier ein Präzedenzfall, der sich in einer autonomen Region ereignet hat und der es ohne weiteres rechtfertigen würde, daß man den Text so läßt, wie er bereits zweimal vom Regionalrat verabschiedet wurde.

(Non dovrebbe urtare i principi dell'ordine giuridico altrimenti non sarebbe potuta entrare in vigore. Il commento ufficiale si esprime così: « In verità il citato art. 150 del testo unico 1915, disponendo che il sindaco debba prestare giuramento prima di entrare in funzione, non distingue tra funzioni che al sindaco spettano, quale ufficiale del Governo e funzioni che gli sono invece attribuite quale capo dell'amministrazione comunale, nè impone al sindaco l'obbligo al giuramento in considerazione esclusiva della sua veste di ufficiale del Governo. Ma le cose sono ora mutate. Il secondo comma dell'art. 65 avverte espressamente che il sindaco è tenuto a giurare solo per la sua veste di ufficiale del Governo. Il legislatore ha esentato il sindaco quale capo dell'amniinistrazione comunale dall'obbligo di un nuovo giuramento perché evidentemente ha ritenuto sufficiente quello dallo stesso sindaco prestato quale consigliere all'atto dell'insediamento del Consiglio. La breve prestazione del giuramento nel nuovo sistema condiziona quindi l'esercizio delle sole funzioni che al sindaco competono quale ufficiale del Governo e pertanto soltanto gli atti che ineriscono all'esercizio di dette funzioni possono ritenersi nulli se compiuti prima del giuramento, non anche quelli del sindaco compiuti nella sua veste di capo dell'amministrazione comunale. »

Non si tratta dunque di una questione così univoca come vorrebbe farla questa improvvisata proposta di emendamento, ma esiste qui un precedente che si è verificato in una regione autonoma e che giustificherebbe senz'altro il lasciare il testo così com'è già stato due volte approvato dal Consiglio regionale.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sono cose che appunto si discutono qui, già superate da discussioni, da decisioni di Giunta e di Consiglio, però, dato che si vuole ormai scendere nei particolari, dirò che ha ragione il cons. Benedikter, quando fa presente che all'art. 65 viene prevista quella tal dizione per il giuramento del Sindaco; è vero però anche che in Sicilia, a differenza di qui, votano tutti i consiglieri, giurano tutti i consiglieri. E se giurano tutti i consiglieri, ha già giurato il Sindaco, come rappresentante della popolazione. Sono tutte situazioni quindi che variano di posto in posto.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? È posto in votazione l'emendamento Ceccon.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano:

PREVE CECCON (M.S.I.): Non occorre, accetto l'altro.

PRESIDENTE: Accetta l'altro? Allora è posto in votazione l'emendamento dei cons. Ziller, Segnana e Lorenzi.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato a maggio-

ranza con 14 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti.

È posto in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 14 voti favorevoli e 10 astenuti.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Pupp).

#### PRESIDENTE: Art. 26.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e:

- 1) ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi;
- 2) coordina l'attività degli assessori e sovraintende agli uffici, ai servizi ed alle istituzioni comunali;
- 3) dirama gli avvisi di convocazione del consiglio, lo presiede e, in caso di urgenza, lo convoca;
- 4) convoca e presiede la Giunta comunale;
- 5) rappresenta il Comune in giudizio e promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 6) presiede agli incanti e stipula i contratti;
- 7) provvede per la trasmissione alla Giunta provinciale, nei termini prescritti, di copia delle delibere adottate dal consiglio e dalla Giunta, soggette a controllo;
- 8) firma i mandati di pagamento, assieme al segretario ed al ragioniere, ove esiste, e dispone i pagamenti sul fondo economato;
- 9) rilascia attestati di notorietà, di famiglia, certificati di povertà e gli altri atti attribuiti alla amministrazione comunale;
- 10) sospende in linea cautelare il personale del Comune, riferendone alla Giunta o al consiglio, secondo le rispettive compe-

tenze, nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il Sindaco può delegare per iscritto a singoli assessori determinate attribuzioni.

Sono presentati degli emendamenti dal cons. Ceccon:

## « 1° Comma:

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

- 1) dirama gli avvisi di convocazione;
- 2) convoca e presiede;
- 3) ripartisce tra gli assessori;
- 4) coordina l'attività;
- 5) idem;
- 6) idem;
- 7) idem;
- 8) idem;
- 9) idem;
- 10) idem;
- 11) idem:
- 2º Comma: idem ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Al 1º comma, onorevole Assessore: « Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il Comune e », mi sembra ovvio, il Sindaco non può rapresentare che il Comune. Non penso poi che gli articoli di legge che abbiamo fino a questo momento discussi, possano configurare altre possibilità alla figura del Sindaco. Senz'altro il Sindaco rappresenta il Comune, quindi mi sembra pretestuoso il dire: « rappresenta il Comune ». Pertanto ecco la ragione del mio 1º emendamento: « Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale » due punti, a capo. E qui mi pare logica una inversione, nell'ambito dei primi quattro punti soltanto, nei quali si stabiliscono funzioni e compiti propri al Sindaco. Una inversione, mi pare, suggerita

dalla logica concatenazione dei fatti e dalla successione degli avvenimenti e delle operazioni codificate qui. Innanzitutto il Sindaco dirama gli inviti, e poi convoca e presiede, dopodiché ripartisce fra gli assessori i compiti, ed infine, una volta ripartiti i compiti, coordina l'attività, ecc. ecc. Mi pare pertanto di dover proporre questo emendamento, proprio per esigenze temporali, direi così, e di logica. In tal modo il punto 3) diventa il 1), il punto 4 diviene il 2), il 1) retrocede al 3), ed il 2) si trasferisce al 4) posto. Ed ora vado fuori dagli emendamenti da me proposti, per una piccola osservazione, una piccola richiesta, onorevole Assessore, al punto 7), laddove si dice: « presiede agli incanti e stipula contratti ». Sarebbe forse meglio completare questo concetto con l'altro, proprio del resto, mi pare, della legislazione statuale, nonché della legislazione siciliana, dicendo: « personalmente o per mezzo di un assessore da lui delegato ». Questa è una domanda che io pongo a lei; non ho presentato emendamento. Se lo si ritiene opportuno lo si mette, altrimenti, se è superato da altre disposizioni o da altri concetti, pazienza, è superato.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Non tanto per quanto proposto dall'emendamento del cons. Ceccon, quanto invece per fare un riferimento al punto 5) dell'art. 26, dove la Commissione avrebbe soppresso: « dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale ed a quelle della Giunta ».

Noi sappiamo che l'amministrazione è composta di tre organi: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Per dare esecuzione alle delibere ci vuole la persona fisica, e non è possibile omettere la funzione del Sindaco per dare ese-

cuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, in quanto non saprebbe quale sarebbe diversamente l'organo che dà esecuzioni a queste deliberazioni. Io sono pertanto dell'avviso che anche il punto 5) debba restare nel testo fissato dalla Giunta; diversamente manca la persona che ha l'incarico di eseguire le delibere consiliari e le delibere di Giunta.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Gestern hat der Regionalrat — ich muß nochmals darauf zurückkommen — hinsichtlich der Befugnisse des Gemeinderates im Punkt 12/bis einen Text genehmigt, der das ganze Verfahren kompliziert und erschwert; es wurde dem Umstand nicht Rechnung getragen, daß gemäß Art. 59 der Gemeinderat und der Gemeindeausschuß die Verträge nur grundsätzlich genehmigen und die unwesentlichen Einzelheiten dem Bürgermeister überlassen können. Hier befinden wir uns in einer ähnlichen Lage. Der Zweck dieser Neuerung ist ja, daß der Bürgermeister, ähnlich wie dies beim Landesausschuß oder beim Regionalausschuß der Fall ist, die Sachgebiete auf die Assessoren verteilen kann, wodurch diese mit der gesamten Verwaltung des betreffenden Sachgebietes betraut werden, also auch mit der Durchführung von Beschlüssen des Gemeinderates oder des Gemeindeausschusses, soweit es ihr Sachgebiet, z.B. öffentliche Arbeiten, öffentlichen Unterricht, Gesundheitswesen usw., betrifft. Es ist damit unvereinbar, daß der Bürgermeister gleichzeitig doch wieder für die gesamte Durchführung der Beschlüsse des Gemeinderates und -ausschusses nicht nur verantwortlich bleibt, sondern diese Beschlüsse selbst durchführt (dà esecuzione). Denn entweder gibt es eine Aufteilung der

Sachgebiete unter die Gemeindeausschußmitglieder, dann sind diese einzeln befugt und verpflichtet, die kollegialen Beschlüsse durchzuführen, oder es gibt keine Aufteilung, dann ist dies eben der Bürgermeister allein. Entweder das eine oder das andere; man kann nicht beides wollen.

Wohl heißt es, der Bürgermeister verteilt die Geschäfte unter die Assessoren « con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi », und gegen Ende: « Der Bürgermeister kann einzelnen Assessoren bestimmte Befugnisse schriftlich anvertrauen ». Das betrifft aber nicht die Sachgebiete, denn diese verteilt er schon auf Grund des Punktes 1), sondern das betrifft die Übertragung von besonderen Befugnissen und Aufgaben ad hoc. Die Verteilung der Sachgebiete dagegen soll ja eine ständige Einrichtung sein, wodurch die Assessoren im Gemeinderat eine getrennte, eigene Verantwortung hinsichtlich ihres Zuständigkeitsbereiches übernehmen, wie es im Regionalrat und im Landtag der Fall ist. Die beiden Dinge stehen im Widerspruch. Es ist klar, daß ein Assessor, wenn er ein Sachgebiet anvertraut bekommt, dann auch für die Durchführung der Beschlüsse verantwortlich ist, soweit sie dieses Sachgebiet betreffen. Wenn wir also wollen, daß in Zukunft das Verfahren und das Verhältnis zwischen Bürgermeister und Gemeindeausschußmitgliedern gegenüber dem Gemeinderat klar zum Ausdruck kommen soll, also klare und einfache Verhältnisse geschaffen werden sollen, dann kann dieser Punkt nicht aufrechterhalten bleiben.

(Il Consiglio regionale, riguardo alle facoltà del Consiglio comunale di cui al punto 12 bis — devo ritornare ancora una volta sull'argomento — ha approvato ieri un testo che complica ed appesantisce tutto il procedimento; non si è tenuto conto della circostanza che in base all'art. 59 il Consiglio e la Giunta comunale approvano i contratti soltanto in linea di massima mentre i particolari meno importanti possono essere lasciati al sindaco. Qui ci troviamo in una situazione simile: scopo di questa innovazione è mettere il sindaco in grado di suddividere le varie materie fra gli assessori, similmente a quanto avviene nelle Giunte regionali e provinciali. Con ciò gli assessori vengono investiti dell'amministrazione completa della materia relativa, cioè anche dell'esecuzione di deliberazioni del Consiglio o della Giunta comunale per tutto quanto riguarda il loro campo, per es. lavori pubblici, istruzione pubblica, sanità, ecc. È inconciliabile con ciò che il sindaco resti contemporaneamente non solo responsabile per l'esecuzione completa delle deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, ma che dia egli stesso esecuzione a queste deliberazioni. Insomma, o c'è questa suddivisione delle materie fra i membri della Giunta comunale, ed allora essi saranno autorizzati ed obbligati ad eseguire le deliberazioni collegiali, o questa suddivisione non c'è ed allora lo sarà solo il sindaco. O l'una o l'altra, non si può decidere per entrambe le soluzioni.

È bensì detto che il sindaco suddivide le materie fra i vari assessori « con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi » e verso la fine « Il sindaco può affidare per iscritto definite funzioni ai singoli assessori », ma questo non riguarda le diverse materie, da lui già suddivise in base al punto 1), bensì il passaggio di speciali facoltà e compiti ad hoc. La suddivisione delle materie dovrà invece essere un'istituzione costante con cui gli assessori si addossano una responsabilità propria a parte, per quanto riguarda il loro campo di competenza, come avviene nei consigli regionale e provinciale. Queste due soluzioni sono

contradditorie. È chiaro che se a un Assessore viene affidata una materia, egli sarà responsabile anche per l'esecuzione delle deliberazioni che la riguardano. Questo punto non potrà rimanere in vigore se vogliamo che per il futuro siano espressi chiaramente il procedimento ed il rapporto fra sindaco e membri della Giunta comunale nei confronti del Consiglio comunale, cioè che si impostino rapporti semplici e chiari.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Per chiarire quanto ho detto prima. È vero che c'è il punto 1) e questo non è che mi fosse sfuggito. Esso dice: « ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune con facoltà di delegare la firma dei provvedimenti relativi ». Ma devo osservare che l'Assessore, come tale, non è un organo del Comune, e quindi il Comune deve essere rappresentato da un qualche organismo. Lo farà, anche completando eventualmente il punto 5): « dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e a quelle della Giunta », anche mediante delega di poteri, ma non possiamo omettere l'organismo come tale. L'organo è il Sindaco, non sono gli assessori. Non esiste la figura di organo per l'Assessore, ed è per questo che sarebbe in contraddizione netta con i tre organi previsti dal Comune che sono: il Consiglio, la Giunta e gli assessori. Quando esistono delle delibere che non sono assegnate a nessuno degli assessori per la relativa competenza, ci deve essere qualcuno che dà esecuzione a questo, e questo non può essere che il Sindaco. Si può eventualmente integrare l'art. 5, aggiungendo a « dà esecuzione alle delibere del Consiglio e a quelle della Giunta », « anche avvalendosi dell'Assessore delegato » o « degli assessori delegati ».

(Assume la Presidenza il Presidente Rosa).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es soll also unbedingt nach der Regel verfahren werden: Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht! Die sogenannte Delegierung ist ja in der Verteilung der Sachgebiete enthalten. Der Regionalrat wollte — nun zum drittenmal ähnliche Verhältnisse wie beim Landesausschuß schaffen. Im Statut heißt es: « Der Präsident des Ausschusses verteilt die Sachgebiete unter die Assessoren ». Damit ist schon eine Übertragung, ein Anvertrauen dieser Sachgebiete, eine Art «delega» — das Wort ist meiner Ansicht nach nicht angebracht - enthalten. Weiters geht aus dem Statut hervor, daß die Assessoren hinsichtlich ihres Sachgebietes auch eine eigene Verantwortung gegenüber dem Regionalrat, dem Landtag haben (« sono responsabili »), denn sonst könnten sie nicht wegen mangelnder Pflichterfüllung vom Regionalrat oder Landtag einzeln abberufen werden. Es ist aber im Statut nichts davon zu lesen, daß der Präsident des Regionalausschusses oder Landesausschusses « dà esecuzione alla deliberazione ». Wir wissen vielmehr, daß, wenn Beschlüsse gefaßt werden - eine Ausnahme bilden bei der Gemeinde nur die Verordnungen (ordinanze), die dem Bürgermeister zustehen, sowie gewisse Verordnungen, für die der Gemeindeausschuß zuständig ist -, die Durchführung dieser Beschlüsse und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten Sache der Assessoren sind und es daher eine Erschwerung darstellt, wenn man die Bestimmung so formuliert: « Der Bürgermeister sorgt für die Durchführung, jedoch in der Weise, daß er weiterdelegiert ». Er hat ja schon delegiert, gemäß

Punkt 1) hat er die Sachgebiete schon verteilt.

(Dunque si vuol proprio seguire la regola: Perché fare le cose facili anziché complicate? La cosiddetta delega è già contenuta nella suddivisione degli incarichi. Il Consiglio regionale era intenzionato — ormai per la terza volta — a creare rapporti simili a quelli delle Giunte regionale e provinciale. Nello Statuto è detto: « Il Presidente della Giunta distribuisce gli incarichi fra gli assessori. », il che contiene già un passaggio, un affidamento di questi compiti, una specie di « delega » (la parola mi sembra però inadatta). Risulta ancora dallo Statuto che gli assessori sono responsabili per la loro materia davanti ai Consigli regionale e provinciale, altrimenti essi non potrebbero venir revocati dai Consigli per inadempienza ai propri doveri. Nello Statuto non c'è invece che il Presidente della Giunta provinciale o regionale « dà esecuzione alla deliberazione ». Di più: noi sappiamo che quando si fanno deliberazioni (nei Comuni fanno eccezione soltanto le ordinanze che spettano al Sindaco come pure alcune ordinanze di competenza della Giunta), l'esecuzione di tale insieme con tutte le attività con questa connesse spettano all'Assessore e perciò il formulare la norma come segue rappresenta un appesantimento: « il sindaco provvede all'esecuzione sotto forma di una delega ». La delega è già stata fatta, in base al punto 1) egli ha già distribuito gli incarichi.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io ho avuto già occasione di esporre al presidente della commissione, cons. Benedikter, le mie perplessità e quelle della Giunta su questo punto, ed egli mi ha fatto quelle osservazioni, che ha ripetuto al Consiglio adesso. Devo dire però che mi sono riservato di riesaminarle,

le ho riesaminate, ma non ho potuto pervenire a quello stato di convinzione che mi consenta di accettare liberamente questa soppressione. Devo far rilevare che questo è un punto che è già stato approvato dal Consiglio per una - due tre volte, e che niente è mutato, da allora ad oggi, che consigli la soppressione di questo punto. Ho guardato la legislazione in vigore, e questa norma esiste: art. 151 n. 4, del T.U. del '15: ma ho visto anche la legislazione siciliana, quella più recente. All'art. 68, tra le attribuzioni del Sindaco, si dice: « dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e a quelle della Giunta ». Ora, a mio parere, non si tratta di alleggerire, ma si tratta di non lasciare indeterminata una situazione, che potrebbe dar luogo a responsabilità. Perché, più che altro, io vedo in questa affermazione, « il Sindaco dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e a quelle della Giunta » vedo in questa affermazione, un richiamo di responsabilità ad una persona, la quale persona, come ha delegato i compiti agli assessori, così nulla impedisce che possa delegare l'esecuzione delle deliberazioni ai singoli assessori. Però, di fronte al cittadino, ci sarà pure una persona che risponde per l'esecuzione, perché altrimenti c'è un palleggiamento di responsabilità fra Sindaco e assessori, che non giova certo a quella certezza, che tutti debbono avere in materia di esecuzione di deliberazioni della Giunta o del Consiglio. La materia quindi è più importante di quanto possa sembrare a prima vista. L'opinione pubblica, il cittadino, esige che ci sia una persona, la quale è indicata come responsabile delle esecuzioni delle decisioni; questo perché molte volte succede che le decisioni vengono prese e poi non vengono applicate se non c'è la sollecitazione del cittadino. In questo caso penso che il silenzio sia gravido di incertezze e di dubbi in una materia così delicata.

Quindi, a mio parere, non vedo le ragioni, pur prendendo atto di quanto il cons. Benedikter ha detto, le ragioni di sopprimere questa parte, ed ho avuto già occasione di dirglielo. Si tratta di alcune situazioni, che la Giunta ha il dovere di far presente. Non so se il Consiglio ha osservato che su 60 - 70 emendamenti, la Giunta si è fermata in pochissimi: sei - sette - otto. Ha fatto un vaglio molto preciso. Su questi però chiede che il Consiglio si fermi e valuti, tanto più se si tratta di una situazione come questa, che è già stata superata, direi che è già stata digerita, da una, due, tre votazioni del Consiglio, dal passaggio di una, due tre commissioni. Ho detto anche che la legge siciliana stabilisce questo all'art. 68, quando dice che il Sindaco « dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e a quelle della Giunta ».

Penso quindi, concludendo, che sia dovere della Giunta far presente la inopportunità di lasciare indeterminata questa materia. per le conseguenze che ne possono derivare. A meno che non si dica: « ripartisce tra gli assessori gli affari del Comune, dando ad essi anche il compito di dare esecuzione alle deliberazioni che sono conseguenti nelle materie, ecc. », che però non mi sembra molto appropriato.

PRESIDENTE: C'è un emendamento al punto 5), presentato dai cons. Ziller, Segnana e Benedikter: « dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e a quelle della Giunta negli affari non attribuiti agli assessori, di cui al punto 1) ».

Nessun altro prende la parola? È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 2 astenuti.

Ci sono gli emendamenti Ceccon, formali, di spostamento.

L'Assessore è d'accordo?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì.

PRESIDENTE: Va bene.

È posto in votazione l'emendamento Ceccon al 1º comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'art. 26.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 27

In caso di rifiuto da parte del Sindaco al rilascio di atti, certificati e di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

Ove sia accolto il ricorso, il Presidente della Giunta provinciale provvede al rilascio del documento e alle dovute rettifiche.

Ci sono due emendamenti proposti dal cons. Ceccon, al 1º e al 2º comma.

Al 1º comma: « . . . certificati e attestati previsti . . . »

Al 2º comma: « . . . La Giunta provinciale dovrà provvedere entro 30 giorni all'esame del ricorso e nello stesso termine, ove il ricorso sia accolto, al rilascio del documento o alla dovuta rettifica ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, pochissime parole. Al 1º comma una lievissima operazione chirurgica: ho tolto quel « di », perché evidentemente sta male; è un inutile neo su un volto così bello come presenta indubbiamente tutto questo primo comma.

2º comma: ne ho proposto lo stralcio e la sostituzione con altro. Con altro che configura tutta la successione delle operazioni necessarie, che si determinano, se avviene quanto previsto dal 1º comma. Mi pare che la chiarezza è quella che noi andiamo cercando nel codificare una legge, ed allora togliamo di mezzo ogni dubbio perché, quando non si dice e si lascia in sospeso, ecc. ecc., non c'è più la certezza del diritto e il cittadino non sa mai che cosa può avvenire. E allora fissiamo i compiti della Giunta provinciale, i compiti di chi può ricorrere e fissiamo a chi è assegnato anche il compito di provvedere e come debba provvedere. Mi pare che questo, in definitiva, completi e migliori.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Va bene.

PRESIDENTE: Allora poniamo in votazione gli emendamenti Ceccon.

1º comma:

chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

2º comma:

chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'art. 27.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 28

Il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), nonché i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia, polizia locale e igiene per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa eseguire gli ordini relativi. Ove il Sindaco non provveda o dove sono interessati

due o più Comuni, provvede il Presidente della Giunta provinciale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.

Salvo i casi di impossibilità dovuta all'urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini entro un congruo termine. Decorso tale termine, gli ordini sono eseguiti d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio della azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutiva dal Presidente della Giunta provinciale sentiti gli interessati ed è rimessa dal Sindaco all'esattore per la riscossione, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso ricorso giurisdizionale a norma delle leggi dello Stato.

## Emendamenti Ceccon:

1º comma: « Il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti e ne fa eseguire gli ordini relativi, nelle seguenti materie: ediliza, polizia locale e igiene, sanità, sicurezza pubblica. Ove il Sindaco non provveda o qualora siano interessati...».

2º comma: idem

30 comma: idem

4º comma: « . . . ricorso giurisdizionale a norma di legge ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, sono due emendamenti formali. Il 2º può anche cadere, perchè vedo che la commissione legislativa, preposta alla materia, ha fatto e ha adottato, direi, quasi identica espressione. Io non conoscevo quel testo, quindi non occorre metterlo in votazione, perché rimane quello. Per quello che riguarda il 1º comma,

non è altro che un ordinamento formale della stessa materia prevista.

PRESIDENTE: Tutti gli emendamenti Ceccon sono fatti al testo della Giunta; quindi l'emendamento al 4º comma è ritirato.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì sì, c'è quello della Commissione.

PRESIDENTE: Allora viene posto in votazione l'emendamento al 1º comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto con 9 voti contrari, 2 favorevoli. Gli altri non hanno alzato la mano.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Questo è un altro di quegli scogli che io devo far presente al Consiglio. Il testo della Giunta ha già dato motivi di rilievo. Rileggo i rilevi che sono stati formulati: « 16 gennaio 1959: in quanto dispone in materia di provvedimenti sindacali contingibili ed urgenti, che sono estrinsecazione della sovranità statale, e come tali sottratti dalla competenza regionale ».

« Art. 28: la Commissione legislativa regionale, pur riconoscendo la gravità del rilievo, secondo cui provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, sono emanati dal Capo dell'amministrazione comunale, quale ufficiale di Governo, ha ritenuto di superarlo nella considerazione che la questione sarebbe puramente formale. Non può condividersi tale impostazione, tanto più che l'articolo stesso ammette che possa intervenire, in caso di inerzia o di interesse di più comuni, il Presidente della Giunta provinciale, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 46 dello Statuto. In ogni caso non sembra legit-

timo l'ultimo comma, relativo ai rimedi giurisdizionali, perché la relativa formulazione sembrerebbe escludere il ricorso gerarchico da ammettersi invece a sensi dell'art. 76 ».

Questo ultimo rilievo cade, ed è chiaro che, escluso il ricorso gerarchico, resta il ricorso giurisdizionale e va bene il testo della Commissione.

Sul primo loro hanno visto i rilievi governativi. Ora, di fronte a questi rilievi, sui quali si può anche supporre un certo superamento a seguito di contatti con l'autorità governativa, viene presentato un testo, il quale, non solo non toglie questi rilievi, ma anzi li aumenta, quando cioè si dice che il Sindaco adotta i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, che riguarda l'occupazione delle aree edificabili e riguarda l'esproprio. Ora, se noi vogliamo incocciare diretti in un rilievo di legittimità, approviamo pure questo articolo, ma io penso che interesse di tutti non sia questo.

I consiglieri sanno che questa materia è stata molto dibattuta. Cioè, se i provvedimenti che il Sindaco adotta, contingibili ed urgenti, in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, siano compito dell'ufficiale di Governo o del Sindaco, come capo dell'amministrazione. Ma ormai si può già ritenere risolta la giurisprudenza, la dottrina ormai consolidata, che questi poteri gli spettano in virtù della sua veste di ufficiale di Governo. A stretto rigore, quindi, il rilievo del Governo avrebbe valore, avrebbe fondamento e impedirebbe a noi di legiferare in una materia che, essendo propria dell'ufficiale di Governo, non potrebbe essere disciplinata da noi che non possiamo intervenire in questo. Tuttavia io riterrei di insistere sul testo che abbiamo già portato l'altra volta, nella speranza che questo passi,

ma non più di così. Guardate che la cosa non ha un valore platonico, di discussione, ma ha anche un valore notevole, un valore di sostanza, quando si arriva alla responsabilità di provvedimenti che il Sindaco ha preso. Sono tutti provvedimenti che toccano i diritti personalissimi dei cittadini, quali sono i diritti di proprietà, di disponibilità delle proprie cose; quando ci sono dei provvedimenti per eliminare pericoli di incolumità, di igiene pubblica, si può addirittura ordinare l'abbattimento della casa. si può addirittura ordinare l'allontanamento di una famiglia da un alloggio, si può addirittura ordinare l'esecuzione delle deliberazioni, e a spese del cittadino che è oggetto di questo provvedimento. Quindi la cosa in sè ha notevole importanza. La Giunta quindi pregherebbe il Consiglio di aderire alla proposta di articolo 28, che già trova difficoltà di approvazione da parte del Governo, ma di non appesantire questa difficoltà con la proposta della Commissione, che addirittura, io devo dirlo, troverebbe poi un muro sbarrato, contro il quale io stesso non mi sentirei di andare, dopo che avrò, con fatica, da superare i rilievi precedenti del Governo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Assessor hat angedeutet, daß der Ausschuß, von ganz geringfügigen Ausnahmen abgesehen, mit fast allen Vorschlägen der Kommission einverstanden ist. Wir haben aber jedenfalls feststellen müssen, daß es sich dabei nicht nur um Ausnahmen handelt, sondern daß diese Meinungsverschiedenheiten mit der Kommission bald zur Regel werden. Das wäre nur eine statistische Feststellung.

Die Worte des Assessors wiederholend,

gibt es also Textstellen, die zweimal vom Regionalrat verabschiedet wurden und gegen die nicht der Einwand der Verfassungswidrigkeit erhoben worden ist. Zu diesen Artikeln, gegen die nur ein Einwand, aber kein solcher der Verfassungswidrigkeit, gemacht wurde, gehört auch der Art. 28. Wenn er so bliebe, wie ihn der Ausschuß vorschlägt, mit der Berichtigung des letzten Absatzes, die nur eine Wiederholung des Staasgesetzes ist und die der Assessor auch angenommen hat, dann dürfte kein Einwand der Verfassungswidrigkeit erfolgen. Was aber den Art. 7 des alten Gesetzes vom 20. März 1865 betrifft, so ist das etwas ganz anderes. Das könnte auch in einem eigenen Satz oder in einem eigenen Artikel stehen und ist allerdings mit diesen Dringlichkeitsverfügungen irgendwie verwandt. Der Zweck, den die Kommission damit verfolgt hat, ist, den Bürgermeister daran zu erinnern, daß er diese Befugnis hat. Im Art. 7 heißt es, « die Verwaltungsbehörde (Autorità amministrativa) kann solche Verfügungen treffen », wobei laut konstanter Rechtsprechung unter « Autorità amministrativa » der Bürgermeister und der Präfekt (bei uns Regierungskommissär und Vizeregierungskommissr) gemeint sind. Das ist aktuell geworden, weil der Verfassungsgerichtshof wegen eines Vorfalles in der Provinz Bozen ein Urteil gefällt hat, wonach dieser Art. 7 nicht auf den Präsidenten des Landesausschusses anwendbar ist, sondern auf den Regierungskommissär und den Bürgermeister. Es steht also einwandfrei fest, daß diese beiden die erwähnte Befugnis haben, und es ist nur ein Hinweis, wenn hier festgestellt wird, daß der Bürgermeister diese Befugnis gemäß Art. 7 hat, so wie wir an anderer Stelle sagen, der Bürgermeister übt eine gewisse Befugnis laut Staatsgesetz (a norma della legge dello Stato) aus usw. Dieser Hinweis für die Benützer dieses Gesetzes, Gemeindeverwalter usw., soll daran erinnern, daß es auch diese Befugnis gibt, Dringlichkeitsverfügungen zu erlassen, wobei im Falle öffentlicher Notstände auch das Privateigentum angetastet werden kann. Ich kann mir nicht vorstellen, daß nur wegen dieses Hinweises, der auch getrennt erfolgen könnte, der Himmel herunterfällt.

(L'Assessore ha accennato al fatto che la Giunta, a parte alcune eccezioni di minima importanza, è d'accordo con quasi tutte le proposte della commissione. Noi abbiamo in ogni modo dovuto constatare come non si tratti soltanto di eccezioni ma come le divergenze di opinione con la commissione stiano diventando quasi una regola. Questa sarebbe soltanto una constatazione statistica.

Per ripetere le parole dell'Assessore, ci sono dunque punti del testo che sono stati approvati già due volte dal Consiglio regionale ed ai quali non è stata mossa obbiezione di incostituzionalità. Appartiene agli articoli a cui è stata mossa obiezione, ma non di incostituzionalità, anche l'art. 28. Se questo dovesse rimanere come lo ha proposto la Giunta, con l'emendamento dell'ultimo comma che è una ripetizione della legge nazionale e che è stato accettato anche dall'Assessore, non dovrebbe potersi fare nessuna obbiezione di incostituzionalità. Per quanto riguarda l'art. 7 della vecchia legge del 20 marzo 1865, si tratta di tutt'altra cosa. Ciò potrebbe venir espresso in una frase o in un articolo a parte, anche se in qualche modo si collega a questi provvedimenti di urgenza. Lo scopo che la commissione ha qui perseguito è quello di ricordare al sindaco che egli possiede questi poteri. Nell'art. 7 è detto: « L'autorità amministrativa può prendere tali provvedimenti », dove per autorità amministrativa si intende, secondo la giurisprudenza corrente, il sindaco ed il prefetto (da noi il commissario del Governo ed il vicecommissario). Tutto ciò è diventato di attualità perché la Corte costituzionale, per un caso verificatosi nella Provincia di Bolzano, ha pronunciato un giudizio in base al quale questo art. 7 non è applicabile al Presidente della Giunta provinciale ma al Commissario del Governo ed al sindaco. È fissato perciò senz'ombra di dubbio che questi due funzionari hanno le citate facoltà e, constatando qui che il sindaco possiede questa facoltà in base all'art. 7, se ne fa soltanto un riferimento nello stesso modo come noi diciamo in altro luogo che il sindaco esercita una certa facoltà a norma delle leggi dello Stato, ecc. Questo accenno deve ricordare a coloro che usano questa legge, amministratori comunali ecc., che esiste anche tale potere di emanare provvedimenti di urgenza, toccanti, in caso di stato di emergenza pubblica, anche la proprietà privata. Non riesco ad immaginare che il cielo caschi per questo accenno che si potrebbe fare anche separatamente.)

# PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Se ho fatto questi rilievi è perché anche consulenti nostri, che ci seguono in questa materia delicata, ci fanno capire i pericoli che derivano dalla formulazione. Leggo una risposta recentemente avuta: « Non conviene includere il potere di cui all'art. 7 della legge 1935, sia perché si tratta di un potere che spetta al Sindaco nella sua veste esclusiva di ufficiale di Governo, e quindi si potrebbe contestare la competenza della Regione a legiferare in materia, sia perché, — e questa è forse la cosa più delicata —, diversa è la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti contingibili ed urgenti, da quella nei confronti dei

provvedimenti ex art. 7. Infatti c'è una norma di legge, che la Regione non può modificare, che attribuisce alla Giunta provinciale amministrativa la competenza a giudicare sui provvedimenti contingibili ed urgenti. E, mancando una norma analoga per i provvedimenti ex art. 7, questi invece, previo ricorso gerarchico, sono decisi dal Consiglio di Stato. Accomunando le due ipotesi, sembra che si voglia far seguire la medesima sorte e si induce il cittadino a credere questo, ciò che è un errore ».

Ecco, in sostanza, io vorrei pregare di pensarci su, prima di approvare una formula di questo genere, che poi non ha, a mio parere, un significato concreto, perché, se è vero quanto dice il cons. Benedikter, noi vogliamo ricordare ai Sindaci che hanno questo potere. Ora, questo noi possiamo farlo benissimo con una circolare, senza dover inserirlo in una legge, dove, per ragioni di carattere formale, minacciamo poi di portare altri rilievi al testo. Quindi direi che nulla si cambia, perché, se noi dicessimo: no, il Sindaco non può adottare i provvedimenti di cui all'art. 7, sarebbe un'altra cosa. Cioè non contestiamo che il Sindaco adotti sia i provvedimenti contingibili ed urgenti, sia i provvedimenti ex art. 7. Non lo contestiamo. Diciamo soltanto che questo non è il luogo di metterlo, perché può sembrare che noi vogliamo legiferare su una materia che spetta al Governo, in quanto si tratta di poteri ormai acquisiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, poteri del Sindaco come ufficiale di Governo.

Mi pare che sia una posizione ragionevole.

PRESIDENTE: È presentato in questo momento dalla Giunta l'emendamento all'art. 28, 1° comma, che propone il ritorno al proprio testo.

È posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto con 13 voti favorevoli.

Viene posto in votazione l'art. 28.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

La seduta è sospesa e rinviata alle ore 15.

(Ore 12.45).

Ore 15.15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

### Art. 29

L'iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta e ad ogni consigliere. Le proposte sono iscritte nell'avviso di convocazione nell'ordine di presentazione.

I consiglieri comunali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione in seno al Consiglio. La risposta all'interrogazione e all'interpellanza deve essere data nella prima riunione conseguente alla successiva convocazione del consiglio comunale.

Il consiglio comunale deve regolare l'esercizio delle proprie funzioni con regolamento, approvato dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

C'è un emendamento del cons. Ceccon al 1° comma: «... di convocazione secondo l'ordine in cui vengono presentate ».

Allora poniamo in votazione l'emendamento Ceccon.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 29 così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

### Art. 30

La riunione del consiglio comunale deve aver luogo entro dieci giorni dalla richiesta di un quinto dei consiglieri o dall'invito del Presidente della Giunta provinciale.

L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve ssere conségnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso con l'elenco deve essere comunicato alla Giunta provinciale. Nel periodo compreso fra il giorno di ricevimento dell'avviso e quello fissato per l'adunanza, ogni consigliere ha diritto di esaminare, nella sede comunale, gli atti relativi alle singole proposte iscritte all'ordine del giorno.

L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo contemporaneamente alla spedizione dell'avviso di convocazione.

Al 2° comma c'è un emendamento, proposto dal cons. Ceccon: «...ai consiglieri presso la loro dimora o presso il domicilio eletto nel Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia consegnato 24 ore prima. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale; contemporaneamente l'avviso di convocazione e l'elenco degli og-

getti da trattare, devono essere trasmessi alla Giunta provinciale ».

Altro emendamento Ceccon, al 3° comma: « Il segretario del Comune provvederà inoltre a che l'albo comunale porti affisso, in contemporaneità con l'indetta convocazione, l'ordine del giorno con gli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ».

Sono posti in discussione. Nessuno prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'emendamento al 3° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Allora metto in votazione l'articolo così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato all'unanimità.

#### Art. 31

# VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano:

- a) ... consiglieri se al Comune ne sono assegnati 40
- b) .. consiglieri se al Comune ne sono assegnati 30 °
- c) ... consiglieri se al Comune ne sono assegnati 20

d) ... consiglieri se al Comune ne sono assegnati 15.

Alla prima convocazione il consiglio può solo deliberare sugli oggetti contenuti nell'avviso. Alla seconda convocazione il consiglio può solo deliberare sugli oggetti compresi nell'avviso di prima convocazione.

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti e comunque con non meno di tre.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non si computano i consiglieri che prima della votazione si siano allontanati dalla sala.

Ci sono anche qui degli emendamenti del cons. Ceccon. Al 1° comma: «...al Comune. Solo in seconda convocazione, da indirsi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano:

- a) 11 consiglieri...
- b) 9 consiglieri...
- c) 6 consiglieri...
- d) 5 consiglieri ...

Al 2° comma: « In prima convocazione...» « In seconda convocazione . . . »

Al 4° comma: « . . . allontanati dall'aula». È aperta la discussione.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Io ho messo quei numeri, che sono numeri così, indicativi, perché nel mio testo ho puntini. Quindi non so se ci sono proposte fatte dalla Giunta, io non le conoscevo, quindi l'ho fissato io; niente vieta che siano altri, insomma.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Nella precedente proposta di legge, che

era stata approvata dal Consiglio, si parlava di seconda convocazione, nei seguenti termini numerici:

16 consiglieri, se al Comune ne sono assegnati 40;

12 se ne sono assegnati30;

8 se ne sono assegnati 20;

6 se ne sono assegnati 15.

La Giunta ha ritenuto che siano troppo pochi ed ha alzato un po' il numero dei consiglieri necessari perché la seduta possa validamente essere costituita in seconda convocazione, e quindi ha proposto 18 consiglieri, se al Comune ne sono assegnati 40; 14, se al Comune ne sono assegnati 30; 9, se al Comune ne sono assegnati 20; e 7, se al Comune ne sono assegnati 15. Così abbiamo cercato di contemperare tra un massimo ed un minimo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ziller.

ZILLER (D.C.): Temo che in seconda convocazione il numero di 18, 14, 9 e 7 forse sia elevato ancora, perché si corre il rischio che, ove non fossero presenti anche questi, che costituiscono grosso modo la metà, vada nuovamente deserta e quindi praticamente vada a paralizzarsi l'attività dell'amministrazione comunale. Io sarei per proporre un terzo, in seconda convocazione, anche per dare la possibilità all'amministrazione di poter deliberare, perché proprio si indice la seconda convocazione quando il numero non è quello prescritto, della maggioranza più uno. Quindi se si vuole veramente, in seconda convocazione dare la possibilità al Consiglio di funzionare, bisogna che il numero dei consiglieri, in seconda votazione, non abbia ad essere troppo elevato. Io proporrei, -- è una indicazione soltanto, anche la mia —, proporrei un terzo.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Prego il cons. Ziller di non presentare proposte, perché altrimenti andiamo a finire in un mare grande, dove ci perdiamo effettivamente nei numeri. Come dicevo, il concetto è stato quello di non lasciare un numero troppo basso di consiglieri, nel quale caso la seduta si trasforma in una burletta, in un certo senso; d'altra parte, mettere una cifra tale, che comunque possa dar modo al consiglio di funzionare. Devo dire che questa cifra corrisponde presappoco anche a quella proposta dalla riforma dello Stato. Qui adesso non ho i dati, ma è nella stessa misura. Quindi pregherei di lasciare così.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedevo all'onorevole Assessore, una delucidazione, per quello che riguarda il 3° comma, sulle delibere prese dalla Giunta: « la Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri effettivi o supplenti o comunque con non meno di 3 ».

Questo perché lo chiedo? Lo chiedo perché la legge dello Stato, sia nella nuova legge sulle elezioni degli organi comunali, sia nel vecchio T.U. del 1915, stabiliva tassativamente, con norma imperativa, quale doveva essere il numero degli Assessori, in base al numero degli abitanti delle singole amministrazioni comunali. Ora, la nostra legge regionale per la elezione, — la n. 5, tanto per intenderci —, per la elezione degli organi, ha assunto un altro suo concetto e stabilisce: « fino a questo numero di abitanti, gli Assessori possono essere in numero di »; quindi dà un limite al

massimo, non al minimo. Si possono nominare Assessori in numero inferiore di quello che imperativamente la legge dello Stato invece stabilisce. Che cosa succede? Succede che con quella legge regionale n. 5, di assolutamente certo non c'era che la prescrizione del Sindaco quale appartenente della Giunta, mentre per i piccoli comuni, si diceva che gli Assessori potevano essere fino al numero di due. Non due. Eccoci allora...

DALSASS (S.V.P.): No, no!

PREVE CECCON (M.S.I.): No, « almeno due » non è imperativo, possono essere due, ma possono essere anche meno di due . . .

DALSASS (S.V.P.): No, no!

PREVE CECCON (M.S.I.): Come no? Se io non lo stabilisco imperativamente, è evidente che posso giocare qui dentro: posso eleggerlo, come non eleggerlo. Di sicuro c'era il numero invece degli Assessori supplenti, che sono due per tutti i tipi di Giunte. Ora è evidente che questo nostro articolo supera quel problema, ma allora è ben chiaro, il problema rimane per gli altri comuni, per quelli con numero di abitanti superiore alla cifra di due Assessori.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Dunque, nella nostra legge del '54, gli Assessori supplenti sono due, poi il Sindaco c'è, quindi son già tre, poi gli Assessori effettivi sono perlomeno due. Meno di due non possono essere. Quindi siamo già a cinque, come minimo; cioè la minima unità tra Assessori effettivi e supplenti del Comune più piccolo, è cinque. A questo punto, si dice, che almeno siano tre. Quindi questa norma ha questo va-

lore: che ci sia la maggioranza dei membri effettivi o comunque dei supplenti, ma che comunque non si possano fare sedute di Giunta se non ci sono almeno tre persone; tra Sindaco, supplenti ed effettivi. Questo è il senso, e mi pare anche ragionevole, perché non saprei come vedere una Giunta formata da due persone. È chiaro.

PRESIDENTE: È posto in votazione lo emendamento proposto dal cons. Ceccon al 1º comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'emendamento al 2° comma.

PREVE CECCON (M.S.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Va bene.

È posto in votazione l'emendamento al 4° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'art. 31.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Wir haben nur über den ersten Absatz abgestimmt, aber mit dem Einverständnis, daß die Zahlen so bleiben sollen, wie sie der Ausschuß vorgeschlagen hat.

(Abbiamo votato soltanto il primo comma nell'intesa che le cifre dovessero rimanere così come le ha proposte la Giunta.)

PRESIDENTE: Lettura dell'art. 32.

### Art. 32

Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.

Le elezioni della Giunta, del Sindaco, dei Revisori dei conti, delle Commissioni e dei componenti di collegi e la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconoto e dell'ordinamento del personale devono essere fatte in seduta pubblica. La seduta deve essere segreta quando si tratti di questioni che importino apprezzamento di qualsiasi genere su persone.

Ci sono emendamenti del cons. Ceccon, al 1<sup>10</sup> e 2<sup>0</sup> comma.

Al 1º comma: «...i casi previsti dalla legge e quando si tratta di qestioni che comportino apprezzamento di qualsiasi genere su persone ».

Al 2° comma: « . . . di collegi nonché la deliberazione del bilancio preventivo, del rendiconto e dell'ordinamento del personale devono essere fatte in seduta pubblica ».

Viene presentato ora un emendamento, a firma Raffaelli, Nicolodi e Paris, che propone di ripristinare l'ultimo comma del testo della Giunta: « Le sedute della Giunta comunale sono pubbliche ».

Chi prende la parola? La parola al cons. Raffaelli

RAFFAELLI (P.S.I.): Io ho ascoltato, con molto interesse, gli « oh! oh! » di scanda-lo . . .

(Interruzione).

RAFFAELLI (P.S.I.): Insomma, così li ho interpretati! . . ., che vengono dai numerosi membri di Giunta, o di varie Giunte, che sono qui presenti. Essendo uno dei tanti, che non hanno mai fatto parte di nessuna Giunta, così come i miei colleghi, vorrei mi si spiegasse la ragione che ha determinato questo « oh! oh! », cioè vorrei mi si spiegasse quali scandalose cose si svolgono nei penetrali chiusi delle Giunte, per cui è oggetto di scandalo la proposta, del resto fatta a suo tempo dalla Giunta, — sarà stato un lapsus freudiano —, di farle pubbliche le sedute. Se mi persuadete, ritiro l'emendamento.

# PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non per spiegare il perché c'è un « oh! oh! », perché questo eventualmente lo faranno coloro che hanno pronunciato l'« oh! », ma per dire questo: che se il cons. Raffaelli, col suo emendamento, vuole ripristinare il testo della Giunta, la Giunta che ha la paternità di quel testo, rinnega quella paternità, perché è...

### RAFFAELLI (P.S.I.): Quale rinnegare!

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): ... indiziata da errore, quindi lei non può attribuirci una affermazione che noi non riconosciamo. Perché, guardate, lì è successo un errore: le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche; è un errore materiale di cui tutti se ne rendono conto. Ora, su questo errore materiale non può costruire l'emendamento il cons. Raffaelli, però ne può presentare uno. Cioè non dire: si ripristina il testo della Giunta, ma ne presenta uno. Ed allora, dato che sto parlando a questo riguardo, vorrei dire qualche cosa: è un principio generale del nostro ordinamento, che gli organi esecutivi facciano la loro seduta riservata. Non si è mai visto una Giunta provinciale, una Giunta regionale, un Consiglio dei ministri, che facciano seduta pubblica; ma anche tutti gli organi esecutivi di tutte le altre istituzioni, non soltanto Giunte municipali, ma anche i Consigli di amministrazione degli ospedali, delle opere pie, delle associazioni sportive, delle associazioni culturali. È principio generale che siano riservate, senza che con ciò venga meno quel principio della pubblicità degli atti delle pubbliche amministrazioni, sulla quale si basa anche la nostra disciplina degli enti pubblici.

Ora, la commissione ha soppresso, intendendo di non trattare la materia. Ma la commissione però non ha deciso che le sedute devono essere pubbliche o devono essere riservate; ha semplicemente detto: non ne parliamo, come non ne parla neanche la legge dello Stato. Ora, noi potremmo regolare la materia nel regolamento di esecuzione. Io penso che questa sia materia regolamentare, e lo potremmo fare. In questo senso, quindi, nel senso che la materia verrà poi disciplinata dalla Giunta regionale, in sede di regolamento, la Giunta è d'accordo con la commissione. Non sarebbe d'accordo se la commissione avesse voluto, e non ha voluto, perché ero presente anch'io alla seduta —, avesse voluto sopprimere il principio della riservatezza delle sedute. Non ne ha semplicemente parlato, come non ne parla la legge dello Stato in vigore.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Allora poniamo in votazione l'emendamento Ceccon al 1º comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Poniamo in votazione l'emendamento al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'emendamento che propone il ripristino del comma del testo della Giunta.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Poniamo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Negli emendamenti del cons. Ceccon c'è la proposta per l'istituzione di un art. 32 bis, che suona:

« Alle sedute del Consiglio e della Giunta possono sempre intervenire i presidenti della Giunta regionale o provinciale, o loro delegati, senza voce deliberativa ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Art. 32 bis. Evidentemente io corro il rischio di passare per un romantico in questo momento, o anche per uno svitato, che in fin dei conti potrebbe essere termine che equivale l'altro. E perché? Qualcuno potrebbe pensarlo. Io invece sono convinto di no, sono convinto di essere nel giusto proponendo questo articolo, e sarò veramente lieto di conoscere a questo riguardo anche il pensiero della onorevole Giunta. Io dico che mi sarebbe stato molto facile proporre quello che è l'articolo, contemplato nel testo unico della legge statuale; cambiare il nome di Prefetto in Commissario del Governo, cambiare il nome in Vicecommissario del Governo, ed avrei mantenuto un certo qual collegamento con quella che è la legge dello Stato. Invece questo io non l'ho fatto. Ho prospettata la possibilità di intervento alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, a chi? Rispettivamente al Presidente della Giunta regionale ed ai Presidenti delle due Giunte provinciali. Quale il motivo? Evidentemente perché essi, e soltanto essi, hanno ereditato quelle funzioni di controllo che, nella legge dello Stato, erano affidate ai Prefetti. I Prefetti potevano intervenire, in rappresentanza del Governo, nelle riunioni degli organi collegiali, proprio perché essi esercitavano la vigilanza è tutela sugli atti. Era quindi proprio per questo potere di controllo, per questo potere sostitutivo, che ad un certo momento potevano intervenire a tutte le riunioni. Nella nostra regione a statuto speciale, questa potestà di controllo è stata ereditata, parte dalla Giunta regionale, parte dalle Giunte provinciali.

Quindi mi pare ovvio ed opportuno sancire questo principio, che, proprio in virtù della loro facoltà sostitutiva e di controllo e di vigilanza sugli atti, i Presidenti delle due Province, nonché il Presidente della Giunta regionale, se lo ritiene e se vogliono i funzionari che loro rappresentano, possano sempre partecipare alle sedute dei consigli comunali. Questo anche in armonia con quello che è un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico dello Stato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io non sono favorevole a questo emendamento, per una ragione di carattere pratico. Mi sembra che in sè stessa, la possibilità di partecipazione da parte dei Presidenti della Giunta regionale e della Giunta provinciale, potrebbe anche essere una cosa buona per i Presidenti, in quanto certamente avrebbero la conoscenza diretta, ammesso che potessero poi partecipare frequentemente a delle sedute di Consiglio comunale. Ma se vogliono partecipare, partecipano fra il pubblico, se uno ha la curiosità di assistere direttamente a un determinato dibattito; non

avrà gli onori del rango, ma potrà informarsi di come vanno le cose, partecipando fra il pubblico. Viceversa non la ritengo utile per i Consigli comunali, per il semplice fatto che non siamo certo a un grado di maturità democratica tale, da poter supporre la ampia, assoluta libertà dei consiglieri comunali, di esprimersi come vogliono, sinceramente, in presenza di quella che è una autorità, indiscutibilmente, e che è soprattutto considerata, a torto in questo caso, un qualche cosa di più di quello che è in effetti, e quindi tutto probabilmente sarebbe alterato, distolto un pochino da questa presenza. Per cui lasciamo passare qualche tempo; fino a tanto che i consiglieri comunali non saranno arrivati a tal grado di maturità, da considerare col rispetto dovuto, ma senza timori atti ad alterare il proprio pensiero o a farlo tacere o a farlo esprimere in maniera troppo timida ed impefetta, è meglio che non poniamo una norma di questo genere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Anch'io, se pur apprezzo alcune osservazioni che sono state fatte dal cons. Ceccon, devo associarmi a quanto ha detto or ora il cons. Raffaelli. Cioè devo esprimere il nostro parere contrario a questo emendamento, proprio perché riteniamo che la presenza di un Presidente della Giunta regionale, o un Presidente della Giunta provinciale, o comunque di un loro delegato, possa essere elemento, diciamo così, di disturbo, — per usare la prima parola che mi viene alla bocca —, l'elemento di disturbo nella formulazione, sia di obiezioni che nella replica di eventuali osservazioni, ecc., come pure nella determinazione che sull'oggetto della trattazione deve avvenire con il voto.

Io ritengo che, soprattutto per i comuni piccoli, i quali vedono la partecipazione di persone che molte volte non hanno una preparazione amministrativa molto ampia, e che a volte hanno persino delle difficoltà nel potersi esprimere, ed esprimere anche in lingua italiana, io ritengo che la presenza di una persona, quale può essere un Presidente della Giunta o un Assessore, possa indubbiamente costituire. più che altro, elemento di disturbo ed elemento che può pregiudicare un po' l'assoluta libertà e di espressione e di voto. Quindi noi riteniamo che sia molto meglio consentire che in queste sedute, sia il Consiglio comunale, come la Giunta comunale, non abbiano la presenza di autorità, le quali potrebbero influire negativamente sulle decisioni che sono da adottare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (P.S.I.): Io apprezzo enormemente questa carica di umana simpatia, che venga nell'aula per i nostri amministratori comunali. Anch'io la condivido, sono estremamente vicino a loro, sento questo loro impaccio, allorché sono chiamati a deliberare di qualche cosa, e possono presupporre che ci sia presente il Presidente della Giunta regionale, autorità costituita, per cui incomincia a tremar loro la voce, il pomo d'Adamo, pronunciato talvolta, inizia la sua frenetica danza, e non sanno più che cosa dire. Io li apprezzo tutti questi argomenti, ma, signori, qui si codifica un principio, un principio generale. Ma l'onorevole Presidente della Giunta, — io me lo ricordo quando frequentavamo assieme la scuola, eravamo sugli stessi banchi, lo conosco adesso —, del suo potere discrezionale si avvarrà senz'altro; non vorrà affatto intimidire quegli amministratori, così timorosi della sua autorità,

e non ci andrà. Eventualmente manderà un suo delegato. Ma altro è codificare un principio, signori, altro è ignorarlo, per questi motivi di bonomia. Perché allora potremmo dire anche che i carabinieri bisognerebbe toglierli dai comuni, perché c'è qualcheduno che si vede così impacciato quando li incontra con la lucerna, che, poverini, prendono il batticuore. Qui si tratta evidentemente di ben altra cosa: è un principio generale. Io penso che vada mantenuto il potere sostitutivo, il potere di vigilanza e tutela e il potere di controllo sugli atti, che era dei Prefetti e che è stato delegato dallo Stato alla Regione e alle Province. Ecco la garanzia della giustizia nei confronti dei censiti. Che significa questa norma, se non radicare presso i cittadini la convinzione della giustizia? Ecco quindi che, con questa norma, essi sanno che l'autorità, cui compete la vigilanza, sempre può essere presente all'atto in cui si prendono delibere, si assumono deliberazioni. Quindi è un principio generale che io penso si possa senz'altro sancire, proprio per questo motivo e soltanto per questo, non per altri reconditi scopi. E so che la Giunta regionale e le Giunte provinciali, tutte e due, ne saprebbero fare quell'uso cauto e castigato, come sempre ne han fatto i prefetti. Io non ricordo prefetti che siano andati a sconvolgere riunioni di Consigli comunali, nemmeno . . .

# KAPFINGER (S.V.P.): Non c'era!

PREVE CECCON (M.S.I.): Non c'era il Prefetto o non c'era . . . Eh! ma no, è già trascorso un ventennio, cons. Kapfinger. La storia d'Italia va per ventenni. È passato il vostro, che diamine! In vent'anni non è mai successo che prefetti vadano a fare questo. È un principio generale, intendiamoci, e quindi sotto questo punto di vista bisogna vederlo!

PARIS (P.S.I.): Non c'erano i consigli!

PREVE CECCON (M.S.I.): C'erano i consultori...

(Interruzione).

PREVE CECCON (M.S.I.): Non è mica c'al '34 questa, viene dal '15 ancora. Il '34 era talmente democratico che l'ha ereditata dal '15!

PRESIDENTE: Viene posto in votazione la proposta per l'art. 32 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

## Art. 33

I componenti di Organi collegiali debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni
riguardanti liti, o interessi propri, di enti, imprese o stabilimenti da essi rappresentati o
soggetti alla loro amministrazione o vigilanza
o per i quali prestano la loro opera. Lo stesso
divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti od interessi di parenti o
affini sino al quarto grado o del coniuge. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi
dall'aula delle adunanze durante la trattazione
di detti affari.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche al Segretario.

Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere il Consiglio comunale quando questo tratti il conto consuntivo, alla cui gestione hanno partecipato. Il Consiglio elegge un Presidente temporaneo.

I contravventori alle norme di cui sopra, salvo le eventuali sanzioni penali in presenza di reato, decadono dalla carica elettiva rivestita ed il Segretario è deferito dalla Giunta pro-

vinciale alla competente autorità per le conseguenti sanzioni disciplinari.

La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pronuncia l'annullamento della deliberazione e promuove la decadenza degli interessati dalla carica di consigliere o di Assessore o di Sindaco.

Emendamenti del cons. Ceccon.

Al 1º comma: « I componenti di organi collegiali del Comune debbono . . . ».

Al 5° comma: « La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pronuncia l'annullamento della deliberazione, promuove e dichiara la decadenza degli interessati dalla carica di consigliere o di Assessore o di Sindaco ».

6° comma (di nuova istituzione): « La Giunta provinciale deve pronunciasi entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione. In caso di inerzia la Giunta regionale invita la Giunta provinciale a provvedere entro dieci giorni e in caso di nuovo mancato adempimento, vi provvederà direttamente ».

È aperta la discussione.

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Perché a mio modo di vedere bisogna inserire la dizione « del Comune », dopo « organi collegiali? ». Perché dal generale è evidente che qui noi siamo scesi al particolare; il principio qui enunciato è infatti un principio generale della legge. Il T.U. del '34 infatti riporta queste norme al titolo settimo: « Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali ». E nella pratica stesura dell'art. 279, tutti e tre questi enti, la legge dello Stato cita. Questo principio generale noi qui lo collochiamo per le assemblee comunali; di tutti gli or-

gani collegiali specificare allora noi dobbiamo la caratteristica, e mi sembra quindi logico che qui, trattandosi del Comune, si debba attuare quanto detto.

Ultimo comma. Dice: « per delega ». Ma io mi domando: perché per delega? Questa è una sua funzione; è una funzione della Giunta provinciale, connessa all'esercizio della vigilanza e tutela sugli atti. E non solo promuove la decadenza degli interessati, ma la dichiara, proprio per questa sua funzione. Ma detto questo, chiarito questo concetto, secondo il mio modo di vedere si impone l'altro comma da me presentato, perché necessario al funzionamento completo della legge ed alla chiarificazione delle competenze. La Giunta provinciale deve pronunciarsi entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione. Chi ci dice questo? Ci dice che per l'istituto della vigilanza essa potrebbe arrestarsi gli atti. Ignorare che gli atti ha assunto, ha deliberato per una sua convenienza qualunque, convenienza politica o d'altra specie. E qui non si può mantenere i distinguo; bisogna quindi rendere obbligatoria la pronuncia di decadenza, da parte della Giunta provinciale. Deve provvedere e, se essa non provvede, è logico che intervenga la Regione, con il proprio invito a provvedere. E qualora la Giunta provinciale mantenga questo suo atteggiamento di inerzia, mi pare altrettano logico che la Giunta regionale a essa si sostituisca.

Codificato questo, è chiaro che abbiamo delineato tutto il processo che si svolge in situazioni del genere. Abbiamo stabilito i compiti della Giunta provinciale, abbiamo stabilito i termini, abbiamo stabilito il potere sostitutivo della Giunta regionale, qualora ci sia inerzia nell'attuare i disposti precisi di questo articolo.

Mi pare che allora sì, abbia senso veramente il togliere anche la delega, perché questo è un compito essenziale della Provincia, appunto ad essa derivante dall'esercizio della vigilanza e tutela sugli atti.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ein paar kurze Bemerkungen zum fünften Absatz des Artikels. Der Abg. Ceccon schlägt vor: « . . . accerta le infrazioni . . ., promuove e dichiara la decadenza degli interessati ». Ich glaube, er hat recht, « dichiara » vorzuschlagen, aber dann ist « promuove » überflüssig. Entweder heißt es « la Giunta promuove » oder aber « dichiara »; entweder der Landesausschuß veranlaßt den Amtsverfall oder er erklärt ihn. Gemeint war wohl, daß der Landesausschuß in Ausübung seiner Aufsichtsgewalt den Amtsverfall erklärt. Dann veranlaßt er ihn also nicht und das Wort « promuove » ist überflüssig. Was den sechsten Absatz betrifft, so widerspricht sich dort der ehrenwerte Herr Abgeordnete. denn wenn der fünfte Absatz ein Ausfluß der Aufsichtsgewalt ist, woran ich nicht zweifle, dann hört eben das Verwaltungsverfahren bei der Ausübung dieser Aufsichtsgewalt auf. Sonst müßte ja bei jeder Aufsichtsführung des Landesausschusses die Möglichkeit eines Eingreifens durch den Regionalausschuß bestehen. Wenn der Landesausschuß einen offensichtlich gesetzwidrigen Beschluß einer Gemeinde nicht annulliert, was geschieht dann? Kein Regionalausschuß tritt dazwischen; vielleicht wird ein Bürger diese Amtshandlung des Landesausschusses bzw. den Gemeindebeschluß beim Staatsrat anfechten und es werden sich daraus rechtliche Folgen ergeben. Aber die Aufsichtsbefugnis des Landesausschusses ist eine autonome Funktion und, wie der Verfassungsgerichtshof festgestellt hat, handelt es sich nach den bestehenden Grundsätzen der Rechtsordnung hier um eine definitive Amtshandlung, die nur mehr im Wege der Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten werden kann. Ein Absatz wie der vorgeschlagene wäre also geradezu verfassungswidrig.

(Ancora un paio di brevi osservazioni sul quinto comma dell'articolo. Il cons. Ceccon propone: « . . . accerta le infrazioni . . . , promuove e dichiara la decadenza degli interessati ». Penso che egli abbia ragione a proporre « dichiara », ma in tal caso si rende superfluo « promuove ». O si dice « la Giunta promuove » oppure « dichiara »; nelle intenzioni era che la Giunta dichiarasse la decadenza dall'ufficio esercitando la sua potestà di vigilanza. Dunque essa non la « promuove » e la parola è inutile. Per quanto riguarda il sesto comma il sig. consigliere si contraddice da sè, perché, se il quinto comma rappresenta uno sbocco della potestà di vigilanza, cosa di cui non dubito, il processo amministrativo cessa appunto con l'esercizio di questo potere di vigilanza, altrimenti dovrebbe esistere, per ogni controllo della Giunta provinciale, la possibilità di un intervento da parte della Giunta regionale. Se la Giunta provinciale non annullasse una deliberazione chiaramente illegale di un Comune, che cosa accadrà? Niente intervento della Giunta regionale: forse un cittadino impugnerà questo atto ufficiale della Giunta provinciale e rispettivamente la delibera del Comune presso il Consiglio di Stato e ne risulteranno conseguenze legali. Il potere di vigilanza della Giunta provinciale è però una funzione autonoma e, come ha decretato la Corte costituzionale, secondo i principi attuali dell'ordine legale si tratta qui di un atto ufficiale definitivo che ormai può venir impugnato soltanto davanti alla giustizia amministrativa. Il comma proposto sarebbe dunque addirittura incostituzionale.)

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

È posto in votazione l'emendamento al 1° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto all'unanimità.

Emendamento al 5° comma.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Quasi quasi sarei d'accordo di lasciare il testo della Giunta, modificato dalla commissione: « La Giunta provinciale accerta le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, pronuncia l'annullamento della deliberazione e promuove la decadenza degli interessati, ecc. ».

BENEDIKTER (S.V.P.): È il consiglio comunale che deve dichiarare?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, appunto, perché è un potere del consiglio comunale.

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora può essere delegato!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, sì. Lasciamo quindi al consiglio comunale questo compito che gli spetta; la Provincia interviene ove manchi.

PREVE CECCON (M.S.I.): Va bene, allora lasciamo il testo della commissione.

PRESIDENTE: L'emendamento è ritirato.

PREVE CECCON (M.S.I.): Rimane in piedi il 6° comma.

PRESIDENTE: È posto in votazione il 6° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'art. 33.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'articolo è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 1 astenuto.

## Art. 34

Chi presiede l'adunanza del consiglio e della Giunta è investito di potere per mantenere l'ordine, la osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza; su richiesta di un quinto dei consglieri la decisione di scioglimento deve essere sottoposta a votazione.

Può nelle sedute pubbliche, dopo opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordini ed avvalersi, se occorre, della forza pubblica.

Tali provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

> È aperta la discussione sull'art. 34. La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Qui la Giunta deve dire che desidera mantenere il testo del 1° comma, salvo quelle parole « di potere per mantenere ». Cioè, deve essere lasciato al Sindaco il potere discrezionale di sciogliere il consiglio se lo ritiene. Si chiama potere discrezionale, perché appunto è il Sindaco, nella sua discrezione, che valuta se sia giunto il momento di sciogliere la adunanza, la seduta, e non si può sottoporre questo potere, che è discrezionale, al voto del Consiglio,

sia pure con la limitazione che un quinto almeno ne faccia la domanda, perché in tal modo si viene ad esautorare il Sindaco, e in tal modo si viene a prevedere quasi una presidenza collegiale, il che non credo sia nei voti di tutti coloro che vogliono che il consiglio, anche per quanto riguarda l'ordine, funzioni in un determinato modo.

Quindi pregherei di mantenere il testo dell'art. 34, al 1° comma, nel testo della Giunta, salvo quelle parole modificatesi.

PRESIDENTE: La Giunta accetta quella variazione nella terza riga del 1° comma, e poi propone il ritorno al suo testo, nella finale del comma stesso.

Lo pongo in votazione.

Chi è d'accordo con la proposta della Giunta, è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto con 14 voti favorevoli, 3 voti contrari e 6 astenuti.

Pongo in votazione l'art. 34.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

#### Art. 35

#### FUNZIONI DI SEGRETARIO

Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali sono adottate con l'assistenza del Segretario comunale.

I Consigli comunali e le Giunte municipali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del Segreturio comunale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Ci sono emendamenti del cons. Ceccon.

Al 1° comma: « . . . municipali si debbono adottare con . . . ».

Al 2º comma: « . . . membri a svolgere le funzioni di segretario nel caso in cui, a sensi dell'art. 33 della presente legge, esso non debba presenziare all'adunanza. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Penso, onorevole Assessore, vada detto: « si debbono adottare », imperativo. L'assenza del segretario, infatti, dalla riunione, dall'assemblea, costituisce deroga, è di per se stessa una staordinarietà, non è prassi ordinaria e consueta. E mi par pure che si debba, di conseguenza, emendare anche il 2° comma di questo articolo, non solo perché corra meglio la formulazione, ma perché bisogna tirar fuori, a mio modesto modo di vedere, bisogna tirar fuori dall'equivoco la dizione: « per deliberare sopra determinati oggetti ». Io capisco la fedeltà alle origini, capisco la fedeltà assoluta ai sacri testi, capisco pure l'ideale legame ai bei tempi antichi, e capisco pure che, per questo motivo, si sia rimasti ancorati alla legge, al regolamento, dirò meglio, della legge comunale e provinciale, regolamento che tutti sanno tocca l'anno di grazia 1911, come sua data di nascita. Là infatti si dice testualmente, all'art. 51: « Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi ». Così dice questo art. 51 del Regolamento 1911, al 1º comma.

A parte quel « deliberare sopra un determinato oggetto », che suona così male, che è così brutto nella sua dizione, e che ci potrebbe

da solo spingere ad allontanarci da quella che è la formulazione del 1911, v'è un motivo di fondo però e mi sembra che meriti un chiarimento. Ed è un avverbio, questo motivo di fondo, una sola parola: « unicamente », e ciò per il suo valore che sta a significare l'eccezione. « Unicamente ». L'eccezione, non già la regola. Mi spiace allora che qui sia scomparso questo avverbio di sapore arcaico, desunto dal testo del 1911, ma dal preciso suo significato limitativo, che nulla perde o scolorisce della sua forza a tanti anni di distanza; questo è chiaro. Cosa diciamo noi? Diciamo: « i Gonsigli comunali e le Giunte municipali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale, le funzioni di segretario ». E non è forse di significato diverso questa nostra formulazione, questa nostra enunciazione? Diverso da ciò che il legislatore aveva inteso statuire nella legge statale? Io direi di sì. « Possono incaricare », noi diciamo, possono. Quindi sempre possono, purché lo vogliano, e ciò « per deliberare », così si dice « sopra determinati oggetti ». E quali sono questi oggetti? Quelli determinati? Che cosa significa «determinati»? Che valore possiamo affidare noi a questo aggettivo, a questa parola? Esattamente, a mio modesto modo di vedere, il valore di « conosciuto », « noto ». E non lo si può scindere questo aggettivo, dall'avverbio che prima ho detto e che qui è stato omesso. Non lo si può distaccare cioè da « unicamente », perché è evidente che l'uno spiega l'altro, l'uno chiarifica l'altro, e lo completa. « Unicamente » quindi - « per deliberare su determinati oggetti ». E da chi sono determinati questi oggetti? Evidentemente dalla legge. Sono determinati dalla legge. Ed è perché la legge li determina, che essi oggetti sono noti. Ed essendo noti non ammettono deroga all'allontanamen-

to del segretario dalle riunioni, altrimenti come sarebbero determinati questi oggetti, se noi li togliessimo dalla chiarificazione che ne dà la legge, che ne dà la norma? Io direi che potrebbero essere chiariti e resi noti soltanto dal potere politico. Ed è evidente come, al 1. comma dell'art. 32, « le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito ». Ecco da chi si determinano gli oggetti da discutere in privato! Dalle maggioranze. Dalle maggioranze consiliari. E così un principio generale della legge verrebbe eluso. Praticamente infatti si potrebbero prendere delibere per trattare, a seduta segreta, tutto ciò che si vuole e per tutte le sessioni. Ed io dico che questo allora è impossibile e penso che sia quindi logica questa mia proposta di emendamento, che afferma: « i consigli comunali e le Giunte provinciali, ecc. ecc. », come il testo da me presentato. Se l'allontanamento significa quindi l'eccezione, è chiaro che noi non possiamo accogliere un testo che codifichi invece la normalità. Pertanto io mi son permesso di presentare l'emendamento, che è stato prima letto dal Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il 1<sup>10</sup> comma, mi pare che si può anche accettare; l'altro comma viene a modificare sostanzialmente il testo dell'art. 35. Il nostro art. 35 trova riscontro nell'art. 64 della proposta di riforma governativa: « I Consigli comunali e provinciali, le Giunte municipali e le deputazioni provinciali, possono incaricare uno dei propri membri a svolgere, in sostituzione del segretario comunale o provinciale, le funzioni di segretario, per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espres-

sa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi ».

Ci sembra che questa particolare situazione, contemplata dall'art. 35 e dall'art. 64, trovi riscontro in determinate occasioni, in sedute alle quali non è opportuno che il Segretario comunale partecipi, nel qual caso però, accanto all'oggetto che viene trattato, si fa anche menzione dell'assenza del Segretario comunale, su richiesta del Presidente dell'assemblea, del Sindaco o del Presidente della Giunta provinciale. Questo ritengo sia sufficiente per chiunque, estraneo al consesso, voglia sapere se era presente o no il Segretario comunale e quale argomento è stato trattato; la pubblicità cioè sia adeguatamente garantita, senza che occorra scendere nel particolare e verbalizzare che è stato allontanato per questo e questo motivo. La Giunta quindi non può essere d'accordo con l'emendamento proposto dal cons. Ceccon.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Anche se la Giunta si è già espressa negativamente nei confronti della accettazione di questo emendamento proposto dal cons. Ceccon, io voglio tuttavia dire alcune cose, che è bene siano dette proprio in questa particolare situazione della Regione Trentino-Alto Adige, perché noi legiferiamo, non in astratto, ma legiferiamo in una situazione concreta, che è quella che tutti conosciamo, e che anche se qualche volta tentiamo di dimenticare, o di non portare innanzi pro bono pacis, e per evitare che ci si dica che siamo sospettosi od altro, di fronte ad una proposta di questa natura, vale tuttavia la pena di dire. Riconosco che il testo del disegno di legge proposto dall'allora Ministero Scelba, all'art. 56, specifica che non è necessario indicare i mo-

tivi per l'allontanamento del segretario comunale. Devo dire però che non è un sacro testo. noi non ne abbiamo. Io non credo a nessuna validità eterna, particolarmente di provvedidimenti di legge od altro, e il continuare qui a richiamare in vigore ed a richiamare nel corso delle nostre discussioni l'esistenza di questo disegno di legge che, ho detto ieri, non ha ancora compiuto il suo iter, non solo non è stato ancora approvato, ma non ha fatto neanche passi determinanti in avanti, mi pare che non abbia una rilevanza. Se fossimo in presenza di una legge nazionale già varata e promulgata, allora il richiamarsi a quella potrebbe anche essere una buona argomentazione, per dire: guardate che esistono motivi che sono già stati esaminati, ecc. Io vorrei domandarmi se siamo proprio sicuri che questo disegno di legge verrà approvato così com'è. Ma in secondo luogo, signor Assessore, io mi domando se siamo proprio sicuri che questa disposizione, che è prevista nel disegno di legge Scelba, sia perfettamente utile nella nostra situazione regionale. Perché, se per caso non fossimo sicuri che fosse così, bene, abbiamo fatto rivoluzioni molto più importanti in questo disegno di legge, credo che possiamo anche modificare un particolare disegno di legge nazionale.

Riconosco qualche cosa di più ancora: che nella legge del 1915, nel Regolamento, all'art. 51 si dice la stessa cosa: « il consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi ». Qui c'è però una differenza sostanziale già nella nostra legge, ed è questa: che questa possibilità di escludere la presenza del Segretario, viene estesa a tutti gli organi collegiali del Comune, cioè al Consiglio ed alla Giunta. E in

un ordinamento comunale, che avesse lasciate intatte le tradizionali divisioni di competenze tra Consiglio e Giunta, la cosa avrebbe potuto ancora rappresentare qualche preoccupazione minore. Ma qui, con questo sconvolgimento completo, se aggiungiamo anche il fatto di poter allontanare, senza specificarne i motivi, il Segretario comunale, nel momento in cui si debbono prendere delle deliberazioni dei Consigli e della Giunta, mi pare che si arrischi un po' troppo nella fiducia. Io, vede signor Assessore, non ho nessuna preoccupazione che domani la stampa dica che io mi sono espresso più volte con qualche preoccupazione nei confronti dei nostri amministratori comunali, perché non credo che si adonteranno di questo e se ne avranno a male, perché nessuno nasce professore universitario; tutti quanti dobbiamo fare la nostra strada, e non c'è niente di male che accanto a noi, nel momento in cui lavoriamo, ci sia qualcuno che abbia una competenza tecnica diretta, in quei particolari oggetti che stiamo trattando. Ma io, senza voler rompere questa tranquillità pomeridiana del Consiglio regionale, voglio dire, expressis verbis, la mia preoccupazione: alla Giunta poi valutarla o meno. Siamo in una situazione particolare nella regione Trentino-Alto Adige. La regione Trentino-Alto Adige è fatta di due province. Quello che accade nella provincia di Bolzano è a tutti noto; quante preoccupazioni ci siano da parte del gruppo della S.V.P. per alcune disposizioni di questa legge che obbligherebbero ad una conduzione più aperta e più chiara di quelle che sono le amministrazioni comunali, l'abbiamo appreso negli interventi anche che sono stati fatti da parte di rappresentanti del gruppo della S.V.P., i quali, con il loro atteggiamento reciso e pervicace su alcune questioni, che potevano essere facilmente superate, hanno dimostrato che a nes-

suna parola di questo disegno di legge annettono una importanza secondaria.

E allora io mi domando: cosa porterà la esclusione, senza specificazione dei motivi, dei segretari comunali dalle sedute degli organi collegiali? La specificazione dei motivi può essere un imbarazzo, ma può essere anche un limite, un autolimite che, proprio per questo imbarazzo, gli amministratori stessi sarebbero costretti a porsi. Così basta che se ne faccia la richiesta, si apre la porta, si butta fuori il Segretario comunale, si rimane nel chiuso, le delibere potranno essere, fra il resto anche da un punto di vista formale, non so quanto bene redatte o meno, e scompare che cosa? Scompare quello che è l'ultimo e l'unico rappresentante del potere amministrativo dello Stato nell'interno della amministrazione comunale. Scompare che cosa? Scompare la voce che, al di là di quelle che sono le polemiche politiche, può richiamare alla regolarità formale di una delibera, e superare qualche volta le difficoltà, anche in questo modo qui. Non ho speranza, perché la risposta da parte della Giunta è stata già data, non ho speranza che si voglia ricorreggere la cosa. Ho dovuto dirlo, per un richiamo alla responsabilità. Adesso ognuno faccia quello che crede.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Qui fosse da tradurre il discorso, in chiave polemica, col collega Corsini, avremmo la contrapposizione fra l'angelo Segretario comunale, angelo custode, incorrotto, incorruttibile e il Segretario comunale, di colore oscuro, di tutt'altra natura. Perché, se uno volesse, senza offendere la categoria, potrebbe anche infilzare una sufficiente serie di casi, tale da dimostrare che questa fiducia

assoluta nel segretario comunale, angelo custode, non è proprio il caso di averla. Siamo pratici e siamo soprattuto realisti! I segretari comunali sono una benemerita categoria che annovera nelle sue file dei benemeriti o degli emeriti. Non aggiungo altro. Uomini da prendere tutt'altro che ad esempio di correttezza, di incorruttibilità, di oggettività. È una categoria che annovera, tra le sue file, gente che lega il carro dove vuole il padrone, oggi a destra, domani a sinistra, e che si fa una premura particolare di fornire ai consiglieri comunali, non sufficientemente a conoscenza delle leggi e dei buchi che ci sono nelle leggi, di fornire le indicazioni, perché certe deliberazioni siano formalmente a posto, anche se sostanzialmente sono deliberazioni censurabili. Anche questi esistono tra i segretari comunali e penso di non offendere la categoria, perché possiamo dirlo di tutte le categorie umane. Ci sono i buoni e ci sono i meno buoni, e quindi non facciamone un mito del segretario comunale, tanto per incominciare. Ridimensioniamo il valore di questa figura al valore individuale: troveremo il segretario che è garanzia di rispetto della legge, e sarà raro, il segretario che si mette in urto, ed è raro, il segretario che si mette in urto con la propria amministrazione per compiere fino in fondo il suo mandato, ma c'è, e c'è invece anche il segretario che queste preoccupazioni non le ha. Quindi non possiamo parlare, così in astratto, del segretario comunale, di questa figura illibata in tutti i casi. E allora il problema si ridimensiona anch'esso, e dobbiamo vederlo anche sotto un'altra luce. Perché, posto come è stato posto dal collega Corsini, da una parte ci sarebbe il segretario, al quale son dovuti tutti questi riconoscimenti; dall'altra ci sarebbero i consiglieri comunali, che, nei confronti del segretario, dovrebbero limitare la propria autonoma decisione. Ed in-

vece, guardi un po', si può anche pensare diversamente: il Segretario è un funzionario con la sua dignità, evidentemente, con i suoi diritti, — vicino ai doveri ci sono anche i suoi diritti —, però il Consiglio comunale, nel Comune, conta di più del Segretario. E dobbiamo affermarlo in maniera forte e inequivocabile. Prima vengono gli eletti dal popolo, buoni o meno buoni che siano, perché la gente sbaglia, ha diritto di sbagliare e poi si correggerà; ma fino alla decadenza, il consigliere comunale è un eletto, e mi pare che nel nostro ordinamento giuridico democratico, chi ripete la sua autorità da un mandato popolare, ha nell'ente un peso maggiore, deve avere un peso maggiore del funzionario, senza nulla togliere al peso, alla dignità del funzionario medesimo. Quindi, fra il Consiglio comunale ed il segretario, vediamo un pochino se è dovuta maggiore libertà di autodeterminazione al Consiglio o al Segretario medesimo. Mi pare che non ci sia discussione. Partire poi dal concetto che di regola, o con eccezioni troppo numerose, i Consigli comunali, o trentini o altoatesini, si servirebbero di questa disposizione per mandar fuori l'angelo custode, per combinare le porcherie, non lo pensiamo noi che siamo sempre stati all'opposizione, che non abbiamo mai risparmiato certo critiche, e penso anche fondate, alle maggioranze, e non siamo mica qui a difendere una legge che dovrà regolare le prerogative dei Consigli comunali e delle Giunte a maggioranza socialista. Stiamo dicutendo di una legge che regolerà, non so per quanto tempo, e preferisco non pensarlo e non immaginarlo, maggioranze democristiane ed affini, e della S.V.P. in Alto Adige. Eppure, se vogliamo essere oggettivi, dobbiamo riconoscere che quando la gente vota in maggioranza democristiano o S.V.P. o comunista o liberale, o quello che vuole, ha votato così ed ha mandato

quella gente alla quale la fiducia deve essere data, prima che non al segretario. E poi, il segretario, unico rappresentante dello Stato in mezzo ai lupi, mi pare esagerato. Guardate che sono anche i consiglieri comunali rappresentanti dello Stato; sono rappresentanti della repubblica anch'essi. Non della Presidenza della Repubblica o della Presidenza del Consiglio, ma sono organi della repubblica, come lo siamo noi. Cos'è questa contrapposizione? Il segretario comunale rappresentante dello Stato, e i consiglieri comunali, rappresentanti di chi? Dei Baluba? No, sono rappresentanti dello Stato italiano, di quella frazione di Stato italiano, di quella porzione giuridica e umana dello Stato italiano, che è la comunità del Comune. Per elezione, a differenza del segretario che è per mestiere. Onoratissimo, onorabilissimo, intendiamoci, ma, nella gerarchia dei valori, diciamo, amministrativo-politici, viene dopo il Consiglio comunale. Perciò mi pare del tutto infondato il ragionamento e la perorazione del collega Corsini e soprattutto mi sembrano gratuiti i sottintesi, per i quali da una parte c'è il tutore della legge e dall'altra coloro che dovrebbero, sistematicamente, essere nello stato d'animo predisposto a delinquere, nei confronti della legge: mandar fuori, buttar fuori dalla porta il Segretario, per poter tranquillamente delinquere, dentro le porte chiuse, e non mettere le cose neanche a verbale. Non drammatizziamo così, lasciamo che le cose siano valutate col loro peso e vedrete che allora la gravità, denunciata da Corsini, di questa disposizione, sparisce completamente.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Mi dispiace che il collega Raffaelli abbia voluto lui drammatizzare la cosa, perché io non ho fatto né il processo agli amministratori comunali, né ho voluto creare, di tutti i segretari comunali, questo mito che egli ha detto. Io mi sono limitato ad affermare, e riaffermo ancora adesso, che l'allontanamento del segretario comunale dalla partecipazione a delle sedute degli organi collegiali, è una cosa possibile, ma deve essere una cosa ed un fatto eccezionale. I motivi di questo allontanamento sono già nelle leggi precedenti, ci sono già casi molto chiari. Se vogliamo allargarli ancora di più, mi pareva e mi pare che fosse utile imporre agli organi collegiali, oltre che di mettere a verbale il fatto dell'allontanamento del segretario comunale, anche di mettere a verbale le motivazioni per cui tale allontanamento avviene. E adesso, visto che non ho fatto perorazioni prima io, ma il cons. Raffaelli si è messo su una posizione di natura polemica contro il mio intervento, vorrei domandargli se non ritiene che sia esatto questo mio ragionamento: o i motivi per cui l'allontanamento avviene sono chiari, limpidi, sostenibili coram populo, e allora niente toglie che siano inseriti a verbale. E non limitiamo affatto la sovranità degli eletti del popolo, affermando che hanno diritto di allontanare il segretario comunale, quando e come vogliono, facendone menzione e specificando i motivi. Se invece tali motivi non ci si sente di mettere a verbale, allora, senza che questo sia un sospetto gravissimo od altro, è legittimo pensare che tale motivazione non si gradisca in qualche modo fare. Per cui niente di drammatico a carico degli uni, né osanna agli altri. Credo che, particolarmente nella nostra situazione, imporre l'iscrizione a verbale dei motivi per cui si allontana il segretario comunale, sia una cosa saggia. Ridimensionato così il problema, mi pare veramente che potevamo anche fare a meno di vederlo in quelle linee in cui l'ha visto il collega Raffaelli. Nessuna volontà di diminuire la libertà degli eletti del popolo; una semplice e pura forma di garanzia, che io credo sarebbe veramente utile e doverosa. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Mi par di sì, onorevole Presidente, che sono valide le affermazioni e le argomentazioni portate qui dentro dal cons. Corsini, a sostegno di questo mio emendamento. Mi par di sì, anche perché non possiamo vedere gli articoli della legge, così separati, a sè stanti, nucleo avulso dall'insieme del contesto, ma li dobbiamo invece vedere legati tra di loro. Noi troveremo fra tre articoli, un'altra disposizione che stabilisce come, nelle sedute riservate, qualsiasi deliberazione assunta debba portare soltanto la parte dispositiva e nient'altro. Ora, mi pare che questo sia grave, se lo colleghiamo all'assenza del segretario. Perché non è vero, cons. Raffaelli, che io, ad esempio, veda nel segretario comunale il rappresentante dello Stato; io nel segretario comunale sono solito vedere la continuità amministrativa del Comune. Noi ci preoccupiamo della presenza del segretario comunale, proprio per quei motivi che lei ha brillantemente illustrato prima, e che sono motivi di capacità interpretativa delle leggi, di conoscenza delle leggi. Stamane, se non erro, io ho sentito parlare a lungo, qui dentro, della necessità di istituire consigli, il istituire commissioni permanenti, necessità di permettere ai singoli consiglieri comunali di adire ai consigli di tecnici, di potersi servire, per l'esercizio delle loro funzioni, addirittura del conto consuntivo, dell'apporto di persone che sono preparate alla lettura dei bilanci, e non ci preoccupiamo minimamente che, nel momento stesso in cui assumono delle deliberazioni,

che possono essere veramente di eccezionale gravità, non sia presente nessuno nella riunione che dica: badate, in questo momento noi possiamo violare la legge; che dica: badate, se noi legiferiamo in questo o prendiamo questa delibera, andiamo senz'altro contro precise disposizioni di legge. Non ci preoccupiamo. Ed è proprio invece per questo motivo che noi dovremmo prevedere la presenza del segretario comunale, anche perché per quel famoso disposto dell'articolo a cui prima accennavo, se noi presentiamo, assumiamo soltanto la parte dispositiva, è ben chiaro che al ricorrente resterà ben poco argomento, ben poco materiale, per poter interporre ricorso come la Costituzione all'art. 113 prescrive: che ogni atto amministrativo sia soggetto a ricorso.

Pertanto mi pare di dover ancora rilevare che i motivi per i quali il segretario comunale debba, non possa, — la legge dello Stato è chiara: il segretario comunale deve —, assentarsi dalle riunioni, è se avvengono questi e questi casi. E sono enunciati, li conosciamo tutti, sono stabiliti dalla legge: affari personali, affari di parentele, affari di famiglia, affari di carriera; son tutte cose per le quali già la legge prescrive l'esclusione del segretario. Ma è evidente che il legislatore statuale si era ben radicata la convinzione, che ho prima espressa al cons. Raffaelli, essere cioè il segretario comunale il rappresentante della continuità amministrativa del Comune, non affatto il rappresentante del Governo, l'uomo che è lì per insabbiare o boicottare, ecc. ecc.

Quindi, è proprio per garantire questa continuità agli organi collegiali del Comune che il segretario deve essere presente. Non per altro, non per altro motivo.

Quindi io ritengo, proprio dopo quanto mi è stato dato di sentire nel corso di questa discussione, ritengo più che mai giustificato e valido l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali -D.C.): Dopo aver sentito tutte queste discussioni, la Giunta però rimane nel suo punto di vista. Vede, cons. Corsini, per conto mio il problema non è tanto di vedere se i motivi devono essere specificati o no; il punto è questo: se il segretario comunale può essere momentaneamente allontanato dall'aula per dare maggiore libertà ai consiglieri o no. Questo per conto mio è il punto, e se una volta si ammette che, per deliberare su determinati oggetti, può essere incaricato a svolgere le funzioni di segretario comunale uno dei membri del Consiglio o della Giunta, diventa quasi come accessoria la questione della menzione nel verbale, senza specificarne i motivi. La cosa non ha importanza. Non è che si dica: se ci sono dei motivi inconfessabili, allora la cosa non è corretta e non si deve usare: se viceversa sono motivi chiari, allora si dicano. A volte, pur non trattandosi di motivi inconfessabili, non si può scrivere tutta quanta la storia per cui in quel momento il Segretario comunale viene allontanato. Resta chiaro però che viene incaricato un consigliere comunale o un Assessore a svolgere le funzioni di segretario, e sulla sua azione non si può dubitare, fino a prova di scorrettezza da parte di questa persona. Resta chiaro che nel verbale viene fatta menzione, che il segretario è stato allontanato e che le funzioni vengono svolte da un consigliere o assessore; resta comunque acquisito l'oggetto della discussione. Ouesti elementi danno modo a chiunque di poter capire tutto il complesso della situazione che si è svolta.

Quando il cons. Ceccon dice: guardate che all'art. 37 si dice che il verbale della seduta riservata contiene soltanto il dispositivo della deliberazione e il risultato della votazione, con ciò volendo implicitamente ammettere che, in questo caso, il verbale della deliberazione è un verbale tanto succinto da non dare elementi, a chi volesse fare ricorso, non coglie la accezione che qui stiamo per esaminare. Cioè, non è assolutamente detto, anzi non è vero che, quando il segretario comunale viene sostituito con un consigliere o con un assessore, la seduta rimane riservata, mentre prima è pubblica; la seduta del consiglio può essere pubblica, eppure si può pregare un consigliere di sostituire il segretario comunale. Quindi la seduta è pubblica e il verbale viene fatto come al solito. La seduta della Giunta è di per sè riservata, quindi la citazione dell'art. 37 non ha una validità, a pensarci bene.

Ecco, per questi motivi noi pensiamo che, senza dover poi da questo art. 35 trarre delle conclusioni politiche, apprezzamenti od altro, senza doverci riferire a situazioni particolari in provincia di Trento e in provincia di Bolzano, sia un tanto che è già entrato nella legislazione nazionale attuale, nella proposta di modifica governativa, un tanto che, a quanto mi risulta, non ha dato luogo ad inconvenienti e ad incidenti, e non mi sembra né utile, né opportuno, in questa sede, trarre delle conclusioni che vanno al di là del valore del testo dell'articolo.

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola?

È posto in votazione l'emendamento Ceccon al 2° comma dell'art. 35.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

Metto in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato.

#### Art. 36

### **DELLA VOTAZIONE**

I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali viene fatta richiesta da almeno un quinto dei presenti.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza qualificata.

Il presidente della adunanza constata e proclama l'esito delle votazioni. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori, scelti dal consiglio tra i propri componenti.

C'è un emendamento del cons. Ceccon, che varia parzialmente il 1° comma dell'art. 36: « I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano; si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni di cui all'art. 12, 2° comma, della presente legge, o quelle . . . ».

La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, onorevole Presidente, io proponevo che in questo 1° comma si togliesse quel « ad alta voce », perchè è evidente, onorevole Presidente, che ogni consigliere comunale voterà come potrà, altrimenti dovremmo introdurre nelle cause di ineleggibilità il fatto che uno abbia le tonsille; perché se è afono non può votare ad alta voce.

Io penso che uno voti ed esprima la sua adesione o negazione ad un provvedimento, esattamente come madre natura gli concede di poter fare. Questo « ad alta voce » mi pare veramente un pleonasmo sul quale non ci convenga insistere.

Per quello che riguarda la seconda parte

del comma da me presentato, io, guardi, dichiaro che sta meglio come la Giunta ha formulato il comma, per cui lo ritiro. È uno di quelli che non mi piacciono più. L'avevo già detto all'inizio di questa discussione che ci son delle cose che non mi piacciono più. Non mi piacciono più perché il 2º comma a cui io mi riferivo, è conformato in maniera tale, che non può essere citato, perché in esso trovano posti i motivi per cui si possono fare sedute segrete ed anche i motivi per cui non si debbano fare sedute segrete. Quindi questa citazione creerebbe confusione. È meglio abolirla. Però, onorevole Assessore, in questo preciso momento mi vien fatto di osservare una cosa, per quello che concerne le « deliberazioni concernenti persone o quelle per le quali, ecc. ecc. ». Se siamo in seconda convocazione, onorevole Assessore, bastano due consiglieri per chiedere la seduta segreta? Perché qui si parla di un quinto. Se siamo in seconda convocazione, dove son previsti sette consiglieri, allora uno solo può chiedere la seduta segreta. È possibile questo? In scrutinio segreto, è possibile questo? Anche per la seconda convocazione?

(Interruzione).

PREVE CECCON (M.S.I.): Ho i miei dubbi!

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è che tocchi a me rispondere, ma mi pare che la richiesta di scrutinio segreto, è sempre fatta un po' a garanzia, più che altro, delle minoranze. Mi pare che anche nel nostro regolamento abbiamo un numero molto esiguo di richiedenti . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): Sette!

RAFFAELLI (P.S.I.): Ecco, e siamo in quarantotto, quindi in proporzione. In fondo lo scrutinio segreto, se non è usato male, — può essere anche usato male, nel senso di essere usato per non assumersi determinate responsabilità —, è previsto in tutti i consessi e mi pare giusto ammettere che anche un numero molto esiguo possa richiederlo.

PREVE CECCON (P.S.I.): Per me va benissimo come la Giunta l'ha fatto.

PRESIDENTE: È d'accordo l'Assessore di levare « ad alta voce »? Allora mettiamo in votazione l'emendamento Ceccon, limitato a togliere la frase « ad alta voce ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è accolto all'unanimità.

Poniamo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 37

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta devono contenere i nomi dei membri presenti alla votazione, i punti principali della discussione ed il risultato della votazione. Nel verbale del consiglio è fatta menzione dei consiglieri assenti e non giustificati.

Ogni membro del consiglio comunale ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto. Il verbale delle sedute non pubbliche può contenere soltanto il dispositivo della deliberazione, il risultato della votazione, e, su richiesta, la constazione del voto.

I verbali del consiglio sono firmati dal Presidente, da un consigliere designato e dal segretario o da chi ne esercita le funzioni. I verbali della Giunta sono firmati dal Sindaco, da un Assessore e dal Segretario. Essi sono conservati agli atti del Comune.

C'è un emendamento del cons. Ceccon al 2° comma: «... si faccia figurare il suo voto. Se la seduta e la votazione si sono svolte in via segreta, ciò deve risultare dal verbale ».

C'è un emendamento a firma Raffaelli, Nicolodi, Vinante, Paris, che cambierebbe il 2° comma: « . . . si faccia menzione di sue eventuali dichiarazioni e si faccia figurare il suo voto ».

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ne avevamo parlato in commissione, senza riuscire a metterci d'accordo, o perlomeno senza che noi riuscissimo ad ottenere riconoscimento dell'esigenza posta. Evidentemente non possiamo pretendere che i consigli comunali, specie piccoli, facciano dei verbali stenografici, tipo i nostri, o tipo quelli dei comuni pù grossi. È però lo estremo opposto, eccessivo, il caso molto frequente, del verbale che dice: « dopo ampia discussione, le votazioni danno questi risultati ». Se l'argomento è tale, per cui un consigliere ci tiene a far sapere, anche domani, anche fra due anni, a terzi, ecc., che lui, in quella determinata situazione che considera importante e delicata, è stato favorevole o contrario per un determinato motivo, fa la dichiarazione, pregando il segretario di metterla a verbale. Del resto son cose che facciamo noi quotidianamente, o potenzialmente ci può capitare di farlo tutti i giorni. Nelle nostre commissioni, vengono redatti dei verbali non stenografici, ma riassuntivi. È capitato, penso, a tutti, di tenerci in modo particolare a che sia documentata una determinata presa di posizione, per cui ci rivolgiamo al Presidente della commissione e al segretario, dicendo: prego di mettere a verbale che io sono contrario o io sono favorevole per questa e questa ragione. Non si crea un gran lavoro in più per il verbalizzante, perché sono effettivamente delle eccezioni, e mi pare che nessuno ne abusi, e uno ha la legittima sod-disfazione di non essere domani oggetto di errate valutazioni. Quando ci sono argomenti delicati, che possono portare a delle polemiche anche inscresciose, uno può dire: io ci tengo a che sia verbalizzato, quindi documentato, che la mia posizione è questa. L'emendamento tende a motivare il voto, in sostanza, perché il voto c'è già; se c'è una motivazione, una dichiarazione da aggiungere che giustifica il voto, mi pare che sia un bene e non comporti fastidio per nessuno.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Noi siamo d'accordo nel votare questo emendamento, in quanto riteniamo che sia giusto che determinate dichiarazioni di voto risultino a verbale, a tutela, non solo delle minoranze, ma anche di consiglieri della maggioranza, di tutti i consiglieri che fanno parte del consiglio comunale. Ritengo però che, ai fini pratici, si debba per lo meno inserire un emendamento all'emendamento, che precisi che la menzione deve essere fatta in modo succinto, affinché non si debbano poi costringere coloro che devono stendere le delibere, ecc., a dover fare, per pagine e pagine, delle dichiarazioni di voto, che potrebbero anche essere utili nella loro interezza, ma che indubbiamente non sono assolutamente necessarie ai fini di poter rilevare quella che è stata la discussione avvenuta in sede di dichiarazione di voto. Ouindi, io personalmente pregherei i presentatori dell'emendamento di voler inserire. « si faccia menzione, in forma succinta, di sue eventuali dichiarazioni ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Dieser Zusatz ist überflüssig. Wenn die Sitzung und die Abstimmung geheim erfolgt sind, muß dies aus dem Protokoll ersichtlich sein, weil bereits im Art. 32 gesagt ist, daß, falls der Gemeinderat eine Geheimsitzung abhalten will, er einen begründeten Beschluß fassen muß, der selbstverständlich im Protokoll aufscheinen muß.

(Quest'aggiunta è superflua; se la seduta e la votazione sono avvenute in via segreta ciò deve risultare dal verbale, perché l'art. 32 afferma che se il Consiglio comunale vuol tenere una seduta segreta dovrà farlo con deliberazione motivata che dovrà naturalmente esser riportata a verbale.)

PRESIDENTE: È posto ai voti l'emendamento Ceccon al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto ai voti l'emendamento al 2° comma, a firma Raffaelli, Nicolodi, Vinante e Paris.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

È posto ai voti l'art. 37. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Pupp).

#### Art. 38

Le deliberazioni che importano spese debbono indicare l'ammontare di esse e la relativa imputazione al bilancio. Quelle per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono essere redatti anche in forma sommaria, quando si tratti di forniture o lavori, la cui spesa presunta non superi le lire 500.000

I progetti, le perizie, i preventivi e i relativi contratti possono essere modificati solo dagli organi che li hanno deliberati.

Chi prende la parola sull'art. 38? Nessuno.

È posto in votazione l'art. 38: approvato all'unanimità.

# Art. 39

È illegittima ogni deliberazione che importi modifica o revoca di deliberazioni precedenti, ove in essa non sia fatta espressa menzione della revoca o modifica.

C'è un emendamento del cons. Ceccon, che propone la soppressione di questo articolo.

Cons. Ceccon, lei lo ritira questo emendamento?

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE: È ritirato.

Allora metto in votazione l'art. 39.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 40

Ogni Comune deve avere un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli altri atti che devono essere portati a conoscenza del pbblico. Le deliberazioni del consiglio e della Giunta devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo comunale, entro 8

giorni dalla data dell'atto, e per 8 giorni consecutivi. Se il Comune consta di località sparse oppure è diviso in frazioni o quartieri, il consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore in seguito a pubblicazione per 15 giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera, sono depositati nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico. La pubblicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente leggibile. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

La raccolta dei verbali di tutte le deliberazioni, dei regolamenti comunali e delle tariffe, deve essere tenuta dall'ufficio comunale a disposizione del pubblico, perché possa prendere cognizione; ogni elettore durante le ore d'ufficio può avere copia in carta semplice delle deliberazioni, dei regolamenti e delle tariffe, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Vi sono emendamenti del cons. Ceccon.

1º comma: « . . . 8 giorni consecutivi. Se località sparse compongono il Comune oppure questo è diviso in frazioni o quartieri, il Consiglio comunale determina in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione. I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore soltanto se pubblicati per 15 giorni consecutivi. Il bilancio e i regolamenti, per tutto il tempo d'affissione della loro delibera, restano depositati . . . ».

Questa è la proposta di modifica formale, da parte del cons. Ceccon.

A. 2° comma: « . . . cognizione; ogni cittadino durante . . . ».

La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Per far notare forse la possibilità di snellire la disposizione. Cos'è che può significare il Comune diviso in quartieri? Può darsi che ci sia qualche volta una determinazione storica...

PREVE CECCON (M.S.I.): È preso da giovinezza!

CORSINI (P.L.I.): ... ma crea veramente una difficoltà, perché se la norma poi va intesa così ...

PREVE CECCON (M.S.I.): È preso da giovinezza, non c'è povero quartiere che non mandi le sue schiere! . . .

CORSINI (P.L.I.): ... o diciamo: « il Consiglio comunale può determinare in quali altri luoghi debba eseguirsi nello stesso periodo di tempo la pubblicazione ». Se diciamo « determina », diventa una specie di rompica-po. Tutte le città possono essere considerate suddivise in quartieri, e allora avremmo tanti albi comunali, a seconda di che cosa? Penso che sia possibile anche toglierlo, proprio perché . . .

PREVE CECCON (M.S.I.): È mutuato dalla Sicilia!

CORSINI (P.L.I.): Non ha un significato qui da noi!

PREVE CECCON (M.S.I.): No, no, da giovinezza! Non c'è povero quartiere che non mandi le sue schiere!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il testo si può accettare, non è altro che una rielaborazione. Si tratta di vedere se è meglio uno e l'altro; dico la verità che que-

sta tavola sinotica non l'ho potuta vedere nei due testi...

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma se il comune consta di località...

PRESIDENTE: E poi, per questi « quartieri », Assessore? Può restare?

Mettiamo in votazione allora l'emendamento proposto dal cons. Ceccon, al 1° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'emendamento al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano:

La parola al cons. Ziller.

ZILLER (D.C.): Mi pare che non è stato completato. Dice: « I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore in seguito a pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

PRESIDENTE: È già votato questo!

ZILLER (D.C.): No, no, c'è un altro punto. « Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera, sono depositati nella segreteria del Comune, a disposizione del pubblico ».

Per quanto tempo resta depositato il bilancio in questo caso? Perché prima parla solo di regolamenti.

Vorrei sentire l'Assessore, se mi può fornire un chiarimento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Quanti giorni resta depositato il bilancio?

PRESIDENTE: 15 giorni.

ZILLER (D.C.): Forse precisare anche il bilancio, oltre i regolamenti. Perché parla soltanto di regolamenti prima!

(Interruzioni).

ZILLER (D.C.): Sì, ma prima dice: « I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale, entrano in vigore in seguito a pubblicazione per 15 giorni consecutivi ».

Continua poi: « Il bilancio e i regolamenti durante la pubblicazione della relativa delibera, sono depositati nella segreteria, ecc. ».

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sempre per 15 giorni.

ZILLER (D.C.): Anche nella prima parte « il bilancio e i regolamenti », allora! Non è però precisato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Un'informazione. Mi sfugge in questo momento se c'è una disposizione che completi o contempli il caso che io vorrei chiedere.

L'art. 40 prevede: « I regolamenti comunali, dopo il controllo della Giunta provinciale ». Ora, io vorrei chiedere: il controllo da parte della Giunta provinciale, ha dei termini? Cioè, la Giunta provinciale deve provvedere ad effettuare questo controllo dei regolamenti per consentire al Comune la pubblicazione entro un determinato tempo, oppure non è fissato? Vorrei chiedere all'Assessore se volesse darmi qualche chiarimento in proposito.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Gli articoli successivi e il 47 in parti-

colare, che parlano dei controlli, disciplinano tutti i termini...

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Il 47, signor Assessore,

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Il 47, 48 e successivi. Vi sono dei termini ben precisi.

PRESIDENTE: La parola al Dr. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur Frage des Abg. Ziller: Nur die Verordnungen als solche müssen 15 Tage angeschlagen werden, nicht hingegen der Haushaltsbeschluß. Für die Genehmigung des Haushaltes gilt die allgemeine Regel der 8 Tage.

(Alla domanda del cons. Ziller: soltanto i regolamenti, e non il bilancio, vengono pubblicati per 15 giorni. Per l'approvazione del bilancio è valida la regola generale degli 8 giorni.)

PRESIDENTE: Va bene, è chiarito questo punto.

Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Allora metto in votazione l'emendamento al 2° comma dell'art. 40, che cambia la parola « elettore » con « cittadino ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

È posto in votazione l'art. 40.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 41

# MESSO COMUNALE

Ogni Comune ha uno o più messi. Il messo deve essere maggiorenne.

Il messo comunale è autorizzato a notificare gli atti delle rispettive amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità. I messi dei Comuni possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede sino a querela di falso.

Qui è proposto un emendamento da parte del cons. Ceccon, al 2° comma: «...amministrazioni pubbliche, sempre che ne facciano...».

RAFFAELLI (P.S.I.): Mettiamo le quali! PREVE CECCON (M.S.I.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 41.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

#### Art. 42

### STATISTICHE ED INFORMAZIONI

I Comuni, gli enti ed istituti locali di cui all'art. 46, sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni che interessano le medesime, o che si riferiscono alle attività dei Comuni e degli enti ed istituti locali e ad eseguire le indagini che in merito vengono loro affidate dalla Regione o dalla Provincia.

C'è un emendamento del cons. Ceccon: «...art. 46 debbono fornire alla Regione e alla Provincia dati statistici ed informazioni, che comunque interessino la loro attività amministrativa o quella dei richiedenti ».

2º comma - (di nuova istituzione) - « Debbono altresì provvedere alle indagini loro affidate su materia che loro competa o su altra che interessi la competenza della Regione o della Provincia ».

3° comma - (di nuova istituzione) - « L'autorizzazione ad effettuare le indagini statistiche e ad assumere le informazioni di cui ai commi precedenti è deliberata dalla Giunta regionale ».

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questi emendamenti?

RAFFAELLI (P.S.I.): Qui casca il centralino! Almeno la Giunta regionale, non potendolo riferire all'ISTAT!

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der dritte Absatz ist im Widerspruch zu Landesgesetzen sowohl der Provinz Bozen als auch der Provinz Trient, was z.B. das Sammeln statistischer Unterlagen für die Landesplanung betrifft. Danach werden die Gemeinden verpflichtet, diesbezügliche Unterlagen zu liefern, ohne daß es dazu einer Genehmigung des Regionalausschusses bedarf. Dieselbe Verpflichtung besteht für die Gemeinden im Rahmen der Gemeindeaufsicht. Durch eine Bestimmung, die hier für die Provinz eine Genehmigung des Regionalausschusses vorschreiben würde, würde also die Provinzautonomie verletzt werden.

(Il terzo comma è in contraddizione con le leggi provinciali tanto di Bolzano quanto di Trento, per es. per quanto riguarda la raccolta di dati statistici per una pianificazione provinciale. Con questa si obbligano i Comuni a fornire i documenti relativi senza che occorra l'autorizzazione della Giunta regionale. Lo stesso obbligo sussiste per i Comuni nei limiti della vigilanza sui Comuni. Una delibera che prescrivesse per la Provincia l'autorizzazione della Giunta regionale costituirebbe una lesione dell'autonomia provinciale.)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Assessore, quale motivo mi ha spinto a formulare questi emendamenti?

Tre commi: nel 1º ho condensato quelle che sono le attività amministrative, che interessano quindi direttamente i Comuni; nel 2º comma sono condensate le indagini invece, che i Comuni dovrebbero condurre per conto di altri enti che a loro le richiedono. Perché mi sono preoccupato nel 3° comma di ribadire che è la Giunta regionale ad emettere l'autorizzazione? Perché evidentemente i comuni si trovano di fronte ad una specie di tempesta, dirò così — delle richieste di dati statistici o di indagini. Noi sappiamo che è funzione dello Stato, noi sappiamo che esiste un istituto superiore di statistica, il quale vanta, reclama la esclusività su questi dati, su queste informazioni. Ci sono le amministrazioni provnciali che chiedono, c'è l'amministrazione regionale, che a sua volta chiede. Questi comuni non sanno più che pesci pigliare. Ad un certo punto arriva la circolare da parte dell'ente abilitato all'esclusiva di dati statistici, con la quale si dice: badate, voi non dovete fornire richieste a chi vi domanda determinate cose per questi e questi motivi. Ad un certo momento il segretario comunale, e le amministrazioni comunali, non sanno più quale atteggiamento assumere, di fronte a queste più disparate richieste che da più parti provengono, richieste che possono essere anche tra di loro contrastanti, perché non v'ha dubbio che, ad un certo momento, un determinato oggetto sul quale si chiede una indagine, se prospettato in un modo può avere un significato, se prospettato in un altro, altro significato può possedere. Ecco allora che per togliere di mezzo questa confusione, io pensavo fosse la Giunta regionale che chiarisce, una volta per tutte, la possibilità di ordinare a queste amministrazioni comunali, di aderire alle richieste di formulare quelle notizie che sono ritenute necessarie.

Altro motivo mi spingeva a conferire alla Giunta regionale questa facoltà: finalmente la Giunta regionale, mi son detto, si troverà in possesso di una messe tale di dati, che potrà costituire quell'ufficio tanto necessario, quell'ufficio statistico tanto necessario all'attività amministrativa della Regione e che potrà essere messo a disposizione, con i suoi funzionari e con tutte le sue analisi, le sue indagini condotte a termine, dei singoli consiglieri, delle singole Province, in modo che ciascuno di noi, che ciascun ente abilitato alla pubblica amministrazione, abbia veramente a disposizione un materiale che gli consenta di determinare quei suoi indirizzi di politica economica, che altrimenti non vengono determinati.

Noi sappiamo, ad esempio, come dobbiamo sempre far ricorso, quando si discute un bilancio generale di questa nostra Regione, a quelle che sono considerazioni formulate dalla Camera di commercio di Trento, privi del tutto di quelle che sono le considerazioni formulate, o non formulate, dirò meglio, dalla Camera di commercio di Bolzano. Non esiste in questo nostro ordinamento burocratico — dirò così -- dell'Ente regione, un ufficio che possa provvedere a soddisfare a tutte queste esigenze, che sono fondamentali, per condurre una attività amministrativa.

Quindi per me era lapalissiano. Non l'ho fatto per rivendicare indubbiamente potestà primarie alla Regione e colpire le Province in quelli che possono essere i legittimi interessi, ma proprio per precostituire la possibilità alla Regione di costituire un ufficio come si deve e abilitato alla statistica, e per togliere agli amministratori comunali il pericolo di incorrere in lettere, in circolari tra di loro contrastanti, provenienti da tutti i singoli enti od istituti ablitati a chiedere, più o meno, notizie di fonte statistica. Tutto qua.

(Assume la Presidenza il Presidente Rosa).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): A me sembra che l'art. 42, così come è formulato, non lasci aperte le porte a tutte le possibilità, enunciate in questo momento dal cons. Ceccon. Mi sembra che l'articolo dica espressamente che i Comuni sono abilitati, sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia, dati statistici ed informazioni. Quindi noi qui introduciamo una norma, secondo la quale obblighiamo i comuni a fornire a questi due enti, regionale e provinciale, dei dati statistici, che forse, non essendo finora introdotta una norma nella attuale legislazione, qualche comune potrebbe anche rifiutarsi di fornire. Ma, a parte questo, mi sembra che quanto dice il cons. Ceccon, sia un po' in contraddizione. Prima di tutto dice che è meglio che le cose le regoliamo nel modo che egli indica, cioè attribuendo alla Giunta regionale la facoltà di autorizzare la fornitura di questi dati statistici, in quanto i comuni sono tempestati da varie richieste. Ora a me sembra che le richieste, alle quali i comuni dovrebbero rispondere, non sono che tre: cioè quella dell'Istituto centrale di statistica, quella della Regione e quella della Provincia. Quindi non mi sembra che i comuni siano tenuti a dare dati statistici ad altri enti che non siano l'Istituto centrale di statistica e questi due enti, la Regione e la Provincia, per i quali noi esigiamo, con l'art. 43, che i Comuni adempiano alle richieste di fornitura

di dati. Per quanto riguarda poi l'altra argomentazione, che cioè noi diamo alla Regione la potestà di autorizzare la fornitura di dati ai vari enti, perché questo dà modo alla Regione di essere in possesso poi di dati che potrebbero essere utilizzati per l'ufficio studi, non mi pare molto pertinente a quella che è l'argomentazione fatta prima.

Mi sembra quindi, concludendo un po' confusamente, che l'articolo, così come è stato stilato dal precedente disegno di legge, come è stato approvato con questo disegno di legge presentato dalla Giunta, sia talmente chiaro che non dà senz'altro adito a confusioni e quindi io ritengo che come è stato formulato, possa essere votato dal Consiglio.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Devo anch'io ribadire pressappoco gli stessi concetti, per far presente che in sostanza la richiesta di notizie, di statistiche, da parte della Regione o da parte della Provincia, ha carattere strumentale, cioè serve in quanto la Regione o la Provincia svolgono quelle funzioni che sono loro attribuite dalla legge o dallo Statuto, e pertanto ognuno di questi due enti può chiederle entro quei limiti che gli sono necessari.

Se, ad esempio, la Regione ha competenza in materia di miniere, sarebbe strano che la Provincia chiedesse informazioni o statistiche in tema di miniere, salvo che possano avere in qualche modo attinenza con la vigilanza e controllo che la Provincia svolge. Quindi ciascun ente chiede le informazioni che gli servono, in base alle materie di propria competenza. D'altra parte la Regione e le Province sono ciascuno enti autonomi. Non è possibile pensare che la Provincia vada dalla Regione

per chiederle l'autorizzazione di compiere indagini nel campo di attività della Provincia, perché in questo caso si verrebbe a configurare una specie di dipendenza gerarchica delle Province alla Regione, ciò che non abbiamo ammesso. L'articolo, in sostanza, sembra idoneo a svolgere quei compiti che sono indicati.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola?

Sono posti in votazione gli emendamenti Ceccon.

Il primo che modifica l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'emendamento che crea il 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'emendamento che crea il 3° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è respinto.

È posto in votazione l'art. 42.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza.

#### Art. 43

# SPESE PER FUNZIONI DELEGATE E SERVIZI REGIONALI E PROVINCIALI

L'onere delle spese per l'esercizio di funzioni delegate ai Comuni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di autonomia, resta a carico della Regione o della Provincia. La legge di delega regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese per i servizi nell'interesse e per conto della Regione o della Provincia sono liquidate in via forfettaria dalle rispettive Giunte su stanziamento dei relativi bilanci concernenti l'oggetto del servizio.

Ci sono due emendamenti del consigliere Ceccon.

Al 1° comma: «... Provincia nel cui bilancio di previsione verrà previsto l'apposito capitolo ».

Al 2° comma: «...sono liquidati dalle rispettive Giunte, anche in via forfettaria ».

Viene posto in votazione il 1° emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento viene accolto a maggioranza, con 2 astensioni.

È posto in votazione il 2° emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto a maggioranza, con 1 voto contrario e 2 astensioni.

È posto in votazione l'art. 43.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza, con 1 voto contrario e 1 astenuto.

#### Art. 44

In caso di scioglimento o di decadenza del Consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad una Commissione di tre membri per i Comuni aventi più di 3.000 abitanti, e a un Commissario per gli altri Comuni, scelti fra gli elettori del Comune La nomina della Commissione o del Commissario è fatta dalla Giunta provinciale entro dieci giorni dalla data del provvedimento di scioglimento rispettivamente da quella di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della legge modificatrice delle circoscrizioni comunali o nel caso previsto dalla lett. b) dell'art. 15 della delibera dichiarativa della decadenza.

Nella provincia di Bolzano, per la nomina delle amministrazioni straordinarie e per la sostituzione di coloro che dalla disciolta rappresentanza furono chiamati ad esercitare funzioni pubbliche, deve tenersi conto della consistenza dei gruppi linguistici quali erano rappresentati nel disciolto Consiglio comunale. In ogni caso il Presidente della Commissione o rispettivamente il Commissario unico vengono scelti fra le persone appartenenti al gruppo linguistico che nel Consiglio aveva la maggio ranza.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il quale, al pari del Commissario unico, esercita le attribuzioni del Sindaco. La Commissione ed il Commissario unico adottano i provvedimenti di competenza della Giunta comunale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio comunale entro un mese dalla sua convocazione.

C'è un emendamento del cons. Ceccon, al 1° comma: «...Comuni, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali. La nomina della Commissione o del Commissario è fatta dalla Giunta regionale entro otto giorni dalla data della delibera di scioglimento ».

Poi, a firma Raffaelli, Vinante, Nicolodi e Paris, c'è la proposta di sopprimere il 1º capoverso: « per i Comuni aventi più di 3.000 abitanti, e a un Commissario per gli altri Comuni ».

Nella 4° riga, dopo le parole « La nomina della Commissione », sopprimere « o del Commissario ».

Al 2º capoverso, 6ª riga, dopo le parole « Il Presidente della Commissione », sopprimere: « o rispettivamente il Commissario unico ».

Al 3º capoverso, 1º riga, dopo le parole « il quale », sopprimere « al pari del Commissario ».

Alla 2ª riga, dopo le parole « La Commissione », sopprimere: « ed il Commissario unico ».

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): A me sembra, signor Presidente, che, essendo stato votato un articolo, non mi ricordo quale esattamente, un articolo nel quale è stata discussa la questione del Commissario o della Commissione ed è già stata introdotta in quell'articolo la possibilità di determinate funzioni attribuite al Commissario o alla Commissione, ora non sia più proponibile l'emendamento presentato dai consiglieri socialisti, i quali vorrebbero la soppressione del Commissario e richiederebbero invece la costituzione di una Commissione in ogni Comune. Quindi a me sembra che, anche a norma del nostro regolamento, non sia proponibile questo emendamento, in quanto sarebbe in contraddizione con una deliberazione già adottata dal Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Dal punto di vista strettissimamente formale, il collega Segnana può anche aver ragione. Ma se gli argomenti fossero solo questi, la disputa diventerebbe proprio bizantina. Dato che nell'art. 17 si nomina il Commissario di sfuggita, mentre l'articolo che stiamo discutendo è quello istitutivo della Commissione o del Commissario, qui è la sedes materiae nella quale si deve discutere. E, se dovesse passare il nostro emendamento, credo che non verrebbe violata nessuna regola, diciamo, di correttezza, nella formulazione di

una legge, emendando automaticamente l'art. 17, dove appunto il Commissario non è istituito, ma è nominato perché chiamato in causa per esercitare determinate funzioni.

Quindi discutiamo sulla materia, e su questa dovete, — dovreste perlomeno —, insomma chiediamo che ci diciate perché anche nei comuni minori non si possono nominare tre cittadini. Non chiediamo commissioni grosse, non chiediamo di sostituire il Consiglio comunale con un altro Consiglio comunale di nomina della Giunta provinciale, ma insomma tre, al posto di uno, sono sempre qualcosa di più, che dà maggior garanzia, anche per questo periodo di gestione straordinaria. Per questo insistiamo, pregando, se ci è consentito, la Presidenza, di non accogliere l'appunto formale e di mettere l'emendamento in votazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Io ho sollevato questa obiezione, perché mi sembra che su questo argomento già abbiamo dissertato, quando abbiamo discusso l'art. 17. Noi abbiamo già espresso...

# RAFFAELLI (P.S.I.): (Interrompe).

SEGNANA (D.C.): ... abbiamo già espresso in quella occasione il nostro pensiero, il quale è per il mantenimento dell'articolo, come è stato presentato dalla Giunta, e cioè dare alla Giunta provinciale la possibilità di inviare un Commissario e non la necessità invece di inviare una Commissione, cioè di nominare una Commissione anche per i piccoli Comuni. Già in quella sede noi avevamo espresso talmente in maniera aperta il nostro pensiero, per cui non ritengo, e non ho ritenuto, di riperlo un'altra volta.

Quindi io mi appello al regolamento ed è per questo che ho sollevato l'obiezione.

PRESIDENTE: L'emendamento è improponibile e perciò lo respingiamo.

Poniamo in votazione l'emendamento al 1° comma dell'art. 44, presentato dal cons. Ceccon.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta ha accettato il testo della Commissione; peraltro, trattandosi di materia delegata la nomina della Commissione, resta sempre salvo il potere sostitutivo nel caso di inadempienza e non abbiamo ritenuto di farlo constare esattamente. Però forse ci vorrebbe una comunicazione alla Giunta regionale. La nomina della Commissione o del Commissario è fatta dalla Giunta provinciale, entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Di questo ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale, perciò si può dire: « dandone immediata comunicazione alla Giunta regionale ».

PRESIDENTE: La parola al consigliere Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, visto che si è ripreso a discutere sulla materia: trovo strano che possa essere nominato Commissario, uno in possesso dell'elettorato attivo e non dell'elettorato passivo. La formula, che è sempre stata adottata, è questa: « i Commissari si eleggono fra le persone che possono essere elette consiglieri comunali », non fra gli elettori. Che cosa vuole dire: « fra gli elettori »? Uno può avere l'elettorato attivo ed essere privo dell'elettorato passivo! Non può essere accolto questo concetto, nella legge, onorevole ripeterlo un'altra volta.

Ecco perché io non ho illustrato nemmeno il mio emendamento! È una cosa così lapalissiana. Noi possiamo avere domani un Commissario che non può essere eletto consigliere comunale, con questa legge!

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Über diesen Antrag ist als Ganzes abgestimmt worden, aber er enthält zwei verschiedene Sachen: die Bedingung, daß es sich um einen Gemeindebürger handeln muß, der wählbar ist, und die Bestimmung, wonach die Ernennung der Kommission bzw. des Kommissärs dem Regionalausschuß anvertraut wird. Man könnte meiner Ansicht nach ohne weiteres damit einverstanden sein, daß es sich um einen Bürger handelt, der auch das passive Wahlrecht besitzt.

(Questa proposta è stata votata nel suo complesso ma contiene due argomenti diversi: la condizione che si deve trattare di un cittadino eleggibile del Comune e la disposizione in base alla quale la nomina della commissione e rispettivamente del commissario viene affidata alla Giunta regionale. A parer mio si potrebbe senz'altro esser d'accordo che si tratti di un cittadino che possieda anche il diritto di voto passivo.)

PRESIDENTE: È posta in votazione la prima parte dell'emendamento Ceccon: « scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

Altro emendamento, della Giunta: dopo le parole « è fatta dalla Giunta provinciale », aggiungere le parole « dandone comunicazione alla Giunta regionale ». È posto in votazione questo emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'emendamento è approvato.

È posto in votazione l'art. 44.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 4 astenuti.

#### Art. 45

Le amministrazioni straordinarie dei Co muni possono provvedere alla sostituzione, con nomina da farsi tra gli eleggibili a Consigliere, di coloro che esercitano speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede tale qualità.

Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

All'art. 45 ci sono due emendamenti del cons. Ceccon.

1° comma: «...espressamente richiede una tale qualifica ».

Questo è sempre un emendamento al testo della Giunta, che è però superato. Lei deve vedere se il suo emendamento va d'accordo con quello della Commissione, perché, nel caso, lo ritira o propone ugualmente.

PREVE CECCON (M.S.I.): È superato.

PRESIDENTE: Ecco, quello è superato. Allora è ritirato quello?

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiaro, è ritirato.

PRESIDENTE: Il 2° comma, invece, dice: « I nominati ad esercitare speciali funzioni, restano in carica finché non vengono regolarmente sostituiti dai rispettivi Consigli ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Ce n'è un altro al 1° comma: « Non potrà essere tuttavia designato a tali compiti, chi ha fatto parte del cessato Consiglio ».

PRESIDENTE: Lei potrebbe aggiungere anche a quello che ha stabilito la commissione, quel secondo inciso del suo emendamento: « Non potrà essere tuttavia designato a tali compiti, chi ha fatto parte del cessato Consiglio ».

Questo è nuovo, in ogni caso.

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Il motivo di questa mia attuale, locale innovazione, - diciamo —, va ricercato in quanto la legge dello Stato in materia ha codificato. Un provvedimento del genere è contenuto nel T.U. del '15, è contenuto nella riforma Scelba al T.U. della legge art. 160, - riforma art. 160 -, della legge comunale e provinciale, ed è un principio codificato anche dalla legge siciliana. Perché altrimenti noi verremmo a codificare le speciali funzioni e non viceversa. Non si può prendere gente che parte faceva della amministrazione cessata, perché altrimenti si ricostituiscono involontariamente delle maggioranze. È evidente che io posso prendere un Assessore, che è stato o che è decaduto, lo posso nominare amministratore di enti, ecc., che hanno la vigilanza del Comune. Quindi, involontariamente, - torno a ripetere -, io posso creare maggioranze politiche, se determino le speciali funzioni ed ammetto che ad esercitare queste, possono essere chiamati uomini che erano consiglieri comunali. D'altronde mi pare che questo codificare non si possa, perché è evidente che, quelle istituzioni che hanno avuto organi o amministratori nominati da organi collegiali, automaticamente perdono il proprio amministratore o il proprio organo, con la decadenza dell'organo che li ha nominati. Questo è un principio di legge, contro il quale penso non si possa andare. Quindi per me è doverosa, è nel rispetto assoluto della legge, codificare che restano esclusi da queste speciali funzioni coloro che partecipano alla vita amministrativa dell'organo che è stato dichiarato decaduto. Non lo potremmo fare diversamente; automaticamente decadono, se il collegio che li ha nominati viene per un qualche motivo a scomparire, a cessare dalle proprie funzioni.

Pertanto io, onorevole Assessore, per questo motivo e soltanto per questo, mi sono permesso di presentare questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Anche noi consideriamo valide le argomentazioni sollevate dal cons. Ceccon, cioè noi aderiamo alla proposta di emendamento, di escludere dagli incarichi speciali tutti coloro che facevano parte della precedente amministrazione. Questo anche da un punto di vista morale, in quanto i componenti della precedente amministrazione, potrebbero essere corresponsabili dei fatti che hanno costretto lo scioglimento di quella amministrazione, e quindi ci sembra che l'esclusione, in quel momento, sia molto utile. Perciò aderiamo senz'altro alla proposta di emendamento, fatta dal cons. Ceccon.

PRESIDENTE: La parola all' Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Qui però bisogna essere coerenti allora, e coloro che hanno approvato in commissione la modifica del testo della Giunta, de-

vono ritornare al testo della Giunta. Perché la commissione ha detto: « le amministrazioni comunali possono provvedere alla sostituzione », intendendo dire che tanto si possono sostituire, quanto si possono lasciare coloro che svolgono queste funzioni speciali, per le quali è richiesta la qualifica di consigliere. Ed allora, se resta il testo della Giunta, non si può aderire alla richiesta del cons. Ceccon. Perciò bisogna ritornare sul testo della Giunta ed aggiungere il testo di Ceccon. La Giunta cioè non ha niente in contrario alla proposta del cons. Ceccon; la trova ragionevole. Però la proposta del cons. Ceccon ha un suo motivo di essere, in coda al testo della Giunta e non della commissione. Questo voglio dirlo, perché chi in commissione ha approvato un testo, adesso sappia regolarsi.

PRESIDENTE: Infatti, è nata come completamento del testo della Giunta, la modifica proposta dal cons. Ceccon.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Diese in der Kommission einstimmig vorgeschlagene Abänderung — gefehlt haben nur die Abgeordneten Zelger und Panizza — bezweckt, aus der Mußvorschrift eine Kannvorschrift zu machen, so daß die Mitglieder von Kommissionen, die besondere Funktionen erfüllen, nicht unbedingt ausgewechselt werden müssen, daß sie unter Umständen auch verbleiben können.

(Questo emendamento votato all'unanimità dalla commissione (mancavano soltanto i consiglieri Zelger e Panizza) ha lo scopo di fare di una disposizione obbligatoria una disposizione facoltativa, cosicché i membri di una commissione esercitante speciali funzioni non devono essere necessariamente sostituiti, essi possono eventualmente anche rimanere in carica.)

PRESIDENTE: Al testo della Giunta è necessario un emendamento, se questa è la vostra intenzione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Basta votare il mio emendamento e si è già nel testo della Giunta!

PRESIDENTE: No, no, ma la prima parte...

PREVE CECCON (M.S.I.): La mantengo, è quella!

PRESIDENTE: No, è necessario l'emendamento, perché noi dobbiamo partire dal testo della commissione.

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiaro, chiaro! Chiedo scusa.

PRESIDENTE: L'emendamento che mi viene presentato dai cons. Vinante, Nicolo-di e Canestrini propone la sostituzione della parola « possono », nel testo della Commissione, con la parola « debbono »; in coda, naturalmente, andrebbe allora la seconda frase dell'emendamento Ceccon.

È posto in votazione l'emendamento Vinante, Nicolodi, Canestrini.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato.

Allora mettiamo in votazione la frase dell'emendamento Ceccon, che dice: « Non potrà essere tuttavia designato a tali compiti, chi ha fatto parte del cessato Consiglio ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è accolto a maggioranza con 1 astensione.

È posto in votazione l'emendamento Ceccon al 2° comma.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Poniamo in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

### Art. 46

La Giunta provinciale esercita il controllo sui Comuni, sui consorzi, sulle amministrazioni frazionali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, sulle aziende di cura, soggiorno e turismo, e sugli altri enti ed istituti locali, secondo le norme del presente titolo, ferme restando, per gli enti diversi dai Comuni e dai Consorzi, le disposizioni concernenti gli atti soggetti a controllo di legittimità e di merito.

La Giunta provinciale conosce dei ricorsi avverso i provvedimenti dei Comuni e degli altri enti ed istituti locali di cui al 1° comma, in tutti i casi nei quali leggi dello Stato attribuiscono tali poteri alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa.

Non c'è alcun emendamento. Se nessuno prende la parola lo pongo in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato all'unanimità.

#### Art. 47

Le deliberazioni del consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive, e di quelle di cui all'art. 75, debbono essere fatte pervenire in duplice copia, entro 15 giorni dalla data dell'atto, alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta anche restituendo una copia della deliberazione.

Qualora la Giunta provinciale venga a conoscenza di una delibera non inviata in termine, ne richiede occorrendo l'invio e accerta la responsabilità. In questo caso, salve le sanzioni a carico dei responsabili a norma di legge, i termini per controllo decorrono dalla data di ricevimento dell'atto.

Le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità diventano esecutive decorsi 15 giorni dalla data in cui siano pervenute alla Giunta provinciale, salvo che entro tale termine la Giunta stessa non abbia dato notizia, anche telegrafica, dell'avvenuto annullamento o non abbia chiesto elementi integrativi di giudizio, a sensi dell'art. 49. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere trasmesso al Comune entro 10 giorni dalla comunicazione dell'annullamento. In difetto, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive prima che sia decorso tale termine. qualora la Giunta provinciale abbia comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità anche in via di restituzione per ricevuta di copia della deliberazione.

In caso di urgenza le deliberazioni di cui al comma precedente, possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto della maggioranza di membri in carica del collegio deliberante, fermo restante l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 40 e dell'invio, a scanso di decadenza, nel termine di otto giorni, alla Giunta provinciale. Tale facoltà non esime il collegio deliberante dalle responsabilità previste dalla legge.

Sono presentati emendamenti dal consigliere Ceccon.

Al 1° comma: «...all'art. 75, debbono pervenire in duplice copia, entro quindici giorni dall'emanazione alla Giunta provinciale che ne accusa ricevuta ».

Propone poi la soppressione del 2° comma.

Al 3° comma: «...non abbia dato notizia dell'avvenuto annullamento o non abbia

chiesto elementi integrativi di giudizio a sensi dell'art. 49. Qualora il provvedimento che deve essere motivato non venga trasmesso al Comune nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'avvenuto annullamento, la deliberazione diventa esecutiva. Le deliberazioni diventano esecutive prima che tale termine sia decorso, se la Giunta provinciale comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Al 4° comma: «... comma precedente si possono dichiarare immediatamente esecutive con voto espresso a maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante, fermo restando l'obbligo della pubblicazione a norma dell'art. 40 dell'invio alla Giunta provinciale entro otto giorni, a pena di decadenza. Tale facoltà...».

C'è un altro emendamento a firma Canestrini, Vinante, Nicolodi, che propone di sopprimere nel 2° comma, la parola « occorrendo ». Quindi suonerebbe così: « . . . inviata in termine, ne richiede l'invio e accerta le responsabilità . . . »

È aperta la discussione. La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): È evidente, onorevole Presidente, che, per quanto riguarda il 1° comma, si tratta di emendamento formale. Ho tolto la frase « anche restituendo una copia della deliberazione », perché mi sembra superflua. È logico che se noi chiediamo la deliberazione in duplice copia, una ci serve, con tanto di timbro, per la restituzione a chi ce l'ha inviata, in modo da accusare ricevuta. Questo ormai è rientrato nella prassi, e mi pare che sia inutile codificarlo come principio generale, entro una legge. Noi ci siamo dimenticati cose ben più importanti, per quanto riguarda la notifica, per quanto riguarda a chi compete il promuovere la decadenza. Mi pare che stabilire un fatto procedurale, ormai acquisito, non sia assolutamente

necessario. Ho poi proposto lo stralcio del 2º comma, perché per me questo è un fatto addirittura non ipotizzabile. Se questo avviene, coinvolge la responsabilità, non solo degli amministratori, ma anche del segretario comunale. Come mai una delibera non deve essere notificata? La delibera deve essere...

## CANESTRINI (P.C.I.): È successo!

PREVE CECCON (M.S.I.): È successo? Diamine, allora si esercita il potere di vigilanza e tutela e di controllo, si manda il Commissario, si caccian via gli amministratori che non adempiono. È nella legge, è nello spirito della legge, e mi pare che doverlo codificare qui dentro, sia veramente una ridondanza e un barocchismo. Io veramente non lo voglio nemmeno pensare, tanto più che le altre leggi, sia quella dello Stato, sia quella della Sicilia, veramente a questo punto stabiliscono la decadenza degli amministratori che non adempiono a questa elementare loro funzione.

# (Interruzione).

PREVE CECCON (M.S.I.): Sì, ecco, chiaro, chiaro: non degli amministratori, delle delibere. Quindi io ne propongo lo stralcio.

E passo al 3° comma. Ho tolto « anche telegrafica », non perché io non abbia simpatia per il telegrafo e non apprezzi gli innumerevoli e grandi servigi che questo strumento ha accordato all'umanità, ma perché trovo veramente superfluo che si stabilisca, nel testo di una legge dell'importanza di questa, che possiamo usare il telegrafo. Io penso di sì, e sarebbe come dire che trasmettiamo con il tam tam. È la stessa cosa, trasmettiamo con tutti quei mezzi di cui la Giunta provinciale ritiene opportuno di doversi servire, e che sono ormai entrati nella accezione normale.

CORSINI (P.L.I.): Anche il messaggero!

PREVE CECCON (M.S.I.): Anche con il « messagger d'amabil rito », se è possibile farlo, lo possiamo fare.

Questo qui del telegrafo rientra fra le tante altre formule giuridiche che abbiamo inventato: « in via forfettaria », ad esempio; « a prescindere », un altro concetto giuridico che abbiamo introdotto qui dentro; abbiamo introdotto il « carattere improrogabile », come invenzione giuridica, e adesso, subito sotto, ne introduciamo un altro: « a scanso di decadenza ». Ouesto « scanso » veramente è una cosa innovativa, non v'ha dubbio! Io mi son permesso di proporre «a pena di decadenza», perché la «decadenza » è una sanzione amministrativa, e non ha niente a che fare con la scansia o con lo scansare. Quindi l'emendamento proposto a questo 3° comma, mi pare dica meglio, in definitiva, il concetto che gli onorevoli proponenti ci hanno elargito.

BENEDIKTER (S.V.P.): Auf die formellen Verbesserungen — « a pena » anstatt « a scanso », usw. — möchte ich nicht weiter eingehen. Aber die Frage der telegrafischen Mitteilung hat ihre Wichtigkeit. Ich frage den Abg. Ceccon, ob diese Mitteilung auch telefonisch möglich ist, denn wenn nichts gesagt wird, sind wohl alle Mitteilungsmöglichkeiten zugelassen, also auch das Telefon, auch ein Funkspruch usw. Vielleicht gibt es morgen noch andere Möglichkeiten wie Flaggensignale, Kreidefeuer usw.

(Non vorrei pronunciarmi sull'emendamento formale « a pena » invece di « a scanso », ma la questione della comunicazione telegrafica ha la sua importanza. Chiedo al cons. Ceccon se questa comunicazione può avvenire anche telefonicamente, poiché se non si dice niente saranno permesse tutte le possibilità di comunicare, anche il telefono, anche i telegrammi radio, ecc. Domani potrebbero esserci forse altre possibilità di comunicazione come segnali con bandierine, fuochi di segnalazione, ecc.)

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma lo metteremo nel Regolamento!

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist nicht so ohne weiteres klar, daß diese Mitteilung mit allen modernen Nachrichtenmitteln gegeben werden kann, die heute zur Verfügung stehen. Der Telegraf ist schon etwas Überholtes, Veraltetes; es gibt heute z.B. den Funkspruch. Wenn man also den Telegraf auf jeden Fall zulassen will, so muß das, glaube ich, gesagt werden, es sei denn, daß jedes Mittel zulässig sein soll, auch das Telefon. Es wäre ja das einfachste, den Bürgermeister oder Gemeindesekretär anzurufen und ihm mitzuteilen, daß die Sache genehmigt ist.

Was dann die Rücksendung einer Abschrift betrifft, so hat es damit seine besondere Bewandtnis. Im Zusammenhang mit dem letzten Satz des dritten Absatzes kann die sofortige Rücksendung der Abschrift auch mit der Genehmigung verbunden sein; die Rücksendung dient also nicht nur als Empfangsbestätigung, sondern auch als Form der Genehmigung. Dies stellt eine vereinfachte Prozedur des Genehmigungsverfahrens dar und soll die Kodifizierung einer bereits bestehenden Praxis sein, wonach die Zweitschrift nach einer summarischen Überprüfung sofort zurückgesandt wird. Deswegen heißt es am Ende des dritten Absatzes: « . . . anche in via di restituzione per ricevuta della copia ». Die Rücksendung der Zweitschrift kann also auch als Genehmigungsbestätigung verwendet werden.

Was dann den zweiten Absatz betrifft,

geht es um folgendes. Es ist darüber im Regionalrat und in den Kommissionen schon sehr viel gesprochen worden. Das Staatsgesetz stellt einfach fest, daß ein Beschluß, der nicht eingesandt wird, verfällt (decade); er hört auf zu bestehen. Es kann aber sein, daß der nicht eingesandte Beschluß von den Organen der Gemeinde tatsächlich (de facto) durchgeführt wird, ohne daß jemand etwas davon weiß. Dies, obwohl dieser Beschluß laut Gesetz eigentlich gar nicht existiert. Dem kann nur dadurch begegnet werden, daß das Aufsichtsorgan, falls es daraufkommt, daß ein Beschluß gar nicht eingesandt worden ist, der Sache nachgeht, diesen Beschluß anfordert, ihn dann genehmigt oder nicht genehmigt und selbstverständlich veranlaßt, daß diejenigen, welche den Beschluß nicht eingesandt haben, allenfalls zur Verantwortung gezogen werden. Ansonsten erscheint diese Sanktion des Verfalls entweder zu streng oder unwirksam. Der Beschluß könnte ja auch meritorisch vollkommen in Ordnung sein, nur aus einem Versehen nicht eingesandt und inzwischen schon durchgeführt worden sein: dann wäre eine zu strenge und auch überflüssige Strafe, diesen Beschluß als nichtbestehend zu erachten, nachdem er bereits seine Wirkungen erzielt hat. Andererseits ist es, wenn sich niemand darum kümmert, wenn kein Kläger da ist, eine vollkommen unwirksame Sanktion. Deswegen wäre eine Bestimmung vorzuziehen, wonach das Aufsichtsorgan, wenn es bemerkt oder darauf aufmerksam gemacht wird, daß ein solcher Beschluß nicht eingesandt wurde, diesen Beschluß anfordern, ihn kontrollieren muß und auch allenfalls die zuständigen Organe zur Verantwortung zieht. Dies zu dem Zweck, eine praktische Wirkung zu erzielen. die durch die andere Bestimmung nicht erzielt werden kann. Die andere Bestimmung sagt irgendwie zuviel und zuwenig.

(Non è così logico che questa comunicazione si possa fare con tutti i mezzi moderni oggi a disposizione. Il telegrafo è già sorpassato, antiquato: oggi c'è per es. il telegramma radio. Se si vuole assolutamente autorizzare il telegrafo credo che si debba dirlo, a meno che non sia permesso ogni mezzo compreso il telefono. Telefonare al sindaco o al segretario comunale e comunicar loro che la faccenda è approvata sarebbe altretutto la cosa più semplice.

Per quanto riguarda la restituzione di una copia, una ragione c'è. In relazione all'ultima frase del terzo comma, la restituzione immediata di una copia può essere collegata con l'approvazione; questa restituzione non ha soltanto la funzione di quietanza ma è anche una forma di approvazione. Ciò rappresenta una semplificazione della procedura di approvazione e vuol essere la codificazione di una prassi già esistente, secondo cui la copia viene immediatamente rispedita dopo un controllo sommario. Per questo la fine del terzo comma dice: « . . . anche in via di restituzione per ricevuta della copia ». Il rinvio della copia può dunque anche servire da conferma dell'approvazione.

Per quanto riguarda il secondo comma si tratta del seguente argomento di cui si è molto parlato in sede di Consiglio regionale e di commissione. La legge nazionale prescrive semplicemente che una deliberazione che non venga notificata decade; cessa di esistere. Avviene però che la deliberazione non notificata venga applicata de facto dagli organi comunali senza che nessuno ne sappia niente. E questo sebbene la deliberazione legalmente non esista affatto. A ciò si può ovviare soltanto se l'organo di controllo, nel caso che venga a conoscenza del fatto che una deliberazione non è stata notificata, si occupa della cosa, fa richiesta della deliberazione, la approva o meno e naturalmente provvede che chi non ha effettuato la spedizione ne sia chiamato a risponderne. Altrimenti questa sanzione della revoca appare o troppo severa e inefficace. La deliberazione potrebbe essere completamente a posto riguardo al merito e non essere stata fatta pervenire alla Giunta provinciale per dimenticanza pur essendo nel frattempo applicata: sarebbe dunque una punizione troppo severa ed anche superflua il considerare questa deliberazione come non esistente dopoché essa ha già raggiunto il suo effetto; d'altra parte se nessuno se ne cura, se non esiste querelante sarebbe una sanzione del tutto inefficace. È perciò da preferirsi una disposizione in base alla quale l'organo di controllo, quando constati o gli venga fatto constatare che la deliberazione non gli è stata inviata, la richieda, la controlli ed in ogni caso ne chieda conto agli organi responsabili. Questo allo scopo di ottenerne un effetto pratico che non può essere raggiunto attraverso la prima disposizione, la quale in un certo modo dice troppo e troppo poco.)

PRESIDENTE: È stato presentato ora un emendamento aggiuntivo all'art. 47.

Dice: « La Giunta provinciale deve rispondere a denuncie di cittadini ».

Firmato: Canestrini, Vinante, Nicolodi. Nessun altro prende la parola? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Sul 2° comma dell'art. 47, un emendamento abrogativo della parola « occorrendo ».

Ora, io apprezzo quello che qui il cons. Ceccon ha detto, e cioè che dovrebbe essere addirittura impensabile che una delibera del consiglio comunale non venisse introdotta nei termini dovuti alla Giunta provinciale.

Purtroppo ciò è accaduto. È accaduto ed

è stato uno scontro drammatico, successo in un comune qui vicino, tra il segretario comunale che doveva e voleva compiere il suo dovere, e il Sindaco che si opponeva all'introduzione, alla Giunta provinciale, di una delibera. La città fu piena di commenti su questo atteggiamento. So che a un certo punto il segretario comunale disse, anche a chi non lo voleva sapere, che per tre giorni di seguito aveva chiesto udienza al sindaco per indurlo a compiere il suo dovere, e la sera del settimo giorno scrisse una lettera al sindaco, nella quale si diceva che più che tanto egli non poteva fare, che ricordargli ancora una volta e per iscritto, - e forse raccomandata a mano fu spedita quella lettera —, l'obbligo di introdurre la delibera.

Il sindaco lo strapazzò, gli disse che aveva capito, che era già la terza volta che glielo aveva detto, che egli aveva deciso di non introitare la delibera. E la delibera non fu introitata. Questo accadeva nell'anno di grazia '58; siamo nel '62 e per questa questione pende tuttora un giudizio di carattere giurisdizionale, di fronte alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, per dire che, a un certo punto, i danni dovranno pur essere pagati. Ci sono stati dei cittadini che hanno visto lesi dei propri interessi e dei propri diritti, per il mancato inoltro di questa delibera, che quindi è caduta in non cale, è caduta addirittura nell'inesistenza, non nella nullità, e ciò ha causato l'introduzione di una normale procedura giudiziaria. Ora, d'accordo, è mostruoso che cose di questo genere possano accadere, ma accadono. E pensate alla delicatezza di una situazione di questo genere: un sindaco prepotente, non introitando la delibera entro gli otto giorni, la fa cadere, la rende inesistente, non nulla, inesistente. E quindi il lavoro, magari di settimane, di trenta teste, che discutono, che esaminano, che deliberano che

finalmente distillano una delibera, — come era nel caso da me lamentato presa all'unanimità -, viene messo nel nulla, dal fatto che la delibera non venga presentata alla Giunta provinciale. Quindi mi pare, caro collega, che bisogna prendere in considerazione anche questo aspetto, per rafforzare la sanzione, per rafforzare la necessità che vengano accertate le responsabilità. Ma se da una parte io sono d'accordo quindi sull'emendamento e sulla modifica eseguita in commissione, a proposito di questo rafforzamento delle responsabilità e delle ricerche della responsabilità, dall'altra non sono d'accordo che questa buona volontà venga annacquata da quel « occorrendo », che fa rientrare dalla finestra l'illegalità che abbiamo cacciato fuori dalla porta. Perché, o c'è l'obbligo di introitare la delibera entro gli otto giorni, ed allora automaticamente il mancato invio crea una situazione per la quale la Giunta provinciale è investita di richiedere il documento non introitato e di accertare la responsabilità, facendo in questo modo due azioni: una punitiva nei confronti di chi questo atto ha omesso, e, seconda, di riuscire a mantenere in vita in questo modo una delibera che altrimenti cadrebbe automaticamente. Ma l'« occorrendo », ripeto, è il trabocchetto. Perché « occorrendo »? Occorrendo, dobbiamo rispettare la legge. Direi di no! La legge la dobbiamo rispettare anche se non occorre. Vedo che l'avv. Bertorelle mi fa un accenno cordiale di assenso, e quindi penso di averlo persuaso. Con il che io finisco, lieto che il collega che ricopre la carica di Assessore, che ha la responsabilità di questa fatica, abbia capito le ragioni di fondo,

di moralità amministrativa, che hanno dettato la presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Das « occorrendo » hatte nicht den Zweck, die Bestimmung zu verwässern, Herr Abg. Canestrini! Auf Grund dieser Gemeindeordnung gibt es Beschlüsse, die der Kontrolle nicht unterworfen sind, z.B. diejenigen, die den ordentlichen Teil des Haushaltes betreffen; diese brauchen daher auch nicht eingesandt zu werden. Man müßte also präzisieren, daß es sich um einen Beschluß handelt, der der Kontrolle unterworfen ist, und eventuell sagen: « . . . di una delibera soggetta al controllo non inviata ».

(La parola « occorrendo » non aveva lo scopo di annacquare la disposizione, cons. Canestrini! In base a questo ordinamento comunale ci sono deliberazioni non sottoposte a controllo, per es. quelle che riguardano la parte ordinaria del bilancio; queste non devono perciò venir notificate. Bisognerebbe perciò precisare che si tratta di una deliberazione soggetta a controllo e dire eventualmente: « . . . di una deliberazione soggetta a controllo non inviata ».)

PRESIDENTE: Sono le 18.45. È difficile concludere questo articolo che mi pare dia luogo a parecchia discussione ancora. Se non avete niente in contrario, lo rinviamo a domani mattina, ad ore 9.30.

La seduta è tolta.

(Ore 18.45).

تو مورد کی میشود و باید و میشود میشود برشونی دیکست دیشود به ایکستانیک میشود و بریش و به پیشونیونیک و و اید .	e mariina ara ma'i haadii, kudi wadii ii habaraawad waaraii	en e	en e	a a company meta a common reconstructura di mine senera dicolori		S Contract properties and an annual contractive security and evilual	and a service of the	ed Lance of Providence and Lance Construction of Artistan
								•
·								
				•		•		
		•						
					•			



	·		
·		•	
	•		
		• .	
	·		
	·		